SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 143

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 dicembre 1999 all'11 gennaio 2000)

INDICE

BARRILE, LAURICELLA: sulla cessazione dei Giochi della gioventù e dei Campionati studenteschi (4-16424) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 10095

BATTAFARANO: sul trattamento della trasferta ai fini fiscali e previdenziali (4-13441) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 10096

BEVILACQUA: sullo svolgimento di un concorso per laureati presso il Ministero delle finanze (4-12194) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 10097

BORTOLOTTO: sul bando emanato dal Ministero degli affari esteri per la copertura di posti nell'area della promozione culturale (4-14151) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 10100

BUCCIERO: sull'assegnazione di assistenti giudiziari e operatori amministrativi al tribunale di Bari (4-13890) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10101

sull'operazione di rimorchio di un'imbarcazione con a bordo 700 Rom al largo del Montenegro (4-15785) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*) 10102

CAPALDI: sulla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nel comune di Viterbo (4-13365) (risp. MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) *Pag.* 10104

sulla crisi della CIET di Viterbo (4-14497) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 10106

COLLA: sulla messa in sicurezza del torrente Rio Maggiore (4-14114) (risp. MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 10107

CORRAO: sull'assegnazione del personale scolastico in servizio all'estero (4-16807) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 10108

COZZOLINO, DEMASI: sulla crisi della ditta Pontello Costruzioni spa (4-14241) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 10111

sulle opere di disinquinamento del fiume Sarno (4-16175) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 10113

CURTO: sull'erogazione dei fondi in attuazione della legge n. 185 del 1992 (4-12769) (risp. MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 10115

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

DE LUCA Athos, SARTO: sul rinvio a giudizio degli imputati per la strage di piazza Fontana (4-15628) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) *Pag.* 10116

DEMASI: sulla costituzione di società miste per la gestione di servizi nel comune di Salerno (4-12765) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 10118

DI PIETRO: sulla crisi della Copmes Sud di Scafati (Salerno) (4-16180) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 10120

DOLAZZA: sulla vicenda delle cosiddette «cartelle pazze» (4-15619) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 10122

DUVA: sulla tutela dell'infanzia (4-08712) (risp. TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*) 10124

FILOGRANA: sulla vicenda giudiziaria relativa ai coniugi Catalano (4-14838) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10125

FORCIERI: sulla situazione dell'equipaggio della motonave ucraina «Pavel Mizikevich» (4-09926) (risp. RANIERI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 10129

sull'esame per l'iscrizione all'albo dei revisori contabili (4-14727) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10131

GIOVANELLI: sulle imprese agricole (4-14937) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 10133

GUERZONI: sui contributi versati all'INPS dai lavoratori extracomunitari (4-13462) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 10135

MANCONI ed altri: sul *dossier* Mitrokhin (4-17179) (risp. MATTARELLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 10136

MANFROI: sugli sgravi contributivi in favore di Venezia e Chioggia (4-09264) (risp. RANIERI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 10139

MARCHETTI: sui contratti di quartiere nel comune di Carrara (4-12229) (risp. MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 10143

MARRI: sulla disciplina delle locazioni degli immobili ad uso abitativo (4-14025) (risp. MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) *Pag.* 10144

MILIO: sulla terza casa circondariale di Rebibbia a Roma (4-15133) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10145

MINARDO: sui furti avvenuti nell'hotel Nahrawess di Hammamet ai danni di cittadini italiani (4-16441) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 10148

sulla presentazione delle richieste di rinvio militare (4-16900) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*) 10149

MONTAGNINO, RESCAGLIO: sulla destinazione del personale presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero (4-16635) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 10109

MULAS: sul bacino artificiale del lago di Liscia (4-01191) (risp. MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 10151

NOVI: sulle opere di depurazione del fiume Sarno (4-16247) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 10152

PAPPALARDO: sull'entrata in funzione della casa mandamentale di Spinazzola (Bari) (4-13846) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10155

PAROLA: sul licenziamento di un dipendente della ditta Gentilini di Roma (4-14410) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 10156

PREIONI: sulla delimitazione del bacino idrografico del Po (4-12912) (risp. MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 10157

RIPAMONTI: sul licenziamento di una dipendente della Parmalat di Atella (Potenza) (4-14529) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 10158

ROGNONI, MANCONI: sulla comunità di Damanhur (4-16486) (risp. TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*) 10160

RUSSO SPENA: sull'esclusione del signor Filippo Mataluna dalla cooperativa di vigilanza privata «Terra di lavoro» di Caserta (4-10034) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 10164

sulle minacce rivolte nei confronti del delegato sindacale Vito Nocera di Torre del Greco (Napoli) (4-14801) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 10166

SARTO: sul concorso per dirigente tecnico bandito dal Ministero dei lavori pubblici (4-17011) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 10168

SENESE: sul bando emanato dal Ministero degli affari esteri per la copertura di posti nell'area della promozione culturale (4-13304) (risp. TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 10170

SPERONI: sui limiti di velocità sull'autostrada A8 (4-15113) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 10171

STANISCIA: sulla crisi delle aziende industriali abruzzesi (4-16324) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 10171

VALLETTA: sulla crisi della Componentistica europea di Pazzilli (Isernia) (4-16310) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 10174

VERALDI: sulla realizzazione di un tratto stradale nel comune di Bovalino Marina (Reggio Calabria) (4-13143) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 10177

sulla crisi del salumificio STA di Feroleto (Catanzaro) (4-16302) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 10178

sulla crisi del salumificio STA di Feroleto (Catanzaro) (4-16380) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 10179

WILDE: sulla valutazione della consistenza finale di magazzino nei settori relativi all'abbigliamento (4-14472) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 10180

BARRILE, LAURICELLA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Considerato:

che il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ha deciso, per motivi economico-finanziari, di non effettuare manifestazioni nazionali relative ai Giochi della gioventù e ai Campionati studenteschi;

che tutte le attività sportive relative agli italiani all'estero risultano, per lo stesso motivo, sospese;

che la Giunta esecutiva del CONI, nella seduta del 30 luglio, ha stabilito di ridiscutere il protocollo di collaborazione con il Ministero degli affari esteri affinchè siano previsti interventi finalizzati anche da parte di detto Ministero,

si chiede di sapere quali siano, in merito, le determinazioni del Governo.

Si fa presente che la cessazione del programma priverà migliaia di italiani all'estero delle iniziative sportive che hanno avuto in passato notevole successo.

(4-16424)

(23 settembre 1999)

Risposta. – La decisione del Comitato olimpico nazionale italiano di non effettuare nel 1999 le finali nazionali relative ai Giochi sportivi studenteschi – che da quest'anno raggruppano le manifestazioni in precedenza organizzate nell'ambito dei Giochi della gioventù e dei Campionati studenteschi – non ha comportato la sospensione di tutte le attività sportive degli italiani all'estero, bensì soltanto un loro ridimensionamento.

Selezioni locali di giovani atleti italiani sono state comunque organizzate dai delegati ufficiali del CONI presenti in vari paesi, anche con il sostegno finanziario del Ministero degli affari esteri.

Anche alla finale nazionale per gli sport individuali organizzata in Italia dal Ministero della pubblica istruzione (Gubbio, 3-7 giugno 1999) sono state infine invitate, sebbene con scarso preavviso, le squadre rappresentanti dei giovani italiani all'estero ed alcune di esse hanno partecipato (Belgio, Argentina, Brasile, Croazia e Slovenia). In alcuni paesi, come il Canada, la Germania, il Brasile e l'Argentina, ulteriori fasi dei Giochi sportivi studenteschi si stanno attualmente svolgendo o si svolgeranno entro l'anno corrente.

La decisione della giunta esecutiva del CONI, adottata il 30 luglio 1999, di ridiscutere il programma di collaborazione avviato nel 1991 tra detto comitato e il Ministero degli affari esteri non è stata ufficialmente

comunicata a detto Dicastero, che provvederà pertanto a sollecitare delucidazioni in merito.

Il Ministero degli affari esteri si riserva, anche in relazione ai mezzi di cui potrà disporre in futuro ed alle molteplici e diversificate attività gravanti sullo stesso capitolo di bilancio n. 3533, di riesaminare i termini del suo sostegno finanziario alle attività sportive riguardanti prevalentemente i giovani in età scolastica.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(7 dicembre 1999)

BATTAFARANO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il decreto legislativo n. 314 del 1997 (Armonizzazione e semplificazione misure fiscali) ha modificato radicalmente il trattamento della trasferta ai fini fiscali e previdenziali;

che a partire dal 1º gennaio 1998 è abolita la tassazione IRPEF fino a 90.000 giornaliere di trasferta (lire 150.000 giornaliere all'estero) ed in questa quota possono essere incluse anche eventuali spese di viaggio;

che in precedenza sul 50 per cento delle quote di trasferta si pagava la contribuzione previdenziale (8,89 a carico del lavoratore, il doppio a carico dell'azienda);

che in seguito all'abolizione della contribuzione previdenziale, la quota del 50 per cento di trasferta non fa più parte della retribuzione pensionabile con una grave perdita per i lavoratori sulle future pensioni;

che la predetta abolizione della contribuzione determina un minor introito per l'INPS,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno ripristinarla sul 50 per cento delle trasferte per i lavoratori *ex* articolo 12 della legge n. 153 del 1969, cioè per quegli addetti che svolgono in modo esclusivo o prevalente attività di montaggio e installazione di impianti, senza una sede fissa di lavoro, ma che si spostano da cantiere a cantiere.

(4-13441)

(16 dicembre 1998)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In relazione alla interrogazione indicata in oggetto si fa presente che l'attuale regime fiscale e previdenziale, *ex* articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 314 del 1997, che ha dettato norme volte ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente ed i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro, dispone che non concorrono a formare il reddito, e quindi non sono suscettibili di imposizione fiscale e contribu-

tiva, le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevata a lire 150.000 per le trasferte all'estero.

È da tenere presente, peraltro, che il successivo comma 6 fa esplicito richiamo alla situazione dei «trasfertisti» che esplicano attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, prevedendo per essi l'assoggettamento alla contribuzione del 50 per cento delle indennità e delle maggiorazioni spettanti in funzione delle particolari caratteristiche dell'attività di lavoro.

Sulla base di tutto ciò si può desumere che la vigente disciplina già contempli quanto rappresentanto nell'interrogazione in esame, purchè l'attività di montaggio e installazione di impianti sia assimilabile alla categoria dei «trasfertisti».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi

(15 dicembre 1999)

BEVILACQUA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che nella legge finanziaria per il 1998 era prevista l'assunzione, da parte del Ministero delle finanze di 2.400 laureati da destinare ad un programma di lotta all'evasione;

che dalle prime selezioni per le qualifiche di collaboratore tributario e ingegnere compartimentale, affidate ad una società specializzata, è risultato che gli ammessi alle prove orali sono soltanto 16 su oltre 5.000 candidati;

che precisamente è risultato che in Piemonte, su 100 ingegneri che hanno effettuato la prova per 46 posti messi a disposizione, nessuno è stato ammesso all'esame orale; nel Friuli su 400 candidati a collaboratore tributario nessuno è stato amesso all'esame orale; nelle regioni Lombaria e Liguria è stato ammesso un solo candidato;

che il criterio di attribuzione del punteggio adottato si è rilevato particolarmente penalizzante; infatti gli 80 quiz erano corredati ciascuno di 5 risposte possibili, l'ultima delle quali recitava: «Nessuna delle precedenti è esatta»; ogni risposta esatta valeva 20 punti, mentre ogni risposta errata comportava una penalizzazione di 5 punti;

che in base a quanto denunciato dalla Dirstat, il sindacato dei dirigenti e dei funzionari, i quiz erano tutti basati su domande «astruse e incomprensibili»;

che in nessun altro concorso pubblico si erano avuti risultati così disastrosi,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di dover accertare eventuali responsabilità per il cattivo svolgimento del concorso di cui in premessa;

chi siano gli «esperti» incaricati di redigere le domande;

se non si ritenga di dover provvedere all'annullamento delle prove e all'espletamento di un nuovo concorso.

(4-12194)

(15 settembre 1998)

Risposta. – Con l'interrogazione cui si rispnde l'onorevole interrogante, nel premettere che «la legge finanziaria per il 1998» aveva previsto l'assunzione di 2.400 unità di personale, da parte dell'amministrazione finanziaria, da destinare ad un programma di lotta all'evasione fiscale, ha rilevato che, dalle prime selezioni effettuate per le qualifiche di collaboratore tributario e di ingegnere compartimentale, soltanto 16 su 5.000 candidati sono stati ammessi alle prove orali.

Si chiede di conoscere, tra l'altro, se si ritenga di accertare eventuali responsabili per il cattivo svolgimento del concorso, visto che in nessun altro concorso pubblico si sono verificati «risultati cosi disastrosi».

Al riguardo, la competente Direzione generale degli affari generali e del personale ha preliminarmente evidenziato che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 39, commi 5 ed 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegato alla legge finanziaria per il 1998), sono state indette 39 procedure concorsuali di selezione, finalizzate all'assunzione di 2.400 funzionari destinati ad operare nel settore dell'accertamento e del contenzioso.

Tali selezioni per impiegati da collocare alla settima ed ottava qualifica funzionale (collaboratori tributari ed ingegneri) sono state svolte su base circoscrizionale corrispondente ai territorio regionali, ovvero provinciali per la provincia autonoma di Trento, o compartimentali in relazione all'articolazione periferica dei Dipartimenti dell'amministrazione finanziaria.

Ciò posto, la predetta Direzione generale ha fatto presente che, a garanzia della massima legittimità e trasparenza, si è ritenuto opportuno affidare ad un apposito gruppo di lavoro, costituito con decreto del Ministro delle finanze 12 maggio 1998, coordinato da un magistrato amministrativo e composto da funzionari esperti dell'amministrazione finanziaria e del Dipartimento della funzione pubblica, nonchè da esperti informatici, l'individuazione di criteri guida per la predisposizione dei quesiti e per la correzione degli elaborati.

A conclusione dei lavori, si è ritenuto di dover affidare, tramite la Società generale d'informatica (Sogei), ad una ditta specializzata, la MTA-SHL Italia (filiale italiana di un gruppo internazionale) che in Italia ha prestato la sua attività presso diverse amministrazioni pubbliche, l'incarico di individuare 5.000 domande per valutare la cultura sia generale che specialistica dei candidati e la loro attitudine a svolgere le funzioni proprie delle qualifiche per le quali sono stati banditi i concorsi.

La medesima Direzione generale degli affari generali e del personale ha rilevato che le innovazioni apportate alle procedure concorsuali, in

ordine allo svolgimento delle prove, hanno consentito l'espletamento delle stesse e la loro valutazione in appena tre mesi e mezzo dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Inoltre, il sorteggio, da parte dei candidati, del questionario oggetto della prova e l'utilizzo di particolari etichette contenenti appositi codici (che i candidati stessi hanno apposto, all'atto della prova, sui moduli anagrafici e di risposta) hanno garantito la più assoluta trasparenza, in quanto tale innovazione ha consentito l'individuazione dei concorrenti solo nella fase finale dell'abbinamento fra la valutazione della prova e le schede anagrafiche; tutto ciò attraverso una apposita procedura di decrittazione, nonchè lettura ottica quasi in tempo reale rispetto allo svolgimento delle prove, con contestuale valutazione delle stesse e formazione della graduatoria alla presenza di una rappresentanza di candidati.

Peraltro, sia dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 che dai bandi di concorso risultava chiaramente che per i concorsi in parola la prova attitudinale non sarebbe stata a carattere generico ma volta ad accertare un grado di professionalità medio-alta nei settori giuridico, tecnico, contabile, economico e finanziario, in relazione alle funzioni da svolgere nell'ambito dei profili professionali di settima ed ottava qualifica funzionale. Tale finalità potrebbe non essere stata avvertita dai candidati che, basandosi su prove concorsuali precedenti, hanno ritenuto di affrontare un esame esclusivamente di carattere attitudinale nel convincimento che dare prova di conoscenze specialistiche sarebbe stato necessario soltanto in un secondo tempo, al successivo colloquio interdisciplinare.

Inoltre, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 27 ottobre 1998 – quarta serie speciale – sono stati pubblicati i bandi dei concorsi pubblici per 306 posti nel profilo professionale di ingegnere direttore – ottava qualifica funzionale e per 1.510 posti nel profilo professionale di collaboratore tributario – settima qualifica funzionale nonchè il bando di concorso per 50 posti nel profilo professionale di analista economico finanziario – ottava qualifica funzionale, per l'assegnazione dei posti non coperti nella prima procedura concorsuale.

La maggior parte dei vincitori delle prime due procedure concorsuali, espletate su base circoscrizionale, è già stata immessa in servizio. Invece, per quanto riguarda il concorso per analista economico e finanziario, le prove orali sono ancora in corso e termineranno presumibilmente entro il mese di febbraio 2000.

Il Ministro delle finanze

Visco

(17 dicembre 1999)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero*. – Premesso:

che con decreto riportato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1998 codesto Ministero ha pubblicato un bando di mobilità per la copertura di ottanta posti nell'area della promozione culturale;

che per l'ammissione alle prove selettive è richiesto, tra gli altri requisiti, quello di aver svolto le funzioni di addetto presso gli istituti italiani di cultura o di lettore presso le università straniere o di aver prestato attività presso la Direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri o presso le amministrazioni quale operatore della promozione culturale (articolo 2, comma 1, lettera *c*),

si chiede di sapere:

per quali ragioni non sia stata prevista, tra le pregresse situazioni che a norma dell'articolo 2 del bando integrano uno dei requisiti per l'ammissione alle prove, anche la circostanza di aver superato l'ultimo concorso per addetto negli istituti italiani di cultura all'estero collocandosi nella graduatoria dalla quale il Ministero degli affari esteri attingeva sino al momento dell'approvazione della legge di riforma dei suddetti istituti;

se non si ritenga che l'omessa previsione di cui sopra integri una grave disattenzione per una situazione d'ingiustizia venutasi a determinare a seguito della legge di riforma sopra ricordata, situazione d'ingiustizia che codesto Ministero aveva riconosciuto tentando di porvi rimedio con la presentazione di un disegno di legge che prevedeva, tra l'altro, l'utilizzazione dei vincitori dell'ultimo concorso pre-riforma per addetto negli istituti culturali come lettori nelle università straniere; tale disegno di legge, approvato dal Senato, decade per l'anticipata fine della legislatura ma l'esigenza cui attraverso di esso s'intendeva rispondere resta a tutt'oggi insoddisfatta e l'occasione del bando in argomento costituiva un'opportunità per provvedere;

se e quali provvedimenti si intenda assumere per realizzare l'intento riparatorio cui tendeva il ricordato disegno di legge, già approvato da questa Camera e poi decaduto.

(4-14151)

(18 febbraio 1999)

Risposta. – In merito a quanto richiesto dall'onorevole interrogante si fa presente che, con decreto del direttore generale del personale del Ministero degli affari esteri del 15 marzo 1999, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* serie speciale n. 26 del 2 aprile 1999, si è provveduto a revocare il bando di concorso relativo alla mobilità per 80 posti nell'area della promozione culturale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Toia

(7 dicembre 1999)

BUCCIERO. – *Al Ministro di grazia e giustizia*. – Premesso:

che con decreto del 18 novembre 1997 veniva determinata la pianta organica dei giudici aggregati e del relativo personale amministrativo;

che, insieme alle due sezioni del tribunale di Bari e ai 19 giudici onorari aggregati (GOA), veniva determinato in cinque il numero degli assistenti giudiziari e in dieci quello degli operatori amministrativi;

che a tutt'oggi alcuno di detti assistenti e operatori è stato assegnato alle sezioni GOA di Bari;

che, conseguentemente, per il faticoso avvio dell'insediamento dei GOA e relativa assegnazione dei giudizi si è dovuto ricorrere al personale esistente e tuttora vi si ricorre;

che pertanto la sottrazione di tale personale al tribunale ordinario ha creato notevolissimi scompensi nel lavoro di cancelleria;

che tale situazione si riverbera su tutti gli operatori della giustizia ed in particolare sugli avvocati e i cittadini da questi rappresentati e difesi,

si chiede di sapere:

il motivo per il quale ad oltre quattordici mesi dal decreto di cui in premessa non si sia provveduto all'assegnazione a Bari degli assistenti e operatori pur essendo per soli titoli il relativo concorso;

se il Ministro in indirizzo sia ancora fermamente convinto della ineluttabilità della data di avvio del «giudice unico» o se abbia sentore del caos nel quale cadrà la giustizia ove tale data non verrà prorogata di almeno un anno così come l'interrogante ha reiteratamente proposto, anche in considerazione dei tempi di approvazione dei disegni di legge concernenti la «depenalizzazione» e il «giudice di pace» (Atto Senato n. 2570 e Atto Senato n. 3570) che non paiono prossimi.

(4-13890)

(3 febbraio 1999)

Risposta. – Con interrogazione del 3 febbraio 1999, il senatore Bucciero ha chiesto notizie in relazione alla copertura dei posti di assistente giudiziario e di operatore amministrativo vacanti nel tribunale di Bari.

Al riguardo si precisa che tra la fine di maggio e la metà di giugno hanno preso servizio negli uffici i vincitori del concorso a 945 posti di operatore amministrativo. Gli assunti sono stati in numero superiore a quello indicato nel bando di concorso (che prevedeva la costituzione di rapporti di lavoro a tempo pieno) perchè questa Direzione ha dovuto garantire, mediante la creazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale, il rispetto di quanto diposto dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dalla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La citata norma, chiaramente tesa a garantire, a parità di spesa, un maggior numero di assunti nella pubblica amministrazione, prevede che una per-

centuale non inferiore al 25 per cento delle assunzioni comunque effettuate avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno e che tale percentuale debba essere calcolata complessivamente sul totale delle assunzioni a tempo pieno.

Conseguentemente la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria ha disposto l'assunzione di 1.199 operatori amministrativi (di cui 606 con rapporto di lavoro a tempo parziale) ed ha previsto che uno stesso posto vacante in organico venisse coperto mediante l'assunzione o di un impiegato a tempo pieno o di due impiegati con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa pari al 50 per cento di quella a tempo pieno (per tale motivo il numero delle persone assunte è superiore a quello originariamente previsto).

Per quanto riguarda in particolare il tribunale di Bari, va rilevato che allo stesso sono stati destinati 11 vincitori del concorso (di cui 4 con rapporto di lavoro a tempo parziale). Tutti hanno preso regolarmente servizio, 7 in data 31 maggio 1999 e 4 in data 16 giugno 1999. I restanti 2 posti saranno coperti con le ordinarie procedure per la mobilità interna che saranno attivate nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda infine la copertura dei posti di assistente giudiziario, si osserva che il tribunale presenta un'eccedenza rispetto all'organico di 6 unità, a seguito della riduzione della pianta organica necessaria per prevedere la presenza di un assistente anche nelle sezioni distaccate di tribunale del circondario. Infatti con decreto ministeriale 1° giugno 1999 è stata prevista la suddetta figura professionale anche nelle sezioni del tribunale di Bari (Acquaviva delle Fonti, Altamura, Bitonto, Modugno, Monopoli, Putignano e Rutigliano).

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(21 dicembre 1999)

BUCCIERO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso:

che dalla stampa si è avuta notizia che il 6 luglio 1999 l'intercettazione della imbarcazione che trasportava 700 zingari o «rom» è avvenuta «al largo del Montenegro» e «nelle acque del Montenegro»;

che l'intercettazione è avvenuta ad opera di due unità della Marina militare italiana;

che l'imbarcazione è stata rimorchiata perché con i motori in panne;

che risulta accertato che l'imbarcazione è partita dal Montenegro e non dall'Albania,

si chiede di sapere:

per quale motivo l'imbarcazione, trovandosi nelle acque del Montenegro, non sia stata soccorsa e riportata in un porto di quello Sta-

to che attualmente è ancora federato con la Serbia, ma è stata trainata in Italia (a Bari) facendole fare un percorso di tre quarti più lungo rispetto a quello che avrebbe fatto se fosse stato riportato in Montenegro;

se sia intenzione del Governo andare a raccattare pretesi profughi o pretesi rifugiati politici in ogni parte del mondo e se invece ritiene sufficienti quelli che già ospita;

quanto sia costata l'operazione di cui premessa, considerato, che, oltre alle due unità navali militari (che hanno per lungo tempo sguarnito il pattugliamento) si sono aggiunte quattro motovedette (di Bari, Monopoli, Barletta e Brindisi) e un rimorchiatore di Bari;

a cosa serva il «pattugliamento» delle nostre unità della Marina militare e quali le disposizioni loro impartite;

se non si ritenga, da parte dei Ministri in indirizzo che occorre porre la stessa oculatezza che si usa nella gestione dei propri patrimoni per seguire quelli dei contribuenti gravati da queste improvvide operazioni umanitarie al cui costo occorre porre un limite ben preciso;

se il caso di specie possa definirsi frutto di «ingerenza umanitaria» ovvero di «accanimento umanitario»;

chi (persone, enti o associazioni) lucri e in quale misura per effetto di tali «accanimenti» e di quali partiti politici sia il braccio elettorale.

(4-15785)

(7 luglio 1999)

Risposta. – La dinamica dell'operazione alla quale si riferisce l'onorevole interrogante ha fatto seguito all'avvistamento dell'imbarcazione avvenuto il giorno 6 luglio, alle ore 6 circa, da nave San Giusto in posizione 4146.4N-01801.3E.

Successivamente il San Giusto informava la nave Granatiere, in pattugliamento antimmigrazione, che dirigeva per l'investigazione. Contemporaneamente, la capitaneria di porto di Bari, interessata dal dipartimento marittimo di Taranto, quale organismo preposto al soccorso della vita umana in mare, inviava sul luogo quattro motovedette che eseguivano una ispezione a bordo e confermavano la presenza di centinaia di persone di dichiarata nazionalità kosovara, tra cui numerose donne e bambini.

A seguito di avaria ad entrambi i motori, l'imbarcazione veniva successivamente rimorchiata nel porto di Bari, dove giungeva alle ore 21,30, dal rimorchiatore civile «Punta Alice», interessato al riguardo dalla capitaneria di porto. I profughi sbarcati, di diversa etnia, ammontavano a 198 uomini, 30 donne e 374 bambini.

Ciò premesso, si precisa che, all'atto dell'intercettazione, l'imbarcazione si trovava in acque internazionali, non nelle acque del Montenegro, e precisamente a 44 miglia da Kotor e 68 miglia da Bari.

Per quanto attiene all'ipotesi di riportare l'imbarcazione in avaria in un porto montenegrino, ciò non sarebbe stato possibile senza il con-

senso delle autorità locali, sino ad oggi mai espresso in termini favorevoli.

Nessuna rilevanza rivestono, invece, i costi dell'operazione, tenuto conto che le unità della Marina militare intervenute erano già in mare per l'assolvimento di altri compiti d'istituto e che in ogni caso ci si trovava di fronte ad una situazione di salvaguardia della vita umana in mare.

In ultimo, le disposizioni impartite alle unità della Marina militare in pattugliamento prevedono la sorveglianza e la monitorizzazione di tutti i natanti provenienti dalle coste albanesi e montenegrine e diretti verso l'Italia, nonchè la successiva segnalazione alle forze di polizia che operano nelle acque territoriali italiane al fine di assicurare il controllo dei flussi immigratori verso le coste pugliesi.

Il Ministro della difesa
Scognamiglio Pasini

(21 dicembre 1999)

CAPALDI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica presso il comune di Viterbo ha assunto caratteri preoccupanti, tanto da indurre l'assessore ai servizi sociali a rilasciare dichiarazioni a dir poco allarmanti;

che in un articolo apparso sul quotidiano locale «Il Corriere di Viterbo» del 4 dicembre 1998 nell'occhiello appare la notizia «D'Angelo (assessore ai servizi sociali presso il comune di Viterbo ndr) bacchetta i suoi: non promette case popolari» e nel corpo D'Angelo definisce «squallide strumentalizzazioni sulla pelle di coloro che si trovano in gravi situazioni di disagio le promesse fatte da membri dell'amministrazione o da persone vicine ad essi»;

che meglio avrebbe fatto l'assessore a far conoscere i nomi ed i cognomi delle persone cui si riferisce; resta il fatto di una pubblica denuncia che segue analoghe iniziative di organizzazioni sindacali degli inquilini, nella convinzione che la magistratura, nel doveroso riserbo, verifichi queste denunce pubbliche,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda sollecitare la regione Lazio affinchè gli uffici ispettivi della stessa riferiscano in termini brevi e dettagliatamente su quanto sta avvenendo in relazione alla vicenda della assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica presso il comune di Viterbo i cui contorni vanno sempre più assumendo tinte fosche, tendenti al nero, forse in virtù dei personaggi coinvolti.

(4-13365)

(10 dicembre 1998)

Risposta. – In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo cui si risponde, nel premettere che l'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha attribuito ai comuni le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, questo Ministero ha richiesto notizie al Commissario di Governo nella regione Lazio che riferisce quanto segue.

Il competente assessorato all'urbanistica e alla casa, nell'ambito dei poteri di controllo e vigilanza in materia di edilizia residenziale pubblica, ha predisposto un'ispezione presso il comune di Viterbo, la segreteria della commissione assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica *ex* articolo 8 della legge regionale n. 33 del 1987 e presso l'Ufficio dell'Istituto autonomo case popolari.

A seguito di detta ispezione, con nota del 20 gennaio 1999, venivano contestate al comune e allo IACP di Viterbo sia le procedure nell'assegnazione di alloggi di risulta non conformi a quanto disposto dalla legge regionale n. 33 del 1987 e che, in particolare contrastavano con l'articolo 12 e con l'articolo 1 della legge regionale n. 49 del 1995, sia le procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica comunali realizzati, acquisiti o recuperati dal comune ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 7 febbraio 1995, n. 118, convertito dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, benchè ricadenti nell'ambito di applicazione della legge regionale n. 33 del 1987.

Contestualmente veniva richiesto allo IACP di comunicare la disponibilità di alloggi di risulta, sia nel comune di Viterbo che nella provincia, oltre che al comune e alla competente commissione assegnazione alloggi come previsto dalla legge, anche all'assessorato competente della regione al fine della verifica della corretta applicazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 33 del 1987, sull'assegnazione degli alloggi, e di relazionare in merito alle future assegnazioni e consegne degli alloggi di nuova costruzione.

Il citato assessorato, con la nota richiamata, comunicava altresì al comune che, qualora questo non dovesse provvedere agli adempimenti previsti dal citato articolo 12 o lo facesse in modo difforme, si sarebbe data applicazione all'ultimo comma dello stesso ovvero nominando, in sostituzione, un commissario *ad acta* per l'espletamento della corretta procedura amministrativa in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Dal mese di marzo 1999, a seguito di tali contestazioni, lo IACP di Viterbo comunicava quindi anche alla regione, dettagliatamente e volta per volta, la disponibilità di alloggi di risulta nel comune di Viterbo adempiendo a quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 33 del 1987.

Il predetto assessorato comunica, infine, che dallo stesso periodo, per la riserva di alloggi a nuclei fmiliari in particolare emergenza abita-

tiva, vengono seguite le procedure previste dalla legge con la richiesta di autorizzazione da parte della giunta regionale.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
Mattioli

(22 dicembre 1999)

CAPALDI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che lavoratori di Viterbo della CIET ex ALCATEL hanno proclamato uno sciopero ad oltranza fino al 19 marzo e che i sindacati CGIL, CISL e UIL accusano la CIET che dopo aver rilevato due cantieri, a Viterbo e Montefiascone, nello scorso mese di ottobre, con l'impegno di fronteggiare la crisi nello specifico settore di lavoro e gestire i cosiddetti esuberi, avrebbe disatteso totalmente gli impegni assunti;

che la CIET si sarebbe poi totalmente defilata dal confronto e dalle trattative violando le norme contrattuali e l'applicazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro;

che al peggioramento delle condizioni di vita lavorativa all'interno dell'azienda ha corrisposto un grande senso di responsabilità dei lavoratori che hanno rinunciato alle ferie e ridotto l'orario di lavoro di circa 80 ore accettando anche la costituzione di un gruppo di 15 dipendenti che hanno lavorato ai confini con la Svizzera ed a Malpensa 2000;

che la CIET ha nel frattempo rilevato altri cantieri nel Centro e nel Nord Italia arrivando ad avere quasi 1.300 dipendenti;

che nonostante le reiterate richieste i sindacati dei lavoratori non riescono ad avere un confronto diretto con l'azienda e con la Telecom per conto della quale la CIET esegue i lavori nel settore degli appalti telefonici,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda immediatamente intervenire perchè vi sia un rapido confronto tra le parti con la mediazione del Governo nonchè disporre una immediata ispezione in tutti i cantieri della CIET e non solo in quello della provincia di Viterbo per verificare quanto segnalato dalle organizzazioni sindacali.

(4-14497)

(11 marzo 1999)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica quanto emerso dalle indagini esperite dalla direzione provinciale del lavoro di Viterbo.

La CIET spa, che da ottobre 1998 è subentrata alla ditta Alcatel, rilevando i cantieri operanti nella provincia di Viterbo, ha assunto tutto il personale dipendente da quest'ultima società, impegnandosi a rispetta-

re, fino al 31 dicembre 1999, il contratto integrativo aziendale stipulato dall'Alcatel con i lavoratori ed ha reinserito nel ciclo produttivo i lavoratori che si trovavano in trattamento di cassa integrazione.

In relazione agli impegni sottoscritti presso la locale prefettura, attinenti all'istituto della trasferta, è stato riferito che tutti i lavoratori trasferiti sono stati destinati in cantieri situati nella provincia di Viterbo. Tuttavia dal giorno 15 novembre 1999 due dipendenti sono stati nuovamente inviati fuori provincia ed i lavoratori tutti non sono contrari ad accettare questo tipo di incarico, considerando le oggettive difficoltà che l'azienda incontra, stante il continuo calo delle commesse Telecom che costituiscono circa il 90 per cento del fatturato CIET.

Una ventina di lavoratori sarebbero favorevoli alle dimissioni volontarie, purchè opportuamente incentivate.

L'azienda, al riguardo, sostiene che proprio in presenza delle difficoltà suddette non è in condizione di sopportare l'aggravio economico che i suddetti esodi incentivati comporterebbero, ma nello stesso tempo fa presente che uno snellimento dell'organico, di circa 20 unità, sarebbe auspicabile.

Da ottobre 1998 la CIET ha usufruito della cassa integrazione guadagni straordinaria per 31 persone a rotazione per circa 90 giorni, a zero ore.

Al momento sono rientrati nel ciclo produttivo pieno 12 lavoratori.

Da ultimo si comunica che nel mese di gennaio 2000 ci sarà, presso questo Ministero, un incontro tra la CIET ed i lavoratori per la verifica della cassa integrazione guadagni straordinaria già autorizzata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi

(23 dicembre 1999)

COLLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che risulta che numerose briglie dislocate lungo il decorso del torrente Rio Maggiore, che attraversa il paese di Porretta Terme (Bologna) per poi congiungersi con il fiume Reno, si troverebbero in pessime condizioni di conservazione;

che questo, unitamente all'aumento delle precipitazioni che si verificano durante il periodo invernale, rappresenta un pericoloso fattore di rischio per la popolazione del luogo, esposta al pericolo di tracimazione delle acque;

che sia l'amministrazione provinciale che regionale non sembrano essere interessate ad affrontare il problema,

si chiede di sapere se si intenda adottare provvedimenti per la messa in sicurezza del corso d'acqua in oggetto.

(4-14114)

(17 febbraio 1999)

Risposta. – I problemi segnalati nell'atto ispettivo di cui all'oggetto riguardano la sistemazione del torrente Rio Maggiore, affluente del fiume Reno, la cui attuazione è demandata alla regione Emilia-Romagna.

Per fornire notizie sono stati acquisiti elementi dall'Autorità di bacino del Reno.

La stessa Autorità comunica che sono attualmente previsti due interventi di sistemazione idraulica con ripristino della funzionalità di alcune briglie.

Il primo intervento, per il quale la stazione appaltante è il Servizio provinciale difesa del suolo di Bologna della regione Emilia-Romagna, è stato finanziato per 500 milioni con delibera CIPE 23 aprile 1997 ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 341 del 1995 e riguarda la ricostruzione di briglie e la risagomatura dell'alveo nel tratto in comune di Granaglione, a monte di Porretta Terme.

Tale intervento è stato appaltato ma mai consegnato alla ditta vincitrice per difetto dei presupposti amministrativi, e attualmente sono in corso le procedure per l'assegnazione dei lavori alla seconda ditta classificata.

Per quanto concerne il secondo intervento, affidato dalla regione alla comunità montana Alta e Media Valle del Reno, risulta compreso e finanziato per 450 milioni nel programma degli interventi di ripristino e prevenzione dei danni provocati dagli eventi alluvionali del giugno 1994. L'intervento in questione, redatto ai sensi della legge n. 265 del 1995, risulta in corso di esecuzione e riguarda il ripristino di due briglie nel tratto del Rio Maggiore che attraversa il centro abitato di Porretta Terme.

Secondo l'Autorità predetta con il completamento dei suddescritti interventi saranno risolti i problemi di sicurezza idraulica più rilevanti per l'abitato di Porretta Terme.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
Mattioli

(22 dicembre 1999)

CORRAO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che per accordo sindacale il personale scolastico in servizio all'estero può ottenere una nuova assegnazione nel limite del 50 per cento dei posti vacanti; pertanto, qualora in una sede i posti disponibili fossero due uno andrebbe al primo in graduatoria tra i docenti già in servizio all'estero e l'altro al primo in graduatoria tra i docenti che prestano servizio in Italia;

considerato che si può verificare il caso, ed è accaduto, che una sede abbia un solo posto disponibile, il Ministero degli affari esteri, in-

terpretando unilateralmente l'accordo sindacale, incarica il primo in graduatoria tra i docenti che prestano servizio in Italia;

tenuto conto:

di quanto è accaduto al professor Gerardo Bovenzi che, dopo aver vinto un concorso e aver insegnato per sette anni educazione musicale nella scuola media statale italiana a Madrid, nonostante avesse vinto altri due concorsi risultando primo assoluto in graduatoria sia per l'area linguistica francese che per quella spagnola, è stato costretto a tornare in Italia in quanto in ciascuna delle due aree è prevista una sola cattedra, una a Bruxelles e l'altra a Madrid;

che alla cattedra delle due sedi sono stati incaricati, rispettivamente, per l'area francese il terzo della graduatoria, per l'area spagnola il secondo in graduatoria,

l'interrogante chiede di sapere in base a quale accordo, intesa o disposizione interpretativa nel caso in cui una sede sia prevista una sola cattedra questa non debba essere assegnata preferibilmente al vincitore del relativo concorso.

(4-16807)

(20 ottobre 1999)

MONTAGNINO, RESCAGLIO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che l'accordo integrativo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, concernente il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, prevede che la destinazione all'estero di tale personale abbia luogo sulla base della posizione conseguita nelle graduatorie permanenti suddivise per codice di funzione: le destinazioni sono disposte ogni anno in relazione al numero di posti di contingente vacanti mentre il personale che, all'atto dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro, si trovi in servizio all'estero viene collocato, a domanda, nelle suddette graduatorie e può ottenere una nuova assegnazione solo al compimento del settennio di servizio all'estero ed entro il limite del 50 per cento dei posti annualmente vacanti;

che, a prescindere che non si comprende a chi viene attribuito il restante 50 per cento dei posti, è comunque evidente che le graduatorie in questione riguardano tutti i candidati senza alcuna distinzione tra quelli che prestano servizio in Italia e quelli che già svolgono servizio all'estero,

si chiede di conoscere:

le ragioni per le quali il professor Gerardo Bovenzi, collocatosi al primo posto in graduatoria per l'area linguistica di francese e al primo posto in graduatoria per l'area linguistica spagnola, è stato pretermesso, per l'area francese, al terzo in graduatoria e per l'area spagnola al secondo in graduatoria;

se, una volta riconosciuta l'illegittimità di tali assegnazioni, non si intenda annullare e procedere alla destinazione del professor Bovenzi ad una delle aree richieste.

(4-16635)

(6 ottobre 1999)

Risposta. (*) – Si premette che l'accordo successivo al contratto collettivo nazionale di lavoro/95 dell'11 dicembre 1996 – relativo al personale della scuola in servizio all'estero – all'articolo 5, commi 1 e 6, ha introdotto due novità rispetto alla precedente normativa al fine di garantire al personale scolastico in servizio all'estero una migliore conoscenza e pratica dell'attività didattica propria della scuola italiana.

Con l'articolo 5 dell'accordo successivo summenzionato al comma 1 si richiedono infatti tre anni di esperienza nelle scuole italiane per coloro che sono alla prima nomina all'estero. Con il successivo comma 6 si chiede l'interruzione, con almeno un anno di servizio in Italia, fra un precedente mandato settennale all'estero ed un nuovo incarico sempre all'estero.

L'interruzione del periodo di servizio all'estero, per effettuare una permanenza in Italia prima di ripartire, intende far recuperare valori e competenze propri della scuola italiana a persone che, se rimanessero nelle istituzioni scolastiche all'estero senza soluzione di continuità, perderebbero ogni reale contatto con la scuola italiana.

Nel testo del contratto è stata introdotta peraltro, al comma 7 del predetto articolo 5, una proroga – al principio generale del rientro per un anno – che permette al personale, in servizio all'estero al momento della entrata in vigore del contratto, di essere nuovamente nominato senza soluzione di continuità, ma solo entro il limite del 50 per cento dei posti disponibili, rimanendo gli altri posti in tal modo assicurati a docenti provenienti dall'Italia.

Tale limitazione al 50 per cento era indispensabile per non vanificare la norma principale e per evitare che la maggioranza del personale delle nostre scuole all'estero, ormai lontano dalla madrepatria talora da alcuni decenni, non avesse esperienza pratica dei processi riformatori che hanno investito, soprattutto negli ultimi anni, le nostre scuole.

Si chiarisce inoltre che la limitazione sopraddetta della misura del 50 per cento dei posti disponibili per i docenti graduati al termine di un precedente mandato, nel caso di un solo posto disponibile, non permette la nomina di un docente già all'estero in quanto ciò costituirebbe la copertura del 100 per cento dei posti disponibili. Pertanto deve intendersi che l'unico posto deve essere assegnato a un docente proveniente dall'Italia.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Poichè inoltre le graduatorie sono costituite per codice funzione (cioè per disciplina di insegnamento) e per area linguistica – per la quale viene specificatamente conseguita l'idoneità alla destinazione all'estero – la misura del 50 per cento viene applicata per ogni graduatoria così formata. Nè sarebbe possibile individuare il 50 per cento dei posti sommando indiscriminatamente i posti vacanti fra graduatorie diverse. In tal modo infatti verrebbe sconvolto il criterio di individuazione dei posti disponibili rispetto ad ogni singola graduatoria, che sono sempre resi noti con avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Ugualmente sarebbe stato sovvertito l'ordine delle nomine che è proprio di ogni graduatoria.

Nel caso in questione il professor Bovenzi al termine del settennio all'estero – 31 agosto 1999 – era primo sia nella graduatoria di area spagnola che di area francese. Tuttavia, in ciascuna delle due aree vi era un solo posto disponibile che è stato assegnato in entrambi i casi, ad un docente proveniente dall'Italia.

Non sono state pertanto illegittime le procedure di destinazione in questione in quanto rispettano le norme vigenti.

Il docente comunque non perde il primo posto in graduatoria che potrà finalmente far valere per le nomine del prossimo anno scolastico, e cioè al 1° settembre 2000, dopo la prescritta interruzione con un breve ritorno nella scuola metropolitana.

Da ultimo, si fa presente che in sede di dibattito parlamentare (atto Senato n. 4149, seduta del 5 ottobre 1999 in 3ª Commissione) è stato richiesto al Governo di «fissare limiti inderogabili per il servizio all'estero degli insegnanti di ruolo, in quanto la permanenza all'estero per un numero eccessivo di anni crea disservizi e ingiustificati privilegi».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Toia

(7 dicembre 1999)

COZZOLINO, DEMASI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che come riportato dalla stampa i lavoratori della ditta Pontello Costruzioni spa, preoccupati per la perdita del posto di lavoro, avevano nello scorso aprile proceduto all'occupazione del cantiere delle Ferrovie dello Stato e della casa comunale di Striano (Napoli);

che la situazione sarebbe degenerata a causa dell'accettazione del lavoro da parte della suddetta ditta, offerto dalle Ferrovie dello Stato con un ribasso del 37 per cento per il completamento della tratta Napoli-Salerno della linea dell'alta velocità;

che i rappresentanti sindacali sarebbero stati ricevuti dai funzionari dell'ufficio regionale del lavoro e per tutta la vicenda si sarebbe fortemente interessato il prefetto di Napoli;

che persiste allo stato attuale la gravità del disagio per numerose famiglie, per le quali si prospetta la perdita di ogni sostegno;

che molte di queste, residenti a Sarno ed in paesi limitrofi, sono state già provate dalla tragedia alluvionale del 5 maggio 1998,

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire secondo compiti e competenze per far luce su tutta la vicenda attivando nel contempo i necessari provvedimenti al fine di ripristinare tranquillità nelle famiglie interessate, in un territorio già affetto da problemi e da disoccupazione.

(4-14241)

(24 febbraio 1999)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica l'esito degli accertamenti esperiti dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli.

La Costruzioni Callisto Pontello spa con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze), in data 16 novembre 1998, comunicava alle organizzazioni sindacali ed alla direzione regionale del lavoro di Napoli, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, di voler procedere alla riduzione di personale nella misura di 114 unità su un totale di 152 in forza nel cantiere di Striano (Napoli).

La società motivava tale decisione con problematiche tecniche, organizzative ed amministrative.

Con verbale dell'11 gennaio 1999, redatto presso l'ACEN di Napoli, l'impresa e le organizzazioni sindacali concludevano la fase sindacale senza accordo.

In data 15 marzo 1999, con verbale sottoscritto presso la suddetta direzione regionale, la Pontello spa, nel far presente che le motivazioni che avevano dato origine all'attivazione della procedura di esubero erano degenerate al punto da determinare la risoluzione del contratto d'appalto con la committente Italferr spa, dichiarava l'impossibilità di attivare ammortizzatori sociali richiesti dalle organizzazioni sindacali e ciò anche per l'assoluta mancanza di collocazione del personale in esubero in altri cantieri.

Successivamente l'impresa, con nota del 19 marzo 1999, licenziava 106 operai comunicando alle organizzazioni sindacali che soltanto 10 lavoratori sarebbero stati utilizzati per le operazioni di messa in sicurezza delle opere ed attrezzature del cantiere.

Durante il corso delle trattative sindacali, poichè i lavoratori avevano messo in atto uno stato di agitazione presso il cantiere di Striano, la società informava il prefetto di Napoli, il commissariato di pubblica sicurezza, i carabinieri di Striano, la direzione regionale del lavoro di Napoli, le organizzazioni sindacali ed il sindaco di Sant'Anastasia di aver presentato in data 23 aprile 1999 denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli sullo stato di occupazione del cantiere e sugli episodi incresciosi e criminosi che non consentivano di realizzare le opere tese alla messa in sicurezza del cantiere ordinata dal sindaco di Sant'Anastasia.

Con riunioni del 26 e del 29 aprile 1999, rispettivamente presso la prefettura di Napoli e l'ACEN di Napoli, veniva definita l'impossibilità da parte dell'impresa di attivare, in favore dei lavoratori licenziati e non, l'intervento della cassa integrazione guadagni; inoltre, presso il commissariato di pubblica sicurezza di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) venivano definite le modalità per il pagamento delle spettanze ai lavoratori licenziati e le operazioni della messa in sicurezza del cantiere.

L'impresa Costruzioni Pontello spa, al momento, sta ultimando alcune delle piccole opere che impegneranno circa 20 lavoratori per circa un mese.

A conclusione di tali opere la ditta abbandonerà il cantiere di Striano per intervenuta risoluzione del contratto d'appalto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(23 dicembre 1999)

COZZOLINO, DEMASI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. – Premesso:

che i lavori di disinquinamento del bacino del fiume Sarno, dopo lunghissima attesa, starebbero per iniziare e specificatamente i depuratori dell'alto Sarno e del medio Sarno dovrebbero rappresentare il primo momento di intervento e per gli stessi le imprese avrebbero assunto personale idoneo;

che l'opera in questione, oltre alle ricadute di ordine ambientale, avrebbe dovuto affrontare anche problemi occupazionali, impiegando, dove possibile, qualificate maestranze locali per un impegno di spesa di diverse decine di miliardi;

che a detta della stampa e di molti disoccupati, era stato promesso ad una delegazione di senza lavoro che i posti sarebbero stati di loro appannaggio;

che gli stessi sarebbero rimasti fuori dall'occupazione, contrariamente alle assicurazioni precedentemente ricevute;

che tale situazione avrebbe determinato un legittimo stato di agitazione con conseguente protesta esplicitata con manifesti lungo le strade della cittadina di Scafati,

gli interroganti, preoccupati delle legittime richieste di tante famiglie che sarebbero state illuse e, poi, tradite, secondo un vecchio costume clientelare, chiedono al Ministro in indirizzo;

se non ritenga opportuno intervenire per individuare quali siano stati e quali siano i criteri di assunzione e se vi siano stati elementi di irregolarità;

se non ritenga necessario indagare sulle voci di promesse e di assicurazioni fino ad oggi non mantenute, su personaggi che, eventualmente, siano stati artefici di queste promesse e se, nel loro comportamento, siano individuabili azioni di *captatio benevolentiae* o di altra

natura. Nel contempo, gli interroganti chiedono al Ministro in indirizzo se non ritenga di porre in essere tutti i provvedimenti necessari per ristabilire la pace sociale, che non può essere presente di fronte a problemi gravissimi di disoccupazione.

(4-16175)

(14 settembre 1999)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica quanto emerso dagli accertamenti disposti dal servizio ispettivo della direzione provinciale del lavoro di Salerno.

I lavori relativi all'impianto di depurazione Scafati-Sant'Antonio Abate sono stati affidati all'associazione temporanea di imprese costituita dalla Coop Costruttori scalr con sede in Argenta (Ferrara) – impresa capogruppo –, dalla Termomeccanica spa con sede in La Spezia e dalla Ansaldo Acque spa con sede in Genova.

All'atto dell'ispezione, avvenuta in data 27 ottobre 1999, erano in corso di svolgimento le opere infrastrutturali relative alla viabilità interna ed esterna del cantiere nonchè quelle relative alle esecuzioni da campi di prova dei pali di fondazione sperimentale.

Gli operai impegnati nell'esecuzione dei suddetti lavori, 17 della Cooperativa Costruttori e 4 appartenenti ad una ditta specializzata in sondaggi, risultavano far parte dell'organico delle rispettive imprese prima dell'affidamento dei lavori.

Per quanto riguarda l'impianto di depurazione Angri-San Marzano-Sant'Egidio Montalbino si fa presente che i lavori di costruzione di tale impianto non sono ancora iniziati. Allo stato sono in corso le operazioni di esproprio delle aree interessate.

L'appalto dell'impianto di depurazione Nocera Superiore è stato affidato, invece, all'associazione temporanea di imprese costituita dalla impresa capogruppo Costruzioni Dondi spa con sede in Rovigo, dalla IBI Idroimpianti srl, dalla Impec di Napoli e dalla Watelplan srl di Belluno.

Durante l'ispezione del cantiere in parola, sito in località Starza del comune di Nocera Inferiore, sono stati trovati intenti al lavoro ed intervistati 9 operai, tutti dipendenti dell'impresa Dondi spa.

Dall'esame della documentazione esibita, riscontrata con le dichiarazioni rilasciate in sede di accesso ispettivo, sono state accertate violazioni all'articolo 9-*bis* della legge n. 608 del 1996.

In particolare è stato rilevato che 2 lavoratori avevano iniziato a prestare la loro opera in data anteriore a quella risultante dai libri paga e matricola e a 4 dipendenti non è stata consegnata, all'atto dell'immissione al lavoro, la dichiarazione contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola.

Per dette infrazioni è stata attivata la relativa procedura sanzionatoria.

La grande rilevanza delle opere appaltate ha suscitato, in una zona in cui il tasso di disoccupazione è alto, speranze di occupazione.

Il problema di concretizzare le aspettative occupazionali è stato oggetto di dibattito in una riunione tenutasi presso la prefettura di Napoli in data 25 settembre 1999.

Tale riunione ha visto la partecipazione, oltre che dei prefetti delle due province, anche dei sindaci dei comuni in cui ricadono le opere da realizzare, dei sindacalisti e dei responsabili delle imprese appaltatrici.

Sono stati affrontati i diversi aspetti del problema occupazionale, pervenendo alla formulazione di «raccomandazioni», rivolte alle imprese, di farsi carico della esigenza di destinare una consistente quota di assunzioni ai lavoratori delle stesse aree interessate dalle opere.

Oltre il suddetto incontro non vi sono state ulteriori iniziative. È imminente, comunque, un intervento della prefettura di Salerno che, come concordato nella riunione di Napoli, limitatamente all'area territoriale di propria competenza, dovrà farsi promotore degli incontri tra le parti finalizzati alla definizione dei piani di assunzioni, all'interno dei quali garantire quote di manodopera locale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi

(15 dicembre 1999)

CURTO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e per le politiche agricole.* – Premesso:

che in data 29 agosto 1998 una tromba d'aria con una forte grandinata ha investito il territorio Brindisino;

che il violento evento atmosferico ha causato notevoli danni alle colture ed alle strutture rurali ed agricole,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non intendano attivarsi affinchè vengano subito erogati i fondi previsti dalla legge n. 185 del 14 febbraio 1992;

se non intendano emanare idonei provvedimenti tesi ad un recupero e ad una immediata ripresa nel settore agricolo.

(4-12769)

(14 ottobre 1998)

Risposta. – In merito alla interrogazione in oggetto indicata si premette che la problematica in questione esula dalle competenze istituzionalmente attribuite allo scrivente Dicastero.

La regione Puglia, interpellata in merito dallo scrivente, ha fatto presente che in seguito all'evento calamitoso del 29 agosto 1998, con delibera di giunta regionale n. 4084 del 26 novembre 1998 in attuazione dell'articolo 2 della legge n. 185 del 1992, ha formulato al Ministero per le politiche agricole la proposta d'emanazione del decreto di decla-

ratoria dell'eccezionalità dell'evento e, in data 23 dicembre 1998, il decreto veniva emesso dal succitato Ministero e, quindi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1999.

In particolare, le provvidenze da concedere previste dalla citata delibera n. 4084, comprese fra quelle previste dagli articoli 3 e 4 della summenzionata legge n. 185 sono:

contributi in conto capitale ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale fino a 3 milioni di lire, elevabili a 10 milioni per le aziende che abbiano subito danni a impianti di colture protette, per la ricostruzione dei capitali di conduzione;

prestiti a tasso agevolato e ad ammortamento quinquennale, per la ricostruzione dei capitali di conduzione;

prestiti quinquennali d'esercizio erogati a tasso agevolato;

concessione di mutui decennali, a tasso agevolato, per il ripristino, la ricostruzione e la conversione delle strutture fondiarie aziendali; in alternativa, concessione di contributi in conto capitale;

prestiti quinquennali d'esercizio, a tasso agevolato, a favore delle cooperative che abbiano subito danni finanziari a causa delle minori entrate conseguenti alle riduzioni dei conferimenti di soci, titolari d'aziende danneggiate dagli eventi calamitosi;

proroghe, a tasso agevolato, delle scadenze delle rate di credito agrario e di miglioramento, fino all'erogazione del prestito di esercizio di cui al punto 3), per una sola volta e per non più di 24 mesi.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
Mattioli

(22 dicembre 1999)

DE LUCA Athos, SARTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nei giorni scorsi sono stati rinviati a giudizio per la strage di piazza Fontana tre neofascisti: Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi e Giancarlo Rognoni;

che il rinvio a giudizio è basato in notevole parte sull'inchiesta svolta dal giudice istruttore Guido Salvini il quale ha portato alla luce la cellula veneziana di Ordine nuovo indicata come responsabile della strage del 12 dicembre 1969;

che il giudice Salvini ha dato un contributo fondamentale, con la sua indagine, anche al procedimento che riguarda Gianfranco Bertoli e la strage davanti alla questura di Milano;

che nel corso della sua inchiesta il giudice istruttore Guido Salvini è stato più volte al centro di attacchi volti a minare la sua credibilità e la credibilità della sua indagine, basti ricordare l'esposto presentato da uno degli imputati, Carlo Maria Maggi, contro il capitano Giraudo e il dottor Salvini, esposto che ha bloccato per parecchio tempo

l'indagine provocando un danno enorme all'accertamento della verità sulla strage;

che il dottor Salvini si è trovato fino ad ora a dover far fronte, con difficoltà enormi, anche alla mole di lavoro ordinario, e questo nonostante la delicatezza e la complessità dell'indagine sulle trame eversive di destra fosse tale da consigliare che il dottor Salvini non fosse gravato dalle pratiche ordinarie;

che il dottor Salvini ha chiesto con numerose note ai superiori di essere agevolato nel suo compito, senza mai ottenere risultati, costringendolo così a non godere delle ferie per cinque anni all'unico scopo di continuare l'inchiesta;

che nonostante tutte queste difficoltà il giudice istruttore Guido Salvini è riuscito a condurre a termine una indagine che ha riversato i suoi frutti in due processi, quello per la strage di piazza Fontana e quello per la strage davanti alla questura di Milano;

che questi meriti sembrano non valere nulla dal momento che presso il Consiglio superiore della magistratura si continuano ad aprire procedimenti disciplinari contro il magistrato milanese che ha il merito di aver fatto luce più di altri sulla strage di piazza Fontana e sulle trame eversive nere;

che attualmente il dottor Salvini risulta incolpato per violazione dell'articolo 18 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511, perchè, secondo il capo di incolpazione «quale estensore della sentenza-ordinanza in data 3 febbraio 1998 relativa al procedimento penale (n. 2/92 FRGGI) a carico di Rognoni Giancarlo ed altri avrebbero inserito nel contesto di detto provvedimento una specie di preambolo con espressioni polemiche e sconvenienti verso i magistrati dirigenti il tribunale di Milano, affermando testualmente: «Purtroppo il lavoro di indagine è stato contrassegnato da ostacoli e incomprensioni che ne hanno ostacolato per lunghi tratti lo svolgimento e in certi momenti messo addirittura in pericolo la sua conclusione. Scarsissimo è stato il sostegno dei dirigenti del tribunale di Milano, nelle sue varie articolazioni, in ordine agli sviluppi dell'indagine e alla necessità di garantire le condizioni obiettive che ne consentissero la prosecuzione con i migliori risultati. A fronte di decine di segnalazioni scritte di questo ufficio vi è stato soltanto silenzio, come se la presente istruttoria non esistesse e a questo ufficio, che ha sempre svolto in forma integrale anche l'attività di giudice per le indagini preliminari, non dovesse essere affidato un carico complessivo di lavoro che tenesse conto, almeno in parte, delle due funzioni svolte contemporaneamente per anni»;

che secondo l'atto d'incolpazione, con l'inserzione di detto preambolo nel testo dell'atto giudiziario il dottor Salvini si sarebbe reso immeritevole della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere, compromettendo così il prestigio delle funzioni giudiziarie esercitate»;

che paradossalmente viene incolpato chi lamenta di non aver avuto aiuto e non chi invece è mancato nel fornire supporto all'azione

giudiziaria di un magistrato che ha dato notevoli risultati sotto il profilo dell'accertamento della verità,

si chiede di sapere che cosa intenda fare il Ministro di grazia e giustizia per tutelare il giudice istruttore Guidi Salvini.

(4-15628)

(23 giugno 1999)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che l'azione disciplinare nei confronti del dottor Guido Salvini, giudice del tribunale di Milano, in ordine all'episodio evocato è stata promossa dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione.

La decisione sull'iniziativa spetta al Consiglio superiore della magistratura, la cui sezione disciplinare ha fissato l'udienza di trattazione per il 24 marzo 2000.

Il Ministro della giustizia
Diliberto

(21 dicembre 1999)

DEMASI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze.* – Premesso:

che, interpretando liberamente la legge n. 142 del 1990, l'amministrazione comunale di Salerno ha costituito società miste per la gestione di servizi precedentemente affidati a cooperative di lavoratori;

che talune cooperative assunte nelle società per azioni quali soci di minoranza erano – all'atto della costituzione – debitrici nei confronti del comune di Salerno di somme ingenti:

che la irrituale costituzione delle società per azioni miste sarebbe stata giustificata, dall'amministrazione comunale, con la necessità di trovare sbocchi occupazionali per i lavoratori il cui futuro non sarebbe stato assicurato dalle cooperative;

che la gestione delle società miste non si è rivelata particolarmente felice come denunziato in consiglio comunale dai consiglieri dell'attuale minoranza;

che la situazione di sofferenza delle società miste sarebbe aggravata dalla mancanza di versamento dei contributi a favore dei lavoratori dipendenti;

che tali colpevoli omissioni sono state denunziate nel consiglio del 9 ottobre 1998 da un consigliere comunale il quale ha imputato ad alcune società per azioni la omissione totale e, ad altre, la omissione parziale della contribuzione;

che da notizie in possesso dello scrivente, sembra che gli amministratori delle società per azioni si siano resi responsabili anche di vio-

lazione della legge n. 482 del 1968 in quanto non avrebbero provveduto a coprire i posti riservati alle categorie protette,

si chiede di conoscere:

se si intenda accertare eventuali responsabilità dell'amministrazione comunale di Salerno che, all'atto della costituzione delle società per azioni miste, non ha provveduto a bandire una gara per la individuazione dei soci di minoranza;

se si intenda accertare la consistenza dei debiti delle cooperative che gestivano i servizi prima che le stesse fossero accettate nelle società miste:

se si intenda accertare le ragioni delle perdite fatte registrare, nel corso della breve vita, dalle società miste per la gestione di servizi nella città di Salerno;

se si intenda accertare la fondatezza dei rilievi, mossi nel consiglio comunale dell'8 ottobre 1998, circa l'omesso versamento degli oneri previdenziali da parte degli amministratori delle società:

se si intenda, su tali eventuali omissioni, sollecitare all'INPS di Salerno i necessari controlli nei confronti delle società miste a maggioranza pubblica e nei confronti dello stesso comune di Salerno;

se si intenda accertare la fondatezza della notizia di violazione della legge n. 482 del 1968 (tutela delle categorie protette) da parte delle società per azioni a capitale misto pubblico-privato che gestiscono i servizi nella città di Salerno;

se si intenda accertare l'eventuale copertura delle riserve di cui alla legge n. 482 del 1968 con personale non rientrante nelle categorie previste dalla legge;

se, infine, si ritenga necessario un approfondito accertamento della gestione della spesa generale presso il comune di Salerno.

(4-12765)

(14 ottobre 1998)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente, in via preliminare, che il comune di Salerno, per la gestione dei servizi di custodia di autoveicoli, per il risanamento ambientale e la pulizia di aree comunali e per la fornitura di servizi a carattere assistenziale, ha costituito tre società per azioni, denominate, rispettivamente, Salerno solidale, Salerno mobilità e Salerno pulita. La Salerno solidale spa, costituita con la partecipazione del comune di Salerno, della società cooperativa a rl Mariconda e della società cooperativa a rl Solidarietà sociale, occupa 102 lavoratori, tutti ex dipendenti delle predette cooperative.

La società provvede a trasmettere mensilmente i modelli MD 10/M all'INPS ed assoggetta, inoltre, al contributo del 10 per cento gli emolumenti deliberati per il compenso al presidente e agli organi del consiglio di amministrazione.

La Salerno mobilità spa, costituita con la partecipazione maggioritaria del comune di Salerno e con la partecipazione di società cooperative già affidatarie dei suddetti servizi, ha un organico di 120 unità.

L'INPS, in proposito ha comunicato che la società, entro i termini di legge, ha provveduto a denunciare le retribuzioni registrate sui fogli paga in favore del personale iscritto ai libri matricola aziendale ed ha effettuato il pagamento dei relativi contributi.

Per quanto riguarda, infine, la Salerno pulita, con un organico di 154 unità, è risultato che le retribuzioni denunciate a libro paga mensilizzate sono risultate conformi a quelle registrate nelle buste paga e a quelle assoggettate a contribuzione.

I rendiconti mensili risultano tutti pagati; in particolare, in data 15 ottobre 1998 la società ha provveduto a regolarizzare a mezzo modelli 10/V, la propria esposizione debitoria nei confronti dell'INPS, dovuta a differenze contributive riferite ai mesi di luglio ed agosto 1998 e scaturite da errore di elaborazione dati.

Tutte e tre le società, sottoposte a verifica ispettiva da parte dell'INPS di Salerno, sono risultate in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. Non altrettanto può dirsi per quanto attiene all'osservanza degli obblighi previsti dalle legge n. 482 del 1968.

Infatti, nessuna delle società in parola ha provveduto, pur essendo obbligata ad assumere invalidi o altri aventi diritto, a farne richiesta alla direzione provinciale del lavoro competente.

Per tale infrazione il servizio ispezione del lavoro di Salerno ha deferito al procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Salerno i legali rappresentanti delle società.

Si rappresenta, infine, che le predette società hanno presentato alla direzione provinciale del lavoro di Salerno, per l'anno 1999, istanza di sospensione degli obblighi occupazionali derivanti dalla legge n. 482 del 1968, ai sensi della circolare ministeriale n. 64 del 1996.

Per Salerno pulita la richiesta è stata accolta relativamente al periodo dal 1º gennaio 1999 al 31 agosto 1999 con decreto del 6 agosto 1999, in considerazione della riduzione generalizzata dell'orario di lavoro fino al 30 giugno 1999 e visto il verbale di accordo sindacale del 5 gennaio 1999.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(15 dicembre 1999)

DI PIETRO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la chiusura della fabbrica della COPMES-Sud di Scafati (Salerno), ex Alcatel, nell'aprile 1998, ha colpito duramente i circa 240 dipendenti dello stabilimento che da cinque mesi non percepiscono alcun

stipendio ed ai quali recentemente è stata negata anche la cassa integrazione;

che la situazione di precarietà lavorativa delle maestranze coinvolge direttamente circa 200 famiglie, tra l'altro in maggioranza monoreddito, che all'improvviso si sono viste private dell'unica fonte di sostentamento;

che la protesta dei dipendenti della COPMES-Sud è recentemente sfociata all'interno della fabbrica di via Catalano, alla periferia di Scafati, in violenti tafferugli che hanno coinvolto anche operai di altre aziende, portando diversi manifestanti a rivolgersi alle cure dell'ospedale cittadino;

si chiede di sapere quali iniziative intenda prendere per garantire una rapida e opportuna soluzione della vertenza, tenuto conto delle giuste rivendicazioni dei lavoratori della COPMES-Sud che si sentono raggirati dalla strategie aziendali e occupazionali della citata fabbrica e considerato anche l'impatto sociale deflagrante che avrebbe la chiusura definitiva della fabbrica di Scafati.

(4-16180)

(14 settembre 1999)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, dalle indagini esperite dalla direzione provinciale del lavoro di Salerno è emerso quanto segue.

La Copmes Sud, azienda addetta al taglio e alla produzione del vetro, sorta a seguito della dismissione della propria attività da parte dell'Alcatel Cavi di Scafati, con l'assorbimento di 240 operai ex Alcatel, sta attraversando un periodo di profonda crisi strutturale ed organizzativa.

Le recenti vicissitudini di carattere giudiziario che hanno interessato i vertici amministrativi della società hanno lasciato senza stipendio l'intera maestranza.

In data 29 luglio 1999 si è tenuto un incontro alla presidenza della task force tra il sindaco del comune di Scafati, il presidente della stessa task force, le rappresentanze sindacali locali e nazionali, l'amministratore delegato dell'Alcatel Cavi, per fare il punto della situazione a seguito dei noti fatti giudiziari.

Successivamente il dottor Tirittico, presidente del consiglio di amministrazione della Copmes Sud, nella riunione svoltasi presso la suddetta direzione provinciale del lavoro, in data 24 settembre 1999, ha dichiarato che farà richiesta autonoma di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Si fa presente, poi, che il citato ufficio, aderendo ad una richiesta inoltrata dal presidente del consiglio d'amministrazione della società in parola, ha convocato il giorno 5 ottobre 1999 le parti sociali interessate, al fine di pervenire ad una soluzione della vertenza. In tale riunione risultava assente ingiustificato il rappresentante aziendale.

Da ultimo, si rappresenta che la quasi totalità dei lavoratori della predetta società, in tempi diversi, a decorrere dal mese di agosto 1999, ha chiesto l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, così come modificato dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 80 del 1998, per rivendicazioni di natura salariale, attinenti ai mancati pagamenti da parte dell'azienda delle retribuzioni relative ai mesi da aprile a luglio 1999.

Fissate le sedute, il rappresentante legale della azienda non si è presentato né ha giustificato in alcun modo la propria assenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(15 dicembre 1999)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il Ministero delle finanze ha annunciato l'emissione di un'ennesima ondata di milioni di «cartelle pazze» (cioè notificazioni – ingiunzioni al pagamento non dovuto di imposte) giungendo a precisare come, pur nella consapevolezza dell'infondatezza della maggior parte di tali notificazioni – ingiunzioni, l'apparato fiscale tributario, al cui funzionamento sono devolute dall'erario risorse non irrilevanti, non è in grado di apportare correttivi preventivi;

che le precedenti esperienze della collettività nazionale in materia di «cartelle pazze» provano come i correttivi a posteriori predisposti dal Ministero delle finanze non possono definirsi per i destinatari delle «cartelle pazze» privi di oneri in termini sia economici sia di perdite di tempo;

che sulla base di informazioni provenienti dalla Direzione centrale per la riscossione del Ministero delle finanze, ulteriori ondate di «cartelle pazze» sono previste per l'autunno 1999 e per la primavera 2000 e che non sussiste alcuna premessa per affermare che successivamente i contribuenti italiani non saranno perseguitati con altre ondate di queste illegali notificazioni – ingiunzioni fiscali,

si chiede di conoscere se si ritenga ammissibile il protrarsi all'infinito di queste forme di terrorismo fiscale e senza che il Ministro delle finanze nè altri componenti del Governo adottino appropriati correttivi a priori e dispongano rigorosi accertamenti nei confronti dell'operato del direttore centrale per la riscossione del Ministero delle finanze, di altri dirigenti dell'amministrazione finanziaria nonchè di società concessionarie di servizi e di altri soggetti responsabili del protrarsi delle segnalate intollerabili disfunzioni di un complesso burocratico il quale, indipendentemente dal fatto che da decenni dispone di risorse senza risparmio, conserva un'inefficienza di cui la collettività nazionale sopporta le conseguenze in modo ripetitivo ed inammissibile.

(4-15619)

(23 giugno 1999)

Risposta. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante lamenta il protrarsi di intollerabili disfunzioni relative alla previsione, oggetto di una esternazione attribuita alla amministrazione finanziaria, di una imminente ondata di cosiddette «cartelle pazze», che verranno notificate ai contribuenti nell'autunno del 1999 e nella primavera del 2000.

In via preliminare, è opportuno precisare che non si è a conoscenza di annunci da parte dell'amministrazione finanziaria circa l'emissione di una ennesima ondata di «cartelle pazze», e cioè di notificazioni-ingiunzioni al pagamento non dovuto di imposte.

Viceversa, risulta che le allarmanti notizie riportate sulla stampa alcuni mesi fa in ordine al numero delle cartelle di pagamento da notificare siano state prontamente rettificate dall'Ascotributi.

Ciò premesso, il competente Dipartimento delle entrate ha evidenziato che, al fine di rispettare la previsione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di conseguire l'obiettivo strategico indicato nella direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione dell'esercizio finanziario per l'anno 1999, è stato predisposto un piano operativo per il recupero dell'arretrato nell'attività di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

Precisamente, secondo le previsioni del piano operativo, entro il 30 settembre 2000 saranno ultimate le attività di controllo formale delle dichiarazioni relative agli anni d'imposta 1997 e precedenti. Di conseguenza, nel corso degli anni 1999, 2000 e 2001 saranno liquidati tutti i rimborsi d'imposta spettanti e saranno emesse le cartelle esattoriali di pagamento relativamente alle imposte risultanti dovute e non pagate.

Il numero delle cartelle esattoriali che saranno notificate entro il 2001 (così come il numero dei rimborsi liquidati) sarà prevedibilmente consistente, in quanto riferite alle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto relative ad alemno cinque annualità.

Tale circostanza non giustifica, comunque, l'allarmata previsione di cartelle ritenute «pazze», cioè supposte prive di fondamento giuridico, anche in considerazione del fatto che, nella predisposizione del piano operativo e delle procedure di controllo, sono stati previsti specifici controlli di qualità e misure precauzionali per evitare appunto l'emissione di atti non correnti.

Inoltre, sarà fornito un adeguato servizio di assistenza e di informazione ai contribuenti interessati.

Il Ministro delle finanze

Visco

(17 dicembre 1999)

DUVA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che emerge dalla comune valutazione degli organi d'informazione e degli esperti della materia che il prodursi dei recenti, spaventosi episodi in danno dell'infanzia impongono una severa riflessione su come strutture pubbliche e comportamenti sociali diffusi – al di là delle enunciazioni di bandiera – abbiano realmente operato in difesa delle generazioni più giovani;

che è necessaria una decisa svolta in questo campo, a cominciare da un rafforzamento delle misure di prevenzione contro la violenza e gli abusi sui minori;

che l'efficacia delle misure normative e amministrative già recentemente adottate o in via di approvazione può essere fortemente accresciuta da una più precisa conoscenza dei fenomeni sui quali si intende intervenire;

considerato:

che, secondo il parere degli esperti (come si rileva da un recentissimo saggio di uno specialista, il dottor Antonino De Arcangelis), la elaborazione e la diffusione di dati statistici relativi all'infanzia – sia dal punto di vista sanitario, sia da quello sociale – presentano limiti in contrasto con l'esigenza di rafforzare il corredo informativo sullo stato del settore;

che, altresì, tali limiti si riflettono negativamente sulla conoscenza della evoluzione di alcune patologie infantili e sulla imperfetta o troppo ritardata valutazione degli effetti delle «migrazioni terapeutiche», assai rilevanti nell'ambito dell'infanzia, con conseguenze dannose per quanto riguarda una corretta distribuzione territoriale degli interventi e delle risorse disponibili fra Nord e Sud del paese,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno potenziare il momento informativo relativo all'infanzia istituendo un «osservatorio dell'età evolutiva»;

se, conseguentemente, non appaia opportuno sollecitare l'Istat a prendere tempestivamente l'iniziativa di creare una simile struttura nel proprio ambito, anche allo scopo di rendere più coordinate le azioni di difesa dell'infanzia da assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, da parte dello Stato e delle regioni.

(4-08712)

(2 dicembre 1997)

Risposta. – Con la legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante «Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia», è stato istituito. presso il Dipartimento per gli affari sociali, l'Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza.

L'Osservatorio, in base all'articolo 2 della citata legge n. 451 del 1997, ha il compito di predisporre ogni due anni il Piano nazionale di azione di interventi a tutela dei soggetti in età evolutiva e di prevederne

le modalità di finanziamento, di predisporre ogni due anni la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia, nonchè di predisporre lo schema sulla base del quale il Governo presenterà il rapporto alle Nazioni Unite sull'applicazione della Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo, *ex* articolo 44 della Convenzione stessa.

È opportuno ricordare, inoltre, che l'articolo 3 della citata legge n. 451 del 1997 stabilisce che l'Osservatorio si avvalga del Centro nazionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza di cui individua le funzioni. In particolare il Centro raccoglie e pubblica tutta la normativa e la documentazione inerente i soggetti in età evolutiva, realizza ricerche ed effettua la mappatura dei servizi esistenti sul territorio, formula proposte, progetti pilota e promuove la conoscenza degli interventi alle amministrazioni pubbliche, eccetera.

Al Centro nazionale sono attribuite specifiche competenze anche sulla base dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», cui si è data attuazione con decreto del 2 dicembre 1997. In particolare esso svolge attività di informazione e promozione mediante la realizzazione di una banca dati dei progetti realizzati, favorendo la diffusione delle conoscenze e la qualità degli interventi, offrendo moduli di formazione per amministratori locali ed operatori di servizi pubblici e privati, finalizzati ad un'adeguata conoscenza dei bisogni dell'età evolutiva.

Infine, per quanto concerne l'Istat, si fa presente che la citata legge n. 285 del 1997, all'articolo 1, comma 2, coinvolge attivamente il detto Istituto, assumendo i dati da esso rilevati sulla popolazione minorile, ai fini della ripartizione delle risorse.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale
Turco

(23 dicembre 1999)

FILOGRANA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che all'interrogante è giunta notizia di una vicenda di separazione personale tra coniugi tra l'avvocato Michele Catalano, del foro di Milano, e la signora Patrizia Papavero, sfociata solo di recente in una sentenza di divorzio contenzioso resa dal tribunale di Milano;

che l'esito della vicenda giudiziaria riguardante i soggetti sopra indicati ha portato al riconoscimento, da parte del tribunale di minorenni di Milano, dell'inidoneità della madre a fungere da affidataria della minore Valentina, attualmente di 14 anni, figlia della coppia, e della necessità, per la salute fisica e psichica di questa, di affidare la stessa ai servizi sociali del comune di Milano;

che nonostante tale statuizione in ordine all'affido della minore, il tribunale stabiliva che la minore dovesse rimanere presso la casa della madre, nonostante una consulenza tecnica del pubblico ministero avesse

definito la madre una persona simbiotica, che pensa solo a sè ed il padre una figura rassicurante e protettiva;

rilevato:

che la vicenda giudiziaria che interessa la minore si è originata dalla volontà del padre della stessa di sottrarre la bambina da una situazione di vita totalmente inadatta alle sue esigenze di crescita, alla luce di numerose indagini sociali svolte nel corso delle cause;

che il padre della minore, noto avvocato penalista del Foro di Milano, con costante frequentazione, per motivi di natura professionale, dei giudici del tribunale di Milano, ha rilevato numerose irregolarità ed incongruenze nella gestione delle procedure di verifica delle condizioni di affido e dei conseguenti giudizi di riesame delle decisioni assunte;

che le iniziative giudiziarie assunte dal padre della minore, di natura sia penale che civile, sono finalizzate ad ottenere conferma della sostanziale, – ed acclarata anche attraverso perizie *ad hoc* – inidoneità della madre a svolgere il proprio ruolo genitoriale;

che tali azioni hanno confermato la circostanza denunciata, sottolineando, nel contempo, come la bambina fosse affetta da gravi disturbi comportamentali dovuti alla mancanza di serenità nell'ambiente in cui viveva e tuttora vive, tanto da far scrivere ad un noto psichiatra incaricato di analizzare la vicenda che dalla fanciulla sono da attendersi eventuali terribili patologie psichiatriche;

che a seguito di tale situazione, il tribunale dei minori di Milano in data 30 luglio 1996 ha disposto il semiconvitto della minore presso l'Educandato Setti Carraro di Milano, al fine di evitarle un contatto continuativo con la madre, riservando tuttavia la decisione sull'affidato della bambina ad un distinto organo collegiale, che, in data 8 ottobre 1996 ha tolto l'affido della minore alla madre rimettendolo al comune di Milano, attraverso gli assistenti sociali, ma mantenendo la minore stessa ancora presso l'abitazione della madre;

che nel corso degli anni seguenti, e sino ad oggi, la minore ha continuato a vivere presso la madre, con facoltà del padre di tenerla con sè per brevi periodi ed ha costantemente manifestato problematiche di relazione e problemi di salute via via sempre più gravi:

che, nonostante le contiune sollecitazioni da parte del padre a vedersi affidata la minore, sollecitazioni determinate dalle precarie condizioni in cui la stessa vive, nessun organo giudicante ha mai provveduto in tal senso;

che, attualmente, la minore versa in accertate serie condizioni di salute, aggravate dalla circostanza che i servizi sociali del comune di Milano non effettuano controlli sulla sua salute, come peraltro affermato anche dagli stessi assistenti sociali; in particolare, è stato accertato che la bambina viene esclusivamente curata, grazie agli interventi materiali ed economici del padre, avendo la madre omesso di prestarle le necessarie cure finalizzate ad un intervento di adenoidectomia resosi necessario sin dal 1991;

che lo stato di trascuratezza nelle cure mediche nei confronti della minore ha determinato l'insorgenza di un'accertata, e non debitamente curata, infezione otorinolaringoiatrica, con titolo antistreptolisinico di molto superiore al massimo dei valori ammessi, in virtù di indagini mediche espressamente (e contro le prescrizioni contenute nel decreto del presidente del tribunale dei minori) fatte effettuare dal padre della minore presso professionisti privati;

che, mancando ulteriori strumenti di riesame, il padre ha sottoposto la questione anche alla Corte europea dei diritti dell'uomo, presso la quale il giudizio è tuttora pendente (ricorso n. 34706/97 Catalano Michele e Valentina contro Italia);

che sussistono tuttora motivi fondati di serio pregiudizio alle ragioni della minore, che non possono essere utilmente presi in considerazione da un organo giurisdizionale;

che non appaiono corrette le procedure di valutazione e la composizione dei collegi giudicanti nella vicenda, poichè:
in sede di decisione sull'affidamento della minore, la pratica è sempre stata affidata ad un solo giudice, assai conosciuto – per motivi di carattere professionale – dal padre della minore;

già pendente il giudizio sull'affidamento, è stato conferito incarico di effettuare una perizia psichiatrica per valutare la situazione ad un perito psicologo non iscritto all'albo dei consulenti del tribunale di Milano, assumendosi del tutto arbitrariamente ed in modo infondato che tutti gli iscritti fossero già stati interessati della vicenda;

sussistono legami di amicizia tra alcuni giudici componenti del collegio giudicante del tribunale dei minori di Milano ed i patrocinatori di una delle due parti, una delle quali moglie di un noto magistrato: tale situazione ha determinato il totale disconoscimento delle risultanze delle consulenze tecniche disposte nel corso dei diversi gradi di giudizio;

che trattasi di una questione delicatissima, nella quale le ripercussioni sulla salute fisica e psicologica di una giovane sono diretta conseguenza delle vicende processuali e delle decisioni contraddittorie dei giudici,

considerata e stante la grave situazione venutasi a creare, l'interrogante chiede di conoscere:

se siano state adottate tutte le cautele processuali e procedurali del caso, da parte dei giudici del tribunale e della corte – sezione minori – di Milano chiamati a valutare la situazione ed in particolare se eventuali legami di conoscenza tra organi giudicanti e soggetti personalmente coinvolti abbiano potuto influire sull'adozione di soluzioni difformi rispetto a quelle prospettate e caldeggiate dai professionisti incaricati di stilare le consulenze tecniche;

se l'adozione di un provvedimento di revoca dell'affidamento di un minore possa ritenersi compatibile con il mantenimento del domicilio dello stesso nel luogo di residenza dello stesso, presso il medesimo genitore al quale l'affidamento è stato revocato;

se, da ultimo, le prescrizioni fornite dal tribunale dei minori di Milano in ordine alla sorveglianza, da parte dei servizi sociali, sulla vita e sulla salute della minore siano state puntualmente rispettate nell'interesse esclusivo della minore e nella negazione di ciò quale sia stata la ragione.

(4-14838)

(9 aprile 1999)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che le competenti articolazioni ministeriali, richieste di elementi di conoscenza e valutazione in merito alla vicenda, hanno rappresentato quanto segue.

Il contesto in cui si inseriscono i fatti riferiti dall'onorevole interrogante è rappresentato dalla controversia, pendente davanti all'autorità giudiziaria di Milano, che ha visto contrapposti gli ex coniugi Michele Catalano e Patrizia Papavero per l'affidamento della figlia minorenne.

Dalla documentazione acquisita dagli uffici interessati e dalle valutazioni espresse in proposito dalle articolazioni ministeriali a ciò preposte emerge l'aspra conflittualità fra i genitori, nonchè l'accesa emotività che caratterizza il comportamento del Catalano nella vicenda in questione.

A tale proposito è sufficiente richiamare le affermazioni contenute nella sentenza della corte di appello di Milano del 23 giugno 1998, con cui i giudici di secondo grado, chiamati a decidere sul reclamo proposto dallo stesso Catalano avverso il decreto del tribunale per i minorenni di Milano dell'11 novembre 1997 (con il quale si confermava l'affidamento della bambina al comune di Milano incaricato di mantenerla in semiconvitto, presso l'Istituto Setti Carraro, con uguale possibilità di frequenza per il padre e la madre), sostengono che «il decreto del tribunale costituisce un provvedimento assolutamente equilibrato e imparziale, perfettamente in linea con le risultanze istruttorie» e che «il predetto provvedimento appare ispirato e proiettato verso l'unico obiettivo perseguibile, rappresentato dalla corretta crescita della bambina».

Per quanto emerge poi dalla lettura della copiosa documentazione acquisita e come confermato anche in sede penale in relazione a denuncia presentata dal Catalano per la conduzione dell'istruttoria in primo grado, va evidenziato l'estremo equilibrio che ha caratterizzato la decisione sia del tribunale minorile che della corte di appello di Milano, tendenti a creare per la minore, già notevolmente segnata dalla grave situazione di conflitto fra i genitori, un referente equidistante e diverso rispetto a questi ultimi.

In merito alle doglianze formulate nell'interrogazione circa la trascuratezza della madre nell'assistenza alla figlia per quanto attiene agli interventi medici di cui quest'ultima avrebbe necessitato e tuttora necessiterebbe nel suo percorso di crescita, la corte, pur dando atto che il punto costituisce oggetto delle indagini in corso in procedimento penale

già aperto a carico della signora Papavero e rilevando che non appare consentito anticipare valutazioni riservate alle competenti autorità giudiziarie, non strettamente necessarie ai fini della regolamentazione dell'affidamento, ha osservato come «in maniera speculare allo specifico addebito rivolto alla madre, si contrapponga l'allarmismo esasperato in tema di salute della figlia del quale l'avvocato Catalano si è fatto espressione sin dalla tenera età della bambina, palesandolo con modalità tali da poter avere ingenerato..., nel perenne conflitto tra i genitori, reazioni contrastanti, sfociate nella sottovalutazione di sintomi» eventualmente manifestati dalla minore.

Sulla base di quanto sopra i richiamati provvedimenti, diffusamente e congruamente motivati, non evidenziano vizi nè di abnormità dell'atto, nè di macroscopica violazione di legge e neppure di strumentalizzazione delle funzioni per scopi estranei a quelli di giustizia, vizi in presenza dei quali soltanto, in deroga al principio di autonomia e indipendenza della magistratura, potrebbe essere consentito il sindacato in sede amministrativa dell'attività giurisdizionale.

Conseguentemente non si ravvisano nel caso di specie profili che possono giustificare interventi di specifica competenza del Ministero della giustizia nella presente vicenda.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(21 dicembre 1999)

FORCIERI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che dal dicembre 1995 la motonave «Pavel Mizikevich», battente bandiera ucraina, registrata presso il porto di Odessa (Ucraina), tonnellate di stazza lorda 9.764, di proprietà ed armata dalla The State Black Sea Shipping Co., società pubblica di proprietà del Governo ucraino, è sotto sequestro su istanza di creditori italiani e stranieri e su provvedimento del tribunale di Genova;

che la società proprietaria ed armatrice ha abbandonato l'equipaggio senza viveri, gasolio per gruppi elettrogeni e acqua potabile al punto che il comandante è stato costretto a rivolgersi al presidente del tribunale della Spezia al fine di ottenere l'autorizzazione a vendere il carburante dei motori principali per procurarsi di che assicurare la sopravvivenza dell'equipaggio;

che l'equipaggio, composto da diciotto uomini ed una donna, a bordo da sedici mesi senza avvicendamento, non riceve alcun salario, con gravissimi danni sia diretti che per le famiglie rimaste in Ucraina, senza mezzi di sostentamento;

che la società proprietaria ed armatrice non ha dato alcuna risposta alle legittime pretese dell'equipaggio circa il pagamento dei salari ed il rimpatrio;

che la situazione attuale, già gravissima nonostante l'intervento dell'amministrazione comunale, che ha provveduto a rifornire l'equipaggio dei generi di prima necessità, rischia di precipitare rapidamente con conseguenze anche di ordine pubblico;

che l'ambasciata ucraina, sebbene costantemente informata dell'evolversi degli eventi, non ha dimostrato alcun interesse alla soluzione dei problemi;

che è ormai umanamente inaccettabile il protrarsi della permanenza a bordo dell'equipaggio, anch'esso di fatto sequestrato, lontano dalle famiglie e dal proprio paese,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dei fatti sopra richiamati e quali atti siano stati compiuti o si intenda compiere per risolvere questa grave situazione e in particolare se non si ritenga di dover convocare l'ambasciatore ucraino in Italia affinchè questi riferisca su quali provvedimenti il Governo di quel paese sta assumendo in ordine al pagamento degli stipendi ed al rimpatrio dell'equipaggio della motonave «Pavel Mizikevich»;

se non si ritenga necessario provvedere, autonomamente o di concerto con lo Stato ucraino, al rimpatrio dei marittimi con urgenza.

(4-09926)

(10 marzo 1998)

Risposta. – La motonave ucraina «Pavel Mizikevich» è una delle 5 navi ucraine di proprietà della società armatrice «Blasco» di Odessa sotto sequestro presso alcuni porti italiani e precisamente Trieste, Napoli, La Spezia e Messina.

Tale provvedimento era stato disposto dall'autorità giudiziaria italiana nel marzo 1995 a causa degli ingenti debiti insoluti della società armatrice nei confronti di vari creditori italianai e stranieri. Per quanto attiene in particolare la motonave «Pavel Mizikevich», questa è rimasta sotto sequestro nel porto di La Spezia, con grave pregiudizio per il personale d'equipaggio che si trovava a bordo.

Nel tempo, per tentare di risolvere la difficile questione, sono stati effettuati numerosi passi diplomatici dal Ministero degli affari esteri nei confronti dell'ambasciata di Ucraina a Roma, nonchè dell'ambasciata d'Italia a Kiev nei confronti del competente Ministero dei trasporti ucraino. Inoltre, nel 1997 e nel 1998 sono state intraprese diverse iniziative a livello politico.

Nel maggio del 1998 il tribunale di La Spezia, accogliendo nel merito un ricorso per gli stipendi non corrisposti presentato dall'equipaggio contro la società armatrice «Blasco», ha avviato un sequestro cautelativo, iniziando nel contempo le procedure per la vendita all'asta della neve in questione.

L'asta si è conclusa in data 5 ottobre 1999 con l'aggiudicazione della motonave alla società «Navigation Maritime Bulgare» al prezzo di

lire 5.196.000.000. Successivamente a tale data l'avvocato di fiducia del governo ucraino ha preannunciato opposizione al provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Ranieri

(22 dicembre 1999)

FORCIERI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'articolo 6 – comma 2 – della legge n. 132 del 13 maggio 1997, recante norma in materia di revisori contabili, dispone letteralmente che «sono esonerati dall'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, cioè al 22 maggio 1997, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti all'albo professionale dei dottori commercialisti o all'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali»;

che il tenore letterale della norma, così come formulata, ha finito per determinare delle evidenti ed ingiustificate disparità di trattamento; infatti, la legge, nel ricollegare le condizioni per l'esonero dall'aver svolto l'esame precedentemente alla data fissata, non ha tenuto in debito conto coloro che lo hanno sostenuto nella stessa sessione d'esame, ma in una data, fissata dal proprio collegio professionale, successiva al 22 maggio 1997;

che, in sostanza, un soggetto che ha sostenuto l'esame per l'iscrizione all'albo professionale nella sessione 1996-97 prima del 22 maggio 1997 rientra nelle condizioni per l'esonero dal sostenimento dell'esame dei revisori contabili; se, invece, lo stesso soggetto ha sostenuto identico esame, nella medesima sessione, ma dopo il 22 maggio 1997 non può usufruire delle condizioni per l'esonero,

si chiede di conoscere le valutazioni in ordine a quanto esposto e se non si ritenga necessario intervenire adottando i necessari provvedimenti amministrativi e/o normativi che pongano rimedio ad una situazione di evidente ed ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che si trovano nella stessa situazione di diritto.

(4-14727)

(31 marzo 1999)

Risposta. – In base alle notizie assunte in merito all'interrogazione in oggetto presso la competente articolazione ministeriale, si comunica quanto segue.

La legge 13 maggio 1997, n. 132, ha indetto la prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili (articolo 1).

I tempi di espletamento delle procedure concorsuali relative a detta prima sessione di esame sono stati autonomi ed interdipendenti rispetto ai tempi degli esami di abilitazione concernenti altre figure professionali.

Alcuni consigli nazionali di ordini professionali di riferimento hanno prospettato soluzioni per evitare le segnalate disparità di trattamento. Così ad esempio è stata suggerita la possibilità di iscrizione nel registro dei revisori contabili ai sensi della legge n. 132 del 1997 per coloro che hanno conseguito il diritto ad essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e in quello dei ragionieri e periti commerciali in virtù di una sessione di esami in corso alla data del 22 maggio 1997.

Non sembra però a questa amministrazione che lo stato attuale della normativa su richiamata possa consentire, in via interpretativa, di riconoscere la possibilità della suddescritta soluzione.

Ed infatti, l'articolo 6, comma 2, della legge n. 132 del 1997 prescrive chiaramente che «sono esonerati dall'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali». La prescrizione normativa, pertanto, introduce un'insuperabile preclusione temporale per il possesso delle cause di esonero, stabilendo che i relativi requisiti soggettivi debbono essere presenti al momento dell'entrata in vigore della legge, ossia il 22 maggio 1997.

Detta disposizione, dunque, ha inserito nell'ordinamento una norma di favore di natura assolutamente eccezionale e, pertanto, è da intendersi quale *lex specialis,* non suscettibile di estensione analogica, ovvero di forzature interpretative, al di là delle ipotesi e dei tempi ivi specificamente e tassativamente contemplati.

Sotto l'ulteriore profilo dell'avvio di eventuali iniziative normative, come suggerito dall'interrogante, sembra opportuno evidenziare che, nell'ambito della procedura di infrazione comunitaria n. 97/4808, avviata nei confronti della Repubblica italiana proprio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 132 del 1997, la Commissione europea ha mosso gravi censure, oltre che sull'intero articolato della legge, sul contenuto e sull'ambito di applicazione dell'articolo 6, comma 2, sia sotto il profilo dell'intervenuta scadenza del periodo transitorio e del persistente mancato adeguamento al regime definitivo previsto dalla direttiva comunitaria, sia sotto il profilo dell'assenza di certezza della priorità temporale dell'iscrizione negli albi professionali rispetto al beneficio dell'esonero garantito nella contestata formulazione normativa. Dunque, qualunque iniziativa normativa appare, alla luce delle considerazioni che precedono, estremamente incongrua.

Si rappresenta infine che ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 88 del 1992, attuativo della direttiva n. 84/253/CEE, il Ministero di giustizia ha provveduto all'elaborazione del regolamento concernente il tirocinio, l'esame, l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, la cancellazione e l'esercizio del potere di vigilanza del Ministero della giustizia.

Detto regolamento, introdotto con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, consente di risolvere in radice le difficoltà degli aspiranti revisori contabili che abbiano conseguito l'abilitazione

successivamente alla data del 22 maggio 1997; le disposizioni contenute negli articoli 25, 28, 29 e 30 del suddetto regolamento, unitamente alle generali previsioni della sovraordinata fonte normativa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992, contemplano, infatti, i tempi, le modalità ed il contenuto delle domande per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, oltrechè le correlative forme procedimentali della Commissione centrale per i revisori contabili.

Il Ministro della giustizia
Diliberto

(21 dicembre 1999)

GIOVANELLI. – *Al Ministro delle finanze*. – Premesso:

che, ai fini antielusivi e di eliminazione di abusi e di distorsioni commerciali, le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti assoggettati allo speciale regime di detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 663 del 1972, sono in ogni caso unitariamente considerate; e dunque dal 1° gennaio 1998 è fatto divieto di optare per la separazione facoltativa di tali attività;

che al fine di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza (secondo il parere delle Commissioni parlamentari competenti), si è disposto con il decreto legislativo n. 56 del 1998 che tale divieto trovi una limitazione temporanea consentendo, limitatamente alle società cooperative, di fruire ancora per il 1998 e il 1999 della separazione facoltativa delle attività (articolo 1, comma 3);

che tale limitazione temporanea riservata solamente alle società cooperative creava una evidente disparità di trattamento rispetto alle aziende agricole che effettuano la trasformazione, direttamente e in proprio (ad esempio, in formaggio il latte di propria produzione);

che, successivamente (l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1998 ha eliminato la disparità di trattamento disponendo una correzione all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 56 del 1998, sostituendo le parole «alle cooperative agricole» con le parole «ai produttori agricoli» e accordando così il beneficio a tutti i produttori agricoli;

che tale disposizione deve avere effetto sin dal 1° gennaio 1998 per tutti i produttori agricoli in quanto:

se il beneficio fosse accordato sin dal 1° gennaio 1998 alle sole cooperative e non anche a tutti i produttori agricoli si avrebbe il mantenimento della disparità di trattamento, già evidenziata, tra le cooperative agricole e gli altri;

con la sostituzione il nuovo testo dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 56 del 1998 risulta il seguente: «si applicano ai produttori agricoli a decorrere dal 1° gennaio 2000»; pertanto il legislatore

ha chiaramente fissato l'inizio del regime di unitarietà per tutti i produttori, singoli e associati;

che l'interpretazione ministeriale secondo la quale i benefici in materia di IVA non possono essere accordati nel corso dell'anno e con effetto 1° gennaio, considerato che l'IVA è annuale, non è coerente col testo della legge;

che è pacifico nella legislazione e nella prassi amministrativa che si può intervenire in materia di IVA anche durante l'esercizio finanziario; peraltro per le cooperative agricole il beneficio è accordato sin dal 1° gennaio 1998 anche se l'agevolazione è prevista nel decreto legislativo n. 56 che è datato 23 marzo 1998;

che il legislatore e la prassi amministrativa accordano i benefici in materia di IVA concessi nel corso dell'esercizio finanziario, sempre che sussistano le condizioni (ad esempio la predisposizione delle scritture e delle annotazioni contabili secondo le nuove disposizioni e la relativa operazione di adempimento in sede di dichiarazione annuale IVA);

che non si comprendono i motivi che hanno portato il Ministero delle finanze a non consentire, in sede di dichiarazione annuale di IVA, a tutti i produttori agricoli, e non solamente alle imprese cooperative, la separazione delle attività mettendoli, con questo comportamento, in serie difficoltà,

si chiede di sapere per quali motivi espressi il Ministro in indirizzo abbia fornito un'interpretazione delle norme così distante dal loro testo letterale e se non intenda intervenire con immediatezza (la presentazione delle dichiarazioni annuali di IVA è vicina alla scadenza) affinché sia data la possibilità a tutti i produttori agricoli di usufruire della separazione delle attività sin dal 1998, così come è disposto dalle norme in vigore.

(4-14937)

(20 aprile 1999)

Risposta. – Con l'interrogazione in esame l'onorevole interrogante, premesso che l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, estende a tutti i produttori agricoli, e non soltanto alle società cooperative agricole, la facoltà di applicazione separata dell'IVA alle differenti attività di impresa, in deroga al divieto posto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 633, lamenta la non corretta interpretazione della predetta disposizione da parte dell'amministrazione finanziaria, che non consentirebbe a tutti gli operatori del settore di avvalersi del beneficio fiscale con effetto dal 1° gennaio 1998.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate ha rilevato che la problematica sollevata è stata risolta nel senso auspicato.

Invero, l'amministrazione finanziaria, proprio al fine di ristabilire una parità di trattamento di tutte le imprese agricole disciplinate dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, ha chiaramente specificato, nel quadro VO del modello di dichiarazione IVA relativo all'anno 1998, concernente la comunicazione delle opzioni e revoche, che il differimento del divieto di applicazione separata dell'imposta per alcune attività esercitate all'interno della stessa impresa e, quindi, la possibilità da parte delle imprese agricole di esercitare l'opzione prevista dall'articolo 36, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 633, ha effetto dalla medesima data del 1° gennaio, prevista per le cooperative agricole, ancorchè per la norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, non sia stata prevista espressamente dal medesimo decreto alcun termine di decorrenza degli effetti.

Ciò in considerazione del fatto che l'adozione della contabilità separata per una o più attività esercitate dal medesimo soggetto d'imposta non può che concernere l'intero periodo di imposta e non frazioni di tale arco temporale.

Nel merito della problematica posta con l'interrogazione, il citato Dipartimento delle entrate ha rilevato che i problemi connessi al ripristino della possibilità di optare, ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 633, per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad una o più attività esercitate nell'ambito della stessa impresa agricola, sono stati chiariti nella circolare n. 154/E del 19 giugno 1998, la quale esplicitamente prevede che «tale separazione deve ritenersi consentita a decorrere dall'inizio dell'anno in corso, semprechè i soggetti interessati siano in grado di apportare tutte le necessarie rettifiche alle annotazioni effettuate nei registri IVA prima della entrata in vigore della modifica legislativa in commento, basate sulla attività unitariamente considerata, nonchè di provvedere, sempre relativamente alle operazioni effettuate anteriormente alla entrata in vigore della modifica normativa (9 aprile 1998), alla fatturazione ancorchè riepilogativa dei passaggi interni di beni tra attività separate, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblilca 27 ottobre 1972, n. 633, ed alla riliquidazione dell'imposta».

Il Ministro delle finanze
Visco

(17 dicembre 1999)

GUERZONI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Con riferimento ai lavoratori stranieri non comunitari che chiedono, allorchè decidono di lasciare l'Italia, di poter riscuotere dall'INPS i contributi versati a norma dell'articolo 3, comma 13, della legge n. 335 del 1995, gli interessati, le loro associazioni, le organizzazioni sindacali ed i patronati lamentano che, con danno significativo, l'INPS dalla liquidazione trattiene il 5 per cento come peraltro previsto dalla sua circolare 224 del 1996;

posto che il Parlamento ha ripetutamente denunciato negli ultimi anni questo comportamento dell'INPS ritenendolo non legittimo e che in tale senso il Senato il 18 febbraio 1998 ha approvato l'ordine del giorno n. 13, condiviso dal Governo,

si chiede di conoscere le ragioni per le quali l'INPS non abbia ancora modificato la circolare citata e quali iniziative abbia assunto o intenda assumere il Governo affinchè l'INPS, nella materia rappresentata, conformi il suo orientamento alla volontà del Parlamento e del Governo.

(4-13462)

(18 dicembre 1998)

Risposta. – L'articolo 3, comma 13, della legge n. 335 del 1995 ha disposto che i lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultano versati in loro favore presso le forme di previdenza obbligatorie maggiorati del 5 per cento annuo.

In merito al regime impositivo, la fattispecie in esame è stata assoggettata al trattamento previsto per le indennità *una tantum* di cui all'articolo 16, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, secondo le istruzioni fornite dal Ministero delle finanze con circolare n. 2 del 5 febbraio 1986, ritenendo l'anzidetta indennità come erogazione *una tantum* commisurata all'importo dei contributi versati.

Considerato che tale trattamento fiscale produce un eccessivo onere per il cittadino extracomunitario ed anche a seguito di numerose istanze presentate da alcune categorie sociali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in data 19 marzo 1999, ha interessato il Ministero delle finanze ai fini di una riconsiderazione del suddetto regime impositivo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi

(15 dicembre 1999)

MANCONI, SEMENZATO, CORTIANA, PETTINATO, SALVATO, BERTONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso:

che le informative sulle persone indicate come «fonti» nel cosiddetto «*dossier Mitrokhin*» sarebbero state trasmesse al Governo italiano nel corso degli ultimi quattro anni;

che la trasmissione da parte del Governo alla magistratura e da questa alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi e la successiva diffusione da parte dei *massi-media* non sono state accompagnate da alcuna informazione sulle indagini che, si può presumere

(anche sulla base di comunicazioni fornite da vari organi dello Stato), i nostri servizi abbiano svolto;

che l'ipotesi dello svolgimento di tali indagini è avvalorata da quanto dichiarato alla predetta Commissione nella seduta del 27 ottobre 1999 dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha affermato che il Sismi «ha compiuto, naturalmente, delle indagini di controspionaggio ovviamente su ciò che presentava interesse»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se tali indagini siano state effettivamente svolte, da quali organi dello Stato e quali risultati avrebbero conseguito;

se si sia in grado di indicare su quali nominativi del suddetto *dossier* vi siano indicazioni attendibili e su quali nominativi, invece, indicazioni approssimative, parziali o del tutto false;

come mai i risultati di tali indagini di «controspionaggio» non siano stati comunicati contemporaneamente alla pubblicazione dei nominativi presenti nel «dossier»;

come mai, soprattutto, non siano stati segnalati – contemporaneamente alla pubblicazione del *dossier* – i nominativi sui quali si è ritenuto di non svolgere alcuna indagine, secondo quanto dichiarato dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri;

se non si ritenga che la pubblicazione dei nominativi stessi rappresenti un atto lesivo della onorabilità delle persone inserite nel *dossier* in maniera arbitraria;

cosa si intenda fare per risarcire, sotto il profilo morale e della immagine pubblica, le persone inserite nel *dossier* senza alcuna responsabilità e il cui nominativo è stato divulgato al pari degli altri.

(4-17179)

(12 novembre 1999)

Risposta. – Nello scorso mese di settembre, quando la notizia relativa alla trasmissione ai nostri organismi di *intelligence,* da parte del servizio segreto britannico, di una serie di informative prodotte dal signor Mitrokhin divenne di pubblico dominio, l'autorità giudiziaria chiese immediatamente ai responsabili dei servizi di poter acquisire la relativa documentazione. Il Governo avrebbe potuto opporsi alla richiesta solo ricorrendo al segreto di Stato. Non lo fece sia perchè la materia non giustificava il ricorso all'istituto, sia in quanto avrebbe in tal modo alimentato sospetti e congetture del tutto infondati. Il 6 ottobre scorso il Governo ha pertanto trasmesso tutta la documentazione in suo possesso alla magistratura, declassificandola da «UK top secret» a «riservata». Il Governo ha mantenuto il divieto di divulgazione in considerazione dell'inopportunità di rivelare, prima di ogni iniziativa da parte della magistratura, normativi delle persone menzionate nelle schede. Il Governo, d'altra parte, rendendo pubblica la documentazione, avrebbe violato l'articolo 329 del codice di procedura penale, che sancisce la segretezza degli atti di indagine, fino a diversa determinazione dell'autorità

giudiziaria. Il Governo ha inteso anche tutelare il diritto alla riservatezza e l'onorabilità delle persone a vario titolo menzionate nell'archivio Mitrokhin.

Si era diffusa, nel frattempo, l'attesa per l'imminente pubblicazione di un elenco di spie a servizio dell'Unione sovietica.

Invece, come si è potuto verificare in seguito, l'archivio dà conto di fatti e circostanze, senza attribuire a numerose persone ivi indicate il compimento di alcuna attività illecita.

Il 10 ottobre il Governo ha deciso di trasmettere i documenti alla Commissione stragi: una Commissione d'inchiesta che, quindi, agisce con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per quanto riguarda, in particolare, gli atti relativi a procedimenti giudiziari in fase istruttoria, la legge istitutiva espressamente prevede che la Commissione possa richiederli, vincolandola, tuttavia, al segreto. In tal modo, da parte del Governo sono state garantite, al contempo, le prerogative della magistratura, la *privacy* dei cittadini coinvolti e la trasparenza richiesta dalle forze politiche – soprattutto da quelle dell'opposizione – e, con notevole insistenza, da numerosi organi di informazione. La Commissione stragi ha inoltre autonomamente stabilito – e il Governo rispetta tale decisione – di rendere pubblica tutta la documentazione in suo possesso.

L'integrale pubblicità dell'archivio Mitrokhin ha così sgombrato il campo dalle illazioni e dai sospetti. Va peraltro riconosciuto come, per molte persone, la diffusione di quei documenti abbia comportato una ingiusta sofferenza, e questa constatazione obbliga tutti, e soprattutto il mondo politico e dell'informazione, ad una riflessione. Va, del resto, rilevato come nessuno degli altri paesi interessati dal cosiddetto archivio Mitrokhin – Gran Bretagna, Francia, Germania, Spagna – abbia pubblicato la relativa documentazione.

In ordine, quindi, alle attività svolte dal Sismi, si precisa che detto organismo ha sviluppato una attività istituzionale solo nei confronti delle persone che sembravano poter rappresentare, almeno in astratto, laddove fosse stato corrispondente alla realtà quanto descritto nelle rispettive schede, un pericolo attuale per la sicurezza dello Stato. Non sono state, ad esempio, prese in considerazione le persone che non apparivano comunque poter costituire un rischio sotto il profilo informativo. Va tra l'altro considerato come si tratti, in gran parte, di informazioni assai datate nonchè di difficile riscontro, per la natura stessa delle attività segnalate, che richiedono indagini retrospettive con ridotte possibilità di conseguire elementi di prova. Al Sismi non spettava, ed è questo un punto fondamentale, verificare la colpevolezza di alcuno, poichè questo non rientra nella competenza degli organismi informativi, ma spettava valutare se vi fossero pericoli per la sicurezza dello Stato. Le risultanze dell'attività svolta dal Sismi sono state, comunque, trasmesse, su una richiesta, all'autorità giudiziaria, che ne ha, quindi, l'esclusiva disponibilità.

L'intero archivio Mitrokhin è, del resto, attualmente all'esame della magistratura, alla quale spetta svolgere un'autonoma attività istituzionale, sulla quale il Governo non intende in alcun modo interferire ed i cui esiti nessuno può prefigurare.

Il Governo non può che richiamare il rispetto del principio della presunzione di innocenza. Tale principio deve valere in ogni circostanza, ma soprattutto ove si debba valutare la fondatezza di informazioni originate da un servizio segreto di un paese allora su posizioni avverse al nostro, che devono essere vagliate, approfondite e verificate con grande attenzione.

In uno Stato di diritto e di democrazia avanzata la semplice menzione di un nominativo in una informativa, specie quando si tratti di persone con molteplici contatti internazionali, non assume di per sè rilevanza e non giustifica sospetti.

Dovrebbe, inoltre, essere superfluo ricordare come la provata attendibilità di Mitrokhin, affermata dal servizio britannico, non si rifletta nè sul contenuto dei documenti da lui pedissequamente riprodotti nè su quanto ivi affermato da coloro che li hanno, a suo tempo, redatti.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
MATTARELLA

(18 dicembre 1999)

MANFROI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che la proroga del sistema di sgravi contributivi nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Basilicata, Puglia, Molise e Abruzzo è stata efficacemente sostenuta in sede comunitaria dal Governo italiano, così da ottenere un ulteriore sia pur graduale rinvio della scadenza;

che un analogo impegno il Governo italiano non ha espletato nei confronti di analogo regime di sgravi a favore delle città di Venezia e di Chioggia, al punto di non rispondere alla richiesta di informazioni in proposito presentata dalla Commissione europea per la concorrenza in data 1° luglio 1997 e neppure al successivo sollecito del 28 settembre 1997;

che gli sgravi contributivi in favore di Venezia e Chioggia non appaiono in assoluto in contrasto con la normativa europea e quindi potrebbero essere considerati almeno parzialmente ammissibili dagli organi comunitari, purchè adeguatamente spiegati e sostenuti,

l'interrogante chiede di sapere:

se l'atteggiamento omissivo del Governo italiano nei confronti delle richieste di chiarimenti pervenute da Bruxelles derivi da disinteresse o da convinzioni pregiudizialmente negative nei confronti di tale problema;

quali iniziative il Governo italiano intenda eventualmente assumere per sostenere in sede comunitaria la proroga del regime di sgravi a favore di Venezia e Chioggia.

(4-09264)

(21 gennaio 1998)

Risposta. – La questione degli sgravi contributivi a Venezia e Chioggia ha origine da una procedura d'informazione avviata nel 1997 dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato CE in merito alle esenzioni fiscali concesse alle imprese operanti nell'area. Il Ministero degli affari esteri ed il Ministero del lavoro hanno seguito la vicenda con particolare attenzione, cercando di convincere la Direzione generale IV (concorrenza) della compatibilità di questi aiuti con il trattato CE. La Commissione ha tuttavia assunto un atteggiamento di grande rigidità, ponendo l'accento sul fatto che casi analoghi concernenti altri Stati membri si erano conclusi con decisioni negative.

Nel maggio 1998, si è tenuto a Bruxelles un incontro dei sottosegretari Fassino, per il Ministero degli affari esteri, Garilli, per il Ministero del lavoro, e del sindaco di Venezia, Cacciari, con il commissario Van Miert. In occasione dell'incontro la Commissione ebbe modo di esprimere un cauto apprezzamento sul fatto che gli aiuti fossero cessati nel novembre 1997 e che le nuove misure a favore dell'economia lagunare, eventualmente adottate dal Governo italiano, si sarebbero attenute alla normativa comunitaria in materia di aiuti. Nel gennaio del 1999 è stata trasmessa all'Esecutivo comunitario una memoria, nella quale sono contenute le tesi del Governo italiano: la *ratio* degli sgravi contributivi. Questi sono stati concessi a tutti gli occupati che operano nell'ambito del territorio di Venezia insulare, indipendentemente dalla sede sociale della società (anche un appaltante estero godrebbe quindi di tali sgravi). Non vi sarebbe pertanto una distorsione della concorrenza, in quanto gli sgravi sono una contropartita per gli oneri più elevati connessi all'insularità di Venezia (principio oggetto della Dichiarazione *ad hoc* n. 30 della Conferenza intergovernativa che ha approvato il trattato di Amsterdam).

Gli aiuti di Stato o gli interventi nel mercato unico. Gli aiuti regionali prevedono, tra l'altro, interventi per facilitare la coesione economica. Il programma comunitario per la coesione economica comprende una serie di politiche volte a ridurre le disparità nello sviluppo economico tra le regioni dell'Unione europea e permettere loro di competere in modo effettivo con le aree più sviluppate. La stessa Commissione ha chiarito più volte come, in relazione ad aiuti motivati da scelte di politica regionale, la rigorosa applicazione della logica di mercato può risultare ingiustificata.

La Commissione dispone di una ampia discrezionalità nell'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, del Trattato, lettera *a)*: gli sgravi contribuiscono allo sviluppo a lungo termine della regione di Venezia

insulare e tutelano un interesse comune comunitario (Venezia è città universale sotto l'egida dell'UNESCO); non vi è distorsione della concorrenza, in quanto si tratta di un mercato quasi esclusivamente locale. Gli sgravi contributivi sono stati concessi alle piccole e medie imprese al di sotto della soglia del *de minimis* (sono al di sotto della soglia tutti gli aiuti inferiori ai 100.000 Euro, erogati nell'arco di 3 anni), per cui l'aiuto non è soggetto a notifica.

Recupero: tale provvedimento non interviene automaticamente, in quanto la Commissione può, con decisione motivata, deliberare di astenersi dall'esigerlo.

Tuttavia, i riscontri ottenuti a Bruxelles non sono stati positivi: la Direzione generale IV ha insistito sulla necessità di non creare un precedente che inducesse altre regioni europee a pretendere un analogo trattamento preferenziale. Il 16 febbraio scorso si è tenuta una nuova riunione di coordinamento presso il Ministero degli esteri con le amministrazioni interessate. In quell'occasione si è concordato sulla opportunità di un incontro tra il Ministro del lavoro, Bassolino, e il commissario Van Miert per esaminare possibili soluzioni della questione. Il colloquio, organizzato dalla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, ha avuto luogo il 12 marzo scorso: il ministro Bassolino ha ribadito in quella sede la specificità di Venezia; il commissario Van Miert, da parte sua, ha mantenuto un atteggiamento di rigidità, facendo presente che casi analoghi in altri paesi europei si erano conclusi con decisioni negative della Commissione (in particolare per Francia e Belgio).

In considerazione di questi fattori si è preferito quindi adottare una strategia negoziale tendente al rinvio dell'adozione della decisione all'insediamento della nuova Commissione, sia per approfittare del tempo a disposizione per articolare al meglio le nostre controdeduzioni, sia nell'auspicio che un mutato contesto a Bruxelles potesse favorire una valutazione più flessibile. Verranno pertanto impartite istruzioni in tal senso alla nostra rappresentanza presso l'Unione europea. Il Ministero degli affari esteri ha avuto numerosi contatti con il Capo di Gabinetto del Commissario competente, per sostenere anche a livello informale le posizioni italiane. Lo sforzo così compiuto ha ottenuto un primo, parziale successo. Infatti, con la decisione adottata il 23 giugno scorso, la Commissione ha dato al Governo italiano un termine per fornire le informazioni necessarie a valutare la compatibilità degli aiuti alle aziende municipalizzate di Venezia e Chioggia con le disposizioni del Trattato CE, decisione che, di fatto, rinviava ogni decisione alla nuova Commissione. È stato così avviato con l'Esecutivo comunitario un nuovo negoziato, il cui esito può ritenersi soddisfacente. Infatti, il 14 ottobre 1999 ha avuto luogo a Bruxelles una riunione tra i rappresentanti della Commissione e la delegazione italiana, composta da rappresentanti del Ministero del lavoro e del comune di Venezia, assistiti dalla nostra rappresentanza permanente e da funzionari del Ministero degli affari esteri. Da parte italiana si è innanzitutto ribadito il carattere universal-

mente riconosciuto di «unicità» della situazione di Venezia, dovuto alla sua insularità ed ai vincoli artistico – architettonici che ne limitano l'utilizzo per attività produttive. È stato altresì osservato dalla delegazione italiana che l'insularità, con il connesso fenomeno dell'acqua alta, comporta onerosi costi aggiuntivi in particolare nel settore della conservazione degli edifici ed in quello dei trasporti (questi ultimi possono avvenire solo via acqua o attraverso le calli). Con questa premessa è stato sottolineato come gli sgravi contributivi accordati alle imprese veneziane, peraltro cessati a partire dal 1997, fossero serviti a contenere, in parte, lo spopolamento e la delocalizzazione produttiva ed a favorire alternative occupazionali diverse da quelle turistico-alberghiere. In questo contesto, una eventuale decisione di recupero delle sovvenzioni erogate, per di più concentrata su un tessuto produttivo circoscritto, avrebbe provocato effetti negativi su un sistema economico ed occupazionale particolarmente fragile (come dimostrato da un recente studio commissionato all'Università Bocconi ed inviato dal Governo italiano alla Commissione europea).

Inoltre, si è fatto menzione della questione delle società municipalizzate, rilevando come si tratti di società che forniscono un pubblico servizio e che, operando in regime di monopolio, non incidono sugli scambi intracomunitari (caso emblematico è la società Casinò di Venezia, che opera in un settore rigidamente circoscritto dalla legge italiana).

Con decisione del 24 novembre 1999 la Commissione, recependo in gran parte le ragioni sopra illustrate, ha approvato fra gli aiuti accordati alle imprese operanti in Chioggia e Venezia sotto forma di sgravi contributivi finalizzati alla creazione di nuovo impiego, in virtù dell'articolo 2 del decreto ministeriale del 5 agosto 1994, quelli relativi alle piccole e medie imprese, alle altre imprese ubicate in zona ammissibile agli aiuti a finalità regionale e ad ogni altra impresa che assuma categorie di lavoratori aventi difficoltà particolari ad inserirsi od a reinserirsi nel mercato del lavoro.

Gli aiuti accordati, invece, alle grandi imprese operanti al di fuori di una zona ammissibile agli aiuti a finalità regionale, di cui allo stesso articolo 2, e gli aiuti al mantenimento dell'impiego di cui all'articolo 1, sempre del menzionato decreto del 5 agosto 1994, sono stati ritenuti incompatibili con il mercato comune.

L'esecutivo comunitario ha constatato altresì la compatibilità con il mercato comune degli aiuti in favore delle imprese municipali ASPIV e Consorzio Venezia Nuova. Ha ritenuto, infine, che i provvedimenti adottati a favore delle imprese municipali ACTV, Panfido spa e AMAV non costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87 del Trattato.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Ranieri

(22 dicembre 1999)

MARCHETTI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*. – Premesso:

che la regione Toscana ha inserito fra i nuovi progetti inviati al Ministero dei lavori pubblici – nell'ambito dei programmi di recupero urbano denominati «contratti di quartiere» (decreto del Ministro dei lavori pubblici del 22 ottobre 1997) – anche un progetto di intervento localizzato nel comune di Carrara;

che il progetto di intervento localizzato nel comune di Carrara non è stato inserito dalla regione Toscana tra i cinque meritevoli di finanziamento;

che nel bando di gara relativo al finanziamento di interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata da realizzare nell'ambito dei programmi di recupero urbano denominati «contratti di quartiere» sono fissate le finalità dell'intervento e i criteri di selezione delle domande; è sottolineato espressamente che i «contratti di quartiere» sono «tesi ad incrementare l'occupazione ed a favorire l'integrazione sociale in settori quali promozione della formazione professionale giovanile, recupero dell'evasione scolastica, assistenza degli anziani, realizzazione di strutture per l'accoglienza» ed a conseguire risultati importanti di ordine sociale, occupazionale ed urbanistico-edilizio;

che il sindaco di Carrara, interpretando esigenze essenziali della comunità locale alle quali il finanziamento del progetto presentato potrebbe efficacemente offrire una significativa risposta, ha giustamente protestato essendo venuto informalmente a conoscenza delle indicazioni della regione Toscana; il sindaco ha sottolineato con una lettera resa pubblica e indirizzata al Ministro dei lavori pubblici, al sottosegretario ai lavori pubblici onorevole Francesco Mattioli e al presidente della regione Toscana, nonchè per conoscenza Presidente del Consiglio ed a parlamentari eletti nell'area apuano-versiliese, la reale situazione esistente a Carrara e nella provincia di Massa-Carrara specialmente sotto il profilo occupazionale;

che di fronte ad un tasso medio regionale dell'8,5 per cento la provincia di Massa-Carrara ha un tasso di disoccupazione del 15,4 per cento, il più negativo della Toscana,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario che il Ministro dei lavori pubblici esamini con particolare attenzione il progetto del comune di Carrara e provveda al suo finanziamento, ove risultasse la sua piena corrispondenza alla finalità del bando di gara ricordato e la sua evidente priorità;

se non si ritenga, dopo aver constatato che il progetto di intervento localizzato nel comune di Carrara è perfettamente coerente alle finalità e criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 22 ottobre 1997 relativo ai «contratti di quartiere», di assumere le conseguenti decisioni relative al finanziamento offrendo in tal modo un apprezzabile sostegno allo sforzo del comune di Carrara per risanare l'ambiente, assicurare abitazione dignitose alle persone che attualmente

vivono in condizioni sempre più insopportabili e promuovere la ripresa occupazionale.

(4-12229)

(15 settembre 1998)

Risposta. – In merito ai problemi proposti nell'interrogazione in oggetto citata si informa che la procedura di selezione delle proposte di «contratto di quartiere» presentate dai comuni è stata eseguita secondo le disposizioni previste nel bando di gara.

Pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 2, commi 4 e 5, del bando suddetto, la commissione istituita dal successivo articolo 5 ha esaminato solo le proposte selezionate da ciascuna regione nel proprio ambito territoriale.

Nel caso di specie, come già precisato, la regione Toscana, con delibera n. 00793 del 13 luglio 1998, ha individuato e selezionato le proposte dei comuni di Firenze, Livorno, Pisa, Prato e Siena, con la conseguenza che solo tali proposte potevano essere esaminate dalla commissione.

Di conseguenza, il progetto del comune di Carrara, non essendo stato selezionato dalla regione Toscana, non può essere finanziato con i fondi destinati ai «contratti di quartiere».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
Mattioli

(22 dicembre 1999)

MARRI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», all'articolo 8 (agevolazioni fiscali) stabilisce che «nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge in oggetto... è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento»;

che in provincia di Arezzo solo dodici comuni su trentanove sono stati classificati ad «alta densità abitativa»;

che ciò penalizza fortemente i proprietari di case nei comuni non classificati che potrebbero concedere gli immobili in locazione ad un canone basso fruendo di una deduzione fiscale del 40,5 l'anno sulla cifra percepita;

che il comune di Foiano della Chiana (Arezzo) è stato escluso dai benifici fiscali di cui alla legge sopracitata mentre comuni più piccoli della stessa provincia sono stati inseriti nella classifica;

che appare evidente che l'elenco definitivo non corrisponde più alla reale situazione del disagio abitativo, considerato che si è fatto riferimento ad una delibera del CIPE del 1985,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di dover adottare opportuni provvedimenti volti alla correzione delle disposizioni di legge citate;

se non si ritenga, altresì, di dover valutare l'opportunità di inserire nell'elenco tutti i comuni d'Italia, al fine di evitare ingiuste penalizzazioni a danno di quelli esclusi.

(4-14025)

(10 febbraio 1999)

Risposta. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, si riferisce che l'articolo 8, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dispone che il CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'interno e della giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.

A seguito di ciò, il Segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale di questo Ministero si è attivato per assumere elementi ed informazioni utili agli adempimenti connessi all'attuazione delle legge n.431 del 1998, anche avvalendosi dell'attività dell'Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e costituito presso questo Ministero dall'articolo 12 della legge n. 431 del 1998, con il compito di effettuare la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa.

Si riferisce infine che entro breve termine il predetto Segretariato provvederà all'aggiornamento dell'elenco di che trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
Mattioli

(22 dicembre 1999)

MILIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la terza casa circondariale di Roma-Rebibbia è un istituto concepito per e destinato ad ospitare detenuti con problemi di tossicodipendenza rispetto ai quali sono stati attuati interventi in regime di custodia attenuata e interventi per detenuti in regime di semilibertà ammessi al lavoro esterno;

che da una nota dell'Ufficio beni e servizi del DAP (nota n. 594323/20F del 26 gennaio 1999) emergono però numerose carenze della struttura dell'istituto, nel quale tra l'altro nel dicembre scorso si sono verificati tre casi di evasione, e in particolare:

vi sono inferriate di tipo leggero, di cui l'Ufficio beni e servizi ha chiesto la sostituzione, previa richiesta di autorizzazione da parte dell'Ufficio centrale competente stante l'elevato costo dei lavori (oltre un miliardo);

le telecamere non erano orientate verso spazi da controllare ed erano numericamente insufficienti, al punto che la direzione dell'istituto è stata autorizzata ad acquistare altre due telecamere;

il locale docce risulta versare in pessimo stato;

vi sono manufatti edilizi addossati al muro di cinta che possono facilitare le evasioni rispetto ai quali la direzione dell'istituto è stata autorizzata alla richiesta di preventivi per la sopraelevazione del muro di cinta con elementi portanti e pannellature in elementi grigliati zincati;

che, come risulta da una circolare del provveditore regionale Lazio del DAP, in data 6 marzo 1999, le sopraindicate carenze della struttura necessitano di onerosi lavori volti a garantire la sicurezza dell'istituto, con costi che superano il miliardo di lire e che implicano lunghi tempi di realizzazione con relativa inagibilità, quantomeno parziale, dell'istituto;

che nella stessa circolare si possono leggere diverse proposte circa l'utilizzo dell'istituto: in un primo momento viene menzionata la decisione dell'amministrazione penitenziaria centrale di destinare la terza casa circondariale a luogo di custodia cautelare attenuata di tossicodipendenti e di trasferimento dei detenuti semiliberi o ammessi a beneficiare dell'articolo 21 nella casa circondariale locale; tenuto conto però dei costi e del tempo necessari per dotare l'istituto delle indispensabili strutture di sicurezza, la circolare suggerisce di utilizzare la terza casa circondariale solo per i semiliberi e per il solo svolgimento di attività lavorative formative da parte dei detenuti tossicodipendenti per i quali però si propone l'istituzione di una sezione ICATT presso la casa di reclusione locale;

che, inoltre, da altre fonti è stata ventilata anche la possibilità di una imminente chiusura della terza casa circondariale di Rebibbia con accorpamento in altro istituto carcerario e con soppressione di linee di intervento nei confronti dei detenuti tossicodipendenti e semiliberi;

che queste ultime due proposte annullerebbero gli importanti risultati ottenuti da questo istituto, frutto di un progetto pilota per tutte le altre esperienze di custodia attenuata, che ha seguito quasi mille detenuti dal 1993 ad oggi, riuscendo ad avviarne il 50 per cento verso programmi esterni di recupero e che, dal 1995, ha stipulato una convenzione con il Sert di Rebibbia della ASL RMB che ha presso la terza casa circondariale, la propria sede amministrativo-operativa ed è in grado di consentire ad almeno 100 tossicodipendenti detenuti, fra i circa

6.000 di tutto il Lazio, di sperare di contenere il danno da detenzione e di avviarsi ad un concreto programma di recupero,

si chiede di sapere:

a quale effettivo uso il Ministero di grazia e giustizia intenda destinare la terza casa circondariale di Rebibbia;

quanto sia costata la realizzazione della terza casa circondariale di Rebibbia;

quale ditta abbia vinto l'appalto, se e quali siano state le ditte subappaltatrici;

chi abbia effettuato il collaudo a conclusione dei lavori;

quali provvedimenti il Ministro intenda prendere per accertare le responsabilità relative alla carenza e ai difetti riscontrati nelle strutture di sicurezza dell'istituto in oggetto.

(4-15133)

(5 maggio 1999)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che è stato interessato il competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che ha preliminarmente fatto presente al riguardo che non risulta in corso alcun intervento volto a sopprimere o limitare l'operatività della terza casa circondariale di Roma Rebibbia, già destinata al trattamento avanzato per tossicodipendenti detenuti in regime di custodia cautelare attenuata.

Il predetto Dipartimento ha poi soggiunto che a seguito dell'evasione di tre detenuti sono state vagliate alcune ipotesi di modifiche strutturali finalizzate a garantire una maggiore sicurezza nella vigilanza della struttura.

L'opzione privilegiata è stata quella di potenziare le difese edilizie (cinta muraria) tecnologiche ed impiantistiche in modo da realizzare una efficace sorveglianza senza porre impedimenti alle attività trattamentali ed agli interventi terapeutici e riabilitativi.

Per quanto riguarda gli specifici quesiti posti dall'interrogante è stato precisato quanto segue.

L'edificio destinato a terza casa circondariale è stato costruito, in origine, per ospitare esclusivamente 300 detenuti semiliberi; pertanto le opere di sicurezza dell'edificio sono state realizzate conformemente a tale destinazione d'uso.

Solamente a lavori ultimati il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria si è determinato a destinare la struttura a custodia attenuata per detenuti tossicodipendenti.

L'opera è costata circa 10,5 miliardi.

I lavori sono stati appaltati, eseguiti e collaudati dal provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, sulla base di un progetto recante la seguente intestazione: «Lavori di costruzione di un edificio da adibire a sezione di semiliberi nel comprensorio della casa di reclusione di Roma-Rebibbia».

Per quanto sopra non si ritiene possa configurarsi alcun tipo di responsabilità nella condotta e nel collaudo dei lavori.

Il Ministro della giustizia

Diliberto

(21 dicembre 1999)

MINARDO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che i signori Romeo Rossi e Tamara Dominici, nel periodo 4-10 settembre 1999 hanno soggiornato presso l'albergo Nahrawess di Hammamet in Tunisia alla stanza 2319 e dalla loro camera sono stati sottratti oggetti personali;

che un episodio analogo a quello sopracitato è accaduto alla signora Guida Maria Palma, stanza 2344, cui è stata sottratta una somma di denaro,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno segnalare alle agenzie la scarsa sicurezza della struttura alberghiera Nahrawess di Hammamet;

quali azioni si intenda adottare affinchè i cittadini italiani in premessa vengano adeguatamente risarciti.

(4-16441)

(24 settembre 1999)

Risposta. – In merito a quanto comunicato dal senatore Minardo si è immediatamente preso contatto con l'ambasciata a Tunisi la quale tuttavia non era a conoscenza dell'accaduto, non essendosi i signori Rossi e Dominici a suo tempo rivolti alla cancelleria consolare.

Con particolare riferimento ai quesiti posti nell'interrogazione, si rammenta in primo luogo che anche in Tunisia, così come generalmente avviene nelle strutture alberghiere di tutto il mondo, le direzioni degli hotel non assumono responsabilità per i furti di oggetti di valore o di somme di denaro lasciati nelle stanze. A tal fine sono presenti in quasi ogni albergo cassette di sicurezza presso le quali è possibile depositare – spesso gratuitamente – documenti e oggetti preziosi.

In ogni caso, al fine di ottenere un risarcimento (avendo la questione un carattere meramente privatistico), sarebbe necessario che i connazionali, i quali presumibilmente hanno già presentato regolare denuncia alla locale polizia, interpellassero un legale *in loco,* anche se nel caso di specie probabilmente le spese legali risulterebbero superiori all'indennizzo ipotizzabile.

Si assicura comunque che il Ministero degli affari esteri, qualora pervenissero ulteriori segnalazioni circa l'inaffidabilità (dal punto di vista della sicurezza) dell'albergo Nahrawess di Hammamet, provvederà a darne comunicazione alle agenzie di viaggio ed agli utenti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Toia

(7 dicembre 1999)

MINARDO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1997, entrato in vigore il 31 dicembre 1998, ha modificato il termine per le richieste di rinvio militare da parte degli studenti, stabilendo come termine ultimo di presentazione il 30 settembre di ogni anno e non più il 31 dicembre;

che a causa di una scarsa informazione a tutti i livelli sulle nuove scadenze molti giovani hanno presentato richiesta oltre il termine previsto anche in considerazione del fatto che, specialmente in Sicilia, l'anno scolastico inizia il 21 settembre;

che tutto ciò comporterà per molti studenti il rischio di ricevere la cartolina precetto, interrompendo gli studi intrapresi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario, in sede di prima applicazione delle nuove norme di scadenza, predisporre una proroga dei termini di presentazione delle richieste di rinvio militare per motivi di studio allo scopo di rimuovere ogni e possibile disparità nei confronti degli studenti del Sud e della Sicilia in particolare;

se non si ritenga che il provvedimento di proroga richiesto, non incidendo, comunque, sul requisito indispensabile della iscrizione al corso di studi, possa essere emanato con urgenza allo scopo di restituire a tutti gli studenti la serenità necessaria per affrontare il corrente anno scolastico.

(4-16900)

(27 ottobre 1999)

Risposta. – L'amministrazione, sin dal 1998, ha intrapreso molteplici iniziative volte a diffondere quanto più capillarmente possibile le novità introdotte dall'articolo 2, comma 4, e 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.504, sui termini per la presentazione delle domande di ritardo per motivi di studio.

In particolare. ha divulgato i predetti termini avvalendosi dei seguenti elementi:

il manifesto di chiamata alla leva della classe 1981;

il modulo allegato alla cartolina precetto, tramite il quale gli studenti potevano chiedere il differimento della chiamata alla leva, impegnandosi a presentare la domanda di ritardo entro il 30 settembre 1999;

l'opuscolo «Avvertenze per gli iscritti di leva», inviato dai singoli comuni agli iscritti, unitamente al precetto di leva;

la lettera, il cui *fac simile* standardizzato è allegato alla circolare di chiamata alla leva della classe 1981, con la quale gli uffici di leva, nell'accogliere la richiesta di differimento prodotta dai nati nei primi nove mesi dell'anno, notificano ad ognuno di essi che, se intendono fruire del ritardo, devono presentare la relativa domanda entro il successivo 30 settembre;

il manifesto di chiamata alle armi delle classi 1981-1982;

la circolare LEV.C/G3/UDG del 31 agosto 1998, concernente il ritardo degli obblighi di leva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 1999;

i manifesti contenenti «Avviso agli studenti di scuole di livello medio superiore» e «Avviso agli studenti universitari e post-universitari», che riproducono in sostanza le disposizioni emanate con la circolare del 31 agosto 1998, diramati per l'affissione in tutte le scuole medio-superiori e università;

il sito Internet www.Esercito.Difesa.it.

L'amministrazione, nonostante abbia ritenuto la divulgazione dell'innovazione ampia e capillare, considerato che molti cittadini hanno presentato domanda oltre i termini, ha provveduto ad emanare una nuova circolare con la quale, in sostanza, ha disposto la «remissione in termini» nei confronti dei giovani ritardatari appartenenti alla classe 1980 e precedenti, ritenendo scusabile l'errore in cui essi sono incorsi.

Diversamente, per i giovani della classe 1981, non è stata concessa la stessa sanatoria in quanto essi hanno ricevuto un'informazione «personale» in merito ai nuovi termini, attraverso il modulo allegato alla cartolina precetto, l'opuscolo «Avvertenze per gli iscritti di leva» inviato dai comuni degli interessati insieme al precetto di leva e la lettera allegata alla circolare di chiamata alla leva della classe 1981. Per gli appartenenti alla classe 1981 è comunque tutelata la posizione di chi sia in grado di provare la mancata ricezione dei predetti documenti.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che i provvedimenti adottati siano stati adeguati e le informazioni fornite ampie e puntuali e tali da poter essere recepite per tempo dagli interessati.

Non sembra quindi condivisibile il giudizio che l'amministrazione della Difesa non abbia fornito agli utenti notizie certe e precise e che vi sia stata mancata informazione sulla data di scadenza della presentazione delle domande per il rinvio del servizio militare.

Il Ministro della difesa
Scognamiglio Pasini

(21 dicembre 1999)

MULAS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che in relazione al collaudo dei bacino artificiale del lago di Liscia chi scrive ha presentato in data 22 marzo 1995 l'interrogazione parlamentare 4-03805;

che il Governo in data 14 giugno 1995 nel rispondere all'interrogante (protocollo n. 3141/901/D), sulla base degli elementi forniti dal commissario di Governo della regione Sardegna, dichiarava che è stato finanziato lo studio di un modello matematico e di un modello idraulico dello scarico di superficie, per valutare gli effetti sulla vecchia struttura delle nuove opere che si stanno eseguendo;

che il completamento dei citati modelli di studio, senza i quali non potrà essere collaudata la diga, era previsto entro un anno, mentre i lavori di rinforzo sono stati ultimati nel 1993;

che la diga del Liscia attende il collaudo dal 1962 – anno in cui è stata completata – senza il quale non potrà mai essere invasata per la sua massima capacità; pertanto, con grave spreco di risorse idriche, in particolare a discapito delle aziende agricole locali, l'invaso continua ad essere limitato a 45 milioni di metri cubi, contro i 105 milioni di metri cubi effettivamente disponibili,

si chiede di conoscere se gli studi del modello matematico e del modello idraulico per lo scarico di superficie siano stati completati e per quando sia finalmente previsto il collaudo della diga.

(4-01191)

(16 luglio 1996)

Risposta. – In risposta all'interrogazione il Servizio nazionale dighe della Presidenza del Consiglio dei ministri ha fatto presente che, per completare gli invasi sperimentali dell'invaso del Liscia (Sassari) e quindi gli accertamenti ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, era necessario realizzare preventivamente alcuni significativi interventi di sistemazione e di modifica evidenziati dalle prove su modello.

Il progetto dei succitati interventi di sistemazione veniva istruito dall'ufficio coordinamento istruttorie progetti e vigilanza lavori (UCPL)

e trasmesso in data 7 novembre 1996 al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voto n. 432, riteneva il progetto meritevole di approvazione e lo trasmetteva al Servizio nazionale dighe che lo approvava in data 6 febbraio 1997 al sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 507 del 1994, convertito dalla legge n. 584 del 1994; i relativi lavori sono stati finanziati con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 126 del 29 dicembre 1997.

L'intervento «SAR/11 - Utilizzazione del fiume Liscia per irrigazione ad uso potabile - Opere di sbarramento alla stretta di Calamaiu - Interventi necessari per ottenere l'autorizzazione all'invaso totale del serbatoio redatto dall'ERSAT« con il suddetto decreto n. 126, è stato ammesso a cofinanziamento con fondi dell'Unione europea nell'ambito del PORI QCS 1994 - 1999, sottoprogramma n. 1, per l'importo complessivo di lire 8.847.297.867.

A seguito dell'espletamento della gara di appalto dei lavori, con successivo decreto, l'importo complessivo del finanziamento è stato rideterminato in lire 7.249.774.404 così distinto:

lavori a base d'asta	L.	4.933.593.381
imprevisti	»	345.351.537
spese generali	»	762.533.753
IVA	»	1.208.295.734
Totale	L.	7.249.774.404

L'ente proponente e beneficiario del finanziamento è l'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) di Cagliari e responsabile del procedimento è stato nominato l'ingegner Antonio Loche, funzionario dello stesso ente.

La gara per l'appalto dei lavori di cui sopra è stata aggiudicata in data 28 luglio 1998 all'impresa GFC di Potenza per l'importo di lire 4.933.593.381 al netto del ribasso del 22,36 per cento e detti lavori sono stati consegnati all'appaltatore con verbale in data 9 ottobre 1998, con scadenza contrattuale, per l'ultimazione degli stessi, prevista il 1° febbraio 2000.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
MATTIOLI

(22 dicembre 1999)

NOVI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che per l'opera di depurazione del fiume Sarno sono stati stanziati dallo Stato circa 1.500 miliardi, di cui 600 destinati agli impianti fognari e circa 100 miliardi per gli impianti di depurazione;

che nel cantiere sorto per gli impianti di depurazione sono impiegate circa trenta unità lavorative, delle cento previste, tutte esterne;

che nessun disoccupato dei comuni di Scafati e Sant'Antonio Abate in cui sorgerà l'impianto di depurazione è stato assunto;

che tale progetto, che prevede oltre 100 miliardi di investimento, potrebbe rappresentare una fonte di lavoro per tanti disoccupati specializzati locali;

che i disoccupati edili di Scafati e Sant'Antonio Abate non sono stati utilizzati dalla Coop Costruttori, l'azienda di Ferrara aggiudicataria dell'appalto;

che la Coop Costruttori, pressata dalle richieste del comitato dei disoccupati edili locali, si era resa disponibile ad assumerne alcune unità entro lo scorso 23 agosto 1999;

che il sindaco Nicola Pesce ha negato l'utilizzo della sala consiliare richiesta dal comitato dei disoccupati edili locali per incontrare i dirigenti della Coop Costruttori;

che sempre la Coop Costruttori interloquisce soltanto con la Cgil di Napoli;

che i lavoratori specializzati del comitato disoccupati edili locali hanno chiesto l'intervento della prefettura di Napoli e di Salerno paventando anche l'occupazione a tempo indeterminato del cantiere,

si chiede di sapere quali provvedimenti intendano assumere i Ministri competenti.

(4-16247)

(15 settembre 1999)

Risposta. – In ordine all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto comunicato al riguardo dalla direzione provinciale del lavoro di Salerno.

Preliminarmente si precisa che per la depurazione del fiume Sarno i cantieri relativi alle opere appaltate sono il cantiere di Scafati-Sant'Antonio Abate, interessante il subcomprensorio n. 1, il cantiere di Angri-Sant'Marzano sul Sarno-Sant'Egidio Montalbino, relativo al subcomprensorio n. 3, ed infine il cantiere di Nocera Superiore relativo al subcomprensorio n. 4. Sulla base delle verifiche ispettive sono emerse le seguenti situazioni:

Cantiere di Scafati-Sant'Antonio Abate

L'appalto è affidato all'associazione temporanea di imprese costituita dalla Coop. costruttori scarl, con sede in Argenta (Ferrara), dalla impresa Termomeccanica spa, con sede in La Spezia, ed alla impresa Ansaldo Acque spa, con sede in Genova. Nel cantiere sono attualmente in corso lavori di esecuzione di opere infrastrutturali e di viabilità, nonché di sondaggio del terreno. Delle 17 unità impegnate, 14 risultano essere soci-lavoratori. La sezione circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento in agricoltura di Scafati ha riferito che 6 assunzioni di soci-lavoratori sono state effettuate dalla Coop. costruttori suindicata.

Cantiere di Angri-San Marzano-Sant'Egidio Montalbino

L'appalto delle opere è affidato alla società Passavant Impianti spa, ma al momento non risulta iniziata alcuna attività, non essendo ancora completato l'esproprio delle aree interessate.

Cantiere di Nocera Superiore

L'appalto è affidato alla associazione temporanea di imprese costituita dalle seguenti imprese:

Costruzioni Dondi spa, con sede in Rovigo (impresa capogruppo);

IBI Idroimpianti srl, con sede in Napoli;

Impec srl, con sede in Napoli;

Waterplan srl, con sede in Belluno.

In occasione del sopralluogo del servizio ispettivo, effettuato in data 29 ottobre 1999, si è verificato che i lavoratori impegnati erano 9, tutti dipendenti della società capogruppo Dondi spa e che erano in corso operazioni di sgombero delle aree da poco espropriate, nonché le prime opere di cantierizzazione (infrastrutture e viabilità).

Per quanto concerne, poi, il grado di concretizzazione delle aspettative occupazionali per i lavoratori locali, connesse alla realizzazione delle opere appaltate, la direzione provinciale del lavoro di Salerno riferisce che, attualmente, su questo aspetto non si registrano signiticativi progressi.

La situazione, almeno per quelle che sono le iniziative formali, intraprese dai lavoratori attraverso le proprie associazioni, al fine di pervenire ad accordi sindacali con le imprese appaltatrici, è ferma a quanto verbalizzato, in data 25 settembre 1999, presso la prefettura di Napoli. In quella sede, alla presenza dei prefetti di Napoli e Salerno, dei sindaci e/o degli assessori dei comuni interessati dalle opere (Angri, Sant'Egidio, Scafati, Nocera Superiore, San Marzano e Sant'Antonio Abate), dei rappresentanti degli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL) di Napoli e Salerno, nonché dei rappresentanti delle imprese appaltatrici, si affrontò la questione della necessità di riservare una quota di assunzioni ai lavoratori delle stesse aree interessate dalle opere. Oltre la suindicata riunione non vi sono state ulteriori iniziative. Comunque è imminente un intervento della prefettura di Salerno che, come concordato nella riunione di Napoli, limitatamente all'area territoriale di propria competenza, dovrà farsi promotore degli incontri tra le

parti, finalizzati alla definizione dei piani di assunzioni, all'interno dei quali garantire quote di manodopera locale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi

(15 dicembre 1999)

PAPPALARDO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in occasione delle manifestazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario è stata pressochè unanimemente lamentata la carenza di strutture di edilizia penitenziaria;

che nel comune di Spinazzola è stata ultimata, fin dal 1995, la costruzione di un carcere mandamentale, il cui costo complessivo, a totale carico dello Stato, ammonta a oltre cinque miliardi;

che la struttura è a tutt'oggi inutilizzata;

che, soltanto per le spese di guardiania dell'immobile, il comune di Spinazzola ha sopportato, nel triennio 1996-98, la spesa di oltre venti milioni;

che l'ufficio di sorveglianza del tribunale di Bari e la direzione della casa circondariale di Trani hanno già più volte sollecitato l'apertura del carcere di Spinazzola;

che pare sia intenzione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adibire la casa mandamentale di Spinazzola a caserma dei carabinieri;

che la stazione dei carabinieri di quella cittadina è ubicata in un immobile di nuova costruzione, completato appena qualche anno fa e assolutamente confacente alle necessità dell'Arma;

che le caratteristiche dell'edificio non consentono una sua diversa destinazione d'uso;

che l'intera vicenda sembra dunque costituire un ennesimo episodio di disamministrazione e di sperpero del denaro pubblico,

l'interrogante chiede di sapere per quali ragioni non sia ancora entrata in funzione la casa mandamentale di Spinazzola.

(4-13846)

(28 gennaio 1999)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, è stato interessato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il quale ha in proposito rappresentato che i provvedimenti riguardanti la nuova struttura di Spinazzola saranno tempestivamente adottati nell'ambito del programmato riassetto del settore case mandamentali.

A tale proposito è stato infatti rappresentato che sono in corso le procedure per dare attuazione alla legge n. 265 del 1999, articolo 34, che ha introdotto la nuova disciplina normativa della case mandamentali.

In virtù di tale norma, la nuova struttura di Spinazzola, che manterrà la destinazione penitenziaria, sarà trasferita al patrimonio dello Stato e concessa in uso a questa amministrazione.

Trattandosi di opera ultimata e collaudata, si ritiene che l'istituto possa essere attivato in tempi brevi.

Il Ministro della giustizia
Diliberto

(21 dicembre 1999)

PAROLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la fabbrica di biscotti «P. Gentilini» s.r.l., oltre ad essere un'azienda romana che produce biscotti da 110 anni, ha una storia di rapporti sindacali esemplari;

che solo recentemente le tensioni tra dipendenti e impresa hanno raggiunto livelli preoccupanti, culminati con il licenziamento di un lavoratore, Francesco Perini, delegato sindacale, nonchè segretario territoriale della FLAI-CGIL di Roma, in conseguenza di un diverbio fra lo stesso e il capo del personale;

che lo svolgimento dei fatti dà luogo a versioni differenti, sostenendo l'azienda che il rappresentante sindacale ha pronunciato frasi oltraggiose che avrebbero colpito «la sacralità dell'azienda»;

che il lavoratore licenziato in 33 anni di dipendenza della società non ha mai ricevuto alcuna nota di biasimo o di richiamo;

che in conseguenza del licenziamento i lavoratori dell'azienda in segno di protesta hanno effettuato una mobilitazione che prevede per il mese di marzo un primo pacchetto di 23 ore di sciopero,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda promuovere, attraverso gli uffici periferici competenti, un tentativo di conciliazione per rasserenare il clima aziendale e rimuovere l'opinione esistente nei lavoratori che attraverso questo licenziamento si vogliano colpire i diritti sindacali affermati negli anni, confermati dal fatto che la sanzione del licenziamento appare sproporzionata nel caso specifico, anche se fosse data per buona la versione aziendale.

(4-14410)

(9 marzo 1999)

Risposta. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In relazione all'interrogazione in oggetto si comunica quanto riferito dal competente ufficio ispettivo.

Dall'esame della documentazione fornita dalla società e da quanto confermato verbalmente dal lavoratore interessato signor Francesco Perini, tuttora delegato della rappresentanza sindacale unitaria aziendale e

segretario territoriale della FLAI-CGIL, la vicenda che aveva dato luogo al licenziamento dello stesso dal 1° marzo 1999 si è chiusa con un verbale di conciliazione tra le parti davanti la pretura circondariale di Roma – sezione lavoro in data 31 marzo 1999.

Il lavoratore è stato reintegrato nel posto di lavoro con le stesse mansioni ed ha ricevuto la retribuzione per il mese di marzo 1999 con l'esclusione della retribuzione relativa a tre giorni di sospensione disciplinare secondo quanto concordato nel verbale di conciliazione citato.

In merito ai fatti segnalati non sono state riscontrate altre violazioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(15 dicembre 1999)

PREIONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 – supplemento n. 173 – del 19 ottobre 1998 è pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1998, «Approvazione della perimetrazione del bacino idrografico del fiume Po», con allegata cartografia vistata dal Ministro dei lavori pubblici (articolo 1), formante parte integrante del decreto stesso;

che nella cartina d'insieme raffigurante il bacino del fiume Po sono evidenziati i maggiori laghi dell'arco alpino con rinvio per la rappresentazione di dettaglio ai riquadri interni in scala 1:250.000, fra cui il riquadro n. 5 per quanto concerne il lago Maggiore;

che nel riquadro n. 5 (pagina 14) è chiaramente visibile ed espressamente indicato il lago Maggiore, mentre è del tutto ignorato il lago d'Orta, che pure ha una estensione di rilievo,

si chiede di sapere la ragione della non menzione del lago d'Orta e quali effetti possa portare tale omissione.

(4-12912)

(3 novembre 1998)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto ispettivo in oggetto, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1998, recante «Approvazione della perimetrazione del bacino idrografico del fiume Po», ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e secondo le procedure stabilite con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, è stato individuato il perimetro geografico ed amministrativo del bacino del fiume Po per distinguerlo dal bacino idrografico al quale si riferiva il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977.

A tal fine, pertanto, sono stati riportati con la numerazione da 1 a 31 solo le carte in scala 1:250.000 rappresentanti i territori contenenti il citato limite di bacino.

Tutti i territori, inclusi quindi anche fiumi e laghi, compresi all'interno di detto limite, fanno geograficarnente parte del bacino ancorché non rappresentati graficamente nel loro dettaglio dalle carte in scala 1:250.000 riportate nel supplemento ordinario n. 173 della *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 19 ottobre 1998.

Sono comunque depositate presso l'Autorità di bacino per il Po le cartografie di dettaglio che sono disponibili alla consultazione pubblica.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
MATTIOLI

(22 dicembre 1999)

RIPAMONTI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la lavoratrice invalida di 38 anni e di etnia Rom è stata licenziata dalla Parmalat di Atella, in provincia di Potenza;

che la donna era stata assunta in base alla legge sulle categorie protette e inserita nelle linee produttive e dopo soli otto giorni la direzione le ha comunicato la cessazione del rapporto di lavoro perchè «non era risultata idonea alla prova»;

che il caso sarà giudicato dal pretore del lavoro di Melfi il 23 marzo prossimo, dopo una riunione di conciliazione fallita davanti all'ufficio provinciale del lavoro di Potenza;

che la signora può di conseguenza essere ancora reintegrata nell'impiego;

che esistono, viste le attuali circostanze, gli estremi per un'accusa di triplice discriminazione: sessuale, perchè trattasi di donna, razziale in quanto Rom e sociale a causa dell'invalidità;

che l'ispettorato del lavoro di Potenza avrebbe accertato, anche sentendo le colleghe di lavoro della donna, «l'impegno e il livello produttivo pari a quello delle operaie normodotate»,

si chiede di sapere:

se risponda a verità quanto riportato dalle agenzie di stampa, e cioè che il Sottosegretario per il lavoro nonchè presidente del Comitato nazionale di parità Bianca Maria Fiorillo ha giudicato l'accaduto un ennesimo esempio discriminatorio nei confronti della donna lavoratrice;

se effettivamente lo stesso Sottosegretario del Ministero del lavoro abbia chiesto con una lettera al presidente della Parmalat Calisto Tanzi l'invio di una relazione sull'accaduto;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto segnalato in premessa ed abbia attivato ogni possibile operazione volta ad accertare l'esistenza di un atto di discriminazione;

se sia in atto un'azione per sanare questa situazione che, se di effettiva discriminazione, delineerebbe un atto gravissimo a cui occorre porre riparo con la massima urgenza;

se non si consideri infine che la mancata reazione del Ministero a queste situazioni creerebbe il convincimento nei lavoratori che non esistono tutele di fatto per i soggetti a rischio di discriminazione (sociale, sessuale o razziale che sia).

(4-14529)

(16 marzo 1999)

Risposta. – La ditta Parmalat spa, in data 15 gennaio 1998, presentava alla direzione provinciale del lavoro di Potenza la denuncia del personale ai sensi della legge n. 482 del 1968 e, contestualmente, richiedeva, a norma dell'articolo 16 della stessa legge, l'avviamento al lavoro del personale mancante, appartenente alle categorie protette.

Verificate le unità scoperte, l'ufficio disponeva l'avviamento di 6 persone, tra le quali la signora Maria Libera Barbetta, nata il 17 giugno 1959, di Melfi, invalida civile.

In data 16 aprile 1998 la società comunicava l'assunzione di alcuni soggetti protetti, tra cui la lavoratrice in parola. Successivamente, il 27 aprile 1998, la signora Barbetta veniva licenziata per mancato superamento del periodo di prova senza indicazione dei motivi.

In merito a detto licenziamento ed a seguito di un'apposita segnalazione del Comitato per il diritto al lavoro di Melfi, venivano effettuati degli accertamenti da parte della direzione provinciale del lavoro di Potenza – servizio ispezione del lavoro, al termine dei quali veniva inviata nota informativa alla procura della Repubblica di Melfi per violazione dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 482 del 1968.

Il predetto servizio, a seguito della presentazione dell'interrogazione in oggetto, disponeva ulteriori accertamenti dai quali emergeva che la signora Barbetta era stata collocata dalla ditta Parmalat sulla linea di produzione in postazioni lavorative non confacenti con il grado di invalidità posseduto dalla stessa.

Le maestranze, interpellate al riguardo, hanno dichiarato che la lavoratrice aveva prodotto nella stessa misura degli altri lavoratori, anzi aveva profuso un impegno forse eccessivo pur di dimostrare la sua efficienza nei primi giorni di lavoro.

La signora Barbetta, al fine di impugnare il licenziamento, aveva promosso un tentativo di conciliazione con la società, davanti alla commissione provinciale di conciliazione, tentativo fallito per mancata presentazione della ditta.

Si fa presente, inoltre, che l'interessata, in quanto disoccupata, è stata reinserita dal 2 ottobre 1998 negli elenchi degli invalidi civili ed in data 7 maggio 1999 è stata avviata presso la ditta Fenice spa Melfi.

La predetta azienda, in data 2.6.1999, richiedeva la visita medica preassuntiva al collegio medico della ASL n. 1 di Venosa. In data 11 agosto 1999 la lavoratrice, con una lettera indirizzata alla direzione provinciale del lavoro di Potenza, dichiarava di non essere stata contattata dalla struttura sanitaria per la succitata visita medica e, di conseguenza,

chiedeva di essere avviata presso altre aziende con contratto di formazione e lavoro.

La competente direzione del lavoro, in data 1° settembre 1999, comunicava alla signora Barbetta che l'avviamento predisposto nei suoi confronti presso la ditta Fenice era sempre valido e che, pertanto, non era possibile reintegrarla nella graduatoria degli invalidi civili ai fini di altre opportunità lavorative.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(15 dicembre 1999)

ROGNONI, MANCONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che le associazioni e le comunità di ricerca etica-spirituale da diversi anni sono impegnate nella richiesta di normative adeguate alle loro specifiche realtà, al fine di consentire maggiore trasparenza alle attività svolte e riconoscimento civile;

che a tale fine hanno presentato un primo documento con proposte dettagliate per l'inserimento di emendamenti alla legge sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale a tutti i Ministri del Governo Prodi (20 giugno 1997); un secondo documento alla Commissione bicamerale dei Trenta (riforma fiscale) per il parere sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (luglio 1997); una terza richiesta scritta al Governo per il riconoscimento della specificità delle associazioni-comunità di ricerca etica-spirituale all'interno della legge sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ottobre 1997);

che le problematiche sollevate nei diversi documenti presentati hanno ricevuto risposte scritte, che dichiaravano sensibilità e comprensione, da parte di diversi rappresentanti del Governo: Carlo Azeglio Ciampi, Ministro del tesoro (26 giugno 1997); Lamberto Dini, Ministro degli affari esteri (30 giugno 1997); Walter Veltroni, Vice Presidente del Consiglio dei ministri (22 ottobre 1997);

che, nell'audizione del Ministro per la solidarietà sociale, Livia Turco, sui recenti sviluppi dell'associazionismo in Italia e in Europa, presso le Commissioni riunite affari costituzionali (I)-Unione Europea (XIV), presente anche Rosa Russo Jervolino, veniva posto il tema della associazioni di ricerca etica-spirituale (atti parlamentari XIII Legislatura, seduta del 20 gennaio 1998);

che il 2 aprile 1998 presso la Biblioteca della Camera si è svolto un convegno, dal titolo «Nuovi soggetti sociali e diritti di cittadinanza», con la partecipazione del ministro Livia Turco; in tale sede l'associazione Conacreis (Coordinamento nazionale associazioni e comunità di ricerca etica-interiore-spirituale) esponeva pubblicamente le proprie problematiche e le istanze, raccogliendo una positiva volontà politica da

parte del ministro Livia Turco, che accoglieva le istanze del Conacreis e la proposta di una indagine sociologica conoscitiva delle realtà di ricerca etica e spirituale italiana in forte espansione;

che il 27 gennaio 1999, presso il Ministero della solidarietà sociale, il ministro Turco in una conferenza stampa annunciava l'imminente inizio dell'indagine sociologica conoscitiva delle realtà di ricerca etica, interiore e spirituale italiane; in quella sede il presidente del Conacreis invitava le associazioni a collaborare fornendo dati al Ministro per la solidarietà sociale per facilitare l'indagine sociologica affidata a istituti universitari;

che il 3 settembre 1999 i carabinieri della stazione di Castellamonte (provincia di Torino, comando carabinieri di Ivrea) convocano i rappresentanti della Federazione di comunità di Damanhur per avere vari dati specifici riguardanti anche il numero di residenti e di simpatizzanti nei comuni di loro competenza;

che nel corso del colloquio (durato due ore: dalle 9,30 alle 11.30) tra i carabinieri e i rappresentanti della comunità di Damanhur, che sono anche tra i soci fondatori del Conacreis, i carabinieri avrebbero motivato la convocazione perchè sollecitati da Roma in seguito ai rapporti del Conacreis con il Governo; i rappresentanti damanhuriani hanno fornito, come richiesto, i dati relativi al numero dei residenti damanhuriani e dei simpatizzanti residenti nei comuni della zona, note informative sui simpatizzanti in Piemonte, in Italia e all'estero,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza del fatto su menzionato accaduto alla comunità di Damanhur e quali ne siano le ragioni;

se si sia a conoscenza di fatti simili in altre località e presso altre associazioni aderenti al Conacreis;

se si ritenga tale fatto gravemente lesivo delle libertà costituzionali;

se tale fatto non appaia del tutto ingiustificato e ancora più grave, tenuto conto che il Conacreis da anni (e per sua unilaterale e spontanea iniziativa) chiede allo Stato e al Governo identità e riconoscimento civile per le associazioni e comunità di ricerca etica-spirituale e per le loro attività e finalità in piena trasparenza;

se non si ritenga che occorra precedere ad un rapido riconoscimento civile di associazioni e comunità che hanno natura e finalità di grande interesse culturale, civile ed economico dato che la ricerca etica-spirituale è in forte espansione, come è rilevato anche dal rapporto «Italia 1999» dell'Eurispes.

(4-16486)

(29 settembre 1999)

Risposta. – In riferimento all'atto ispettivo in oggetto e da elementi forniti dal Ministero dell'interno sulla comunità di Damanhur, a loro volta acquisiti all'esito di accertamenti disposti tramite il prefetto di Torino, il Dipartimento della pubblica sicurezza e il comando generale dell'Arma dei carabinieri si rappresenta quanto segue.

Nel luglio scorso i sindaci dei comuni di Lugnacco, Trausella, Pecco, Alice Superiore e Vistorio (Torino), unitamente a quattro consiglieri comunali di Vidracco (Torino), presentavano al prefetto di Torino ed al procuratore della Repubblica di Ivrea (Torino) un esposto per chiedere accertamenti su possibili irregolarità nell'iscrizione anagrafica di appartenenti alla comunità di Damanhur.

Veniva lamentato, in particolare, che dal 1996 ai primi mesi del 1999 vi era stata l'immigrazione di circa 260 persone nel comune di Vidracco, rispetto ai circa 350 abitanti prima censiti.

Il comandante della stazione dei carabinieri di Castellamonte (Torino), nella cui competenza ricadono i comuni di Vidracco e Valdissero Canavese, il 3 settembre 1999 invitava in caserma l'addetto alle comunicazioni esterne della comunità Damanhur per un aggiornamento delle pubblicazioni commercializzate dal sodalizio, già fornite spontaneamente in passato, contenenti i dati numerici e nominativi dei membri.

All'incontro partecipava, di propria iniziativa, anche il sindaco di Vidracco, appartenente alla comunità stessa.

Il 29 settembre, sempre nell'ambito di aggiornamenti connessi con il contenuto dell'esposto, nel corso di rituali incontri con il sindaco di Valdissero Canavese, non aderente alla comunità, il comandante della stazione aveva occasione di chiedere notizie sul numero dei residenti nel comune appartenente a Damanhur.

L'esito degli accertamenti, peraltro limitati solo ai due comuni, è stato riferito al prefetto di Torino ed all'autorità giudiziaria.

La comunità di Damanhur si richiama concettualmente a quel movimento di pensiero e di cultura che si ispira alle religioni orientali e alla meditazione, meglio conosciuto con il nome di «New Age».

L'associazione è stata pertanto inclusa nel monitoraggio compiuto nel febbraio dello scorso anno dal Dipartimento della pubblica sicurezza sulle sette religiose e i nuovi movimenti magici in Italia.

Tutti gli elementi informativi disponibili sulla comunità di Damanhur sono contenuti nel relativo *dossier* trasmesso al Parlamento ed ampiamente ripreso a suo tempo dalla stampa.

È, comunque, opportuno ricordare che il fondatore della comunità di Damanhur, Oberto Riccardo Airauti, è stato indagato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Ivrea, unitamente ad altri tredici adepti, per i reati di incendio, falsità in scrittura privata e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L'inizio dell'inchiesta, di cui non è nota la conclusione, risale al 1993 quando le sorelle Elena, Stefania e Roberta Zanatta, già adepte della comunità, lanciarono delle gravi accuse nei confronti della comunità e in particolare verso l'Airaudi, dichiarando che durante la loro permanenza a Damanhur

(1986) sarebbero state separate dal padre e costrette a lavorare come schiave. Il genitore, anch'egli plagiato, sarebbe stato costretto a lavorare alla costruzione del tempio sotterraneo per quindici ore al giorno. Inoltre, a loro insaputa, l'Airaudi avrebbe fatto trasferire i fondi, lasciati loro in eredità dalla madre defunta, dalla Cassa rurale di Caluso alla Banca federale di Damanhur, di fatto impossessandosene. Le sorelle, inoltre, fanno riferimento ad un episodio avvenuto il 9 gennaio 1989, quando rischiarono di morire nell'incendio dl alcune *roulotte*, usate come case dormitorio mentre la loro destinazione era di magazzino. L'incendio procurò un risarcimento all'Airaudi in frode all'assicurazione. Una sentenza del tribunale di Torino del febbraio 1992 ha accertato che chi entra a far parte della comunità sottoscrive una dichiarazione che lo impegna a non richiedere mai la restituzione di quanto versato. Sull'attività del sodalizio, infine, risulta essere stata in passato avviata un indagine da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Ivrea, finalizzata alla chiarificazione degli aspetti fiscali e tributari di cui non si conoscono gli esiti.

Si soggiunge che le associazioni affidate al Coordinamento nazionale delle associazioni e comunità di ricerca etico-interiore-spirituale (Comacreis) svolgono attività non assimilabili, allo stato attuale della legislazione, a confessioni religiose in senso stretto.

Presso questo Dipartimento è stato istituito un gruppo di esperti per studiare un modello di possibile indagine sui movimenti e sulle attività di ricerca e di crescita personale e di terapie solistiche che si stanno diffondendo nel nostro paese. L'interesse del Dipartimento è esclusivamente conoscitivo rispetto ad un fenomeno culturale in continua crescita che evidenzia un bisogno diffuso di soluzione di malesseri personali, ma anche di disagi di carattere sociale nella nostra vita quotidiana.

Ritenendo doveroso non ignorare il fenomeno in sé, ma neppure i suoi aspetti organizzativi ed associativi, né le ripercussioni sociali di tale fenomeno, un'indagine dovrebbe mettere a fuoco:

i bisogni che vengono soddisfatti da questi movimenti;

le caratteristiche qualitative delle attività, in termini di risposta ai bisogni;

la loro matrice culturale e la connotazione, anche organizzativa, dei gruppi che svolgono tali attività.

Non ci sono, nell'interesse del Dipartimento a questa indagine, intenzioni valutative o selettive né una specifica previsione di riconoscimento formale, trattandosi, al momento, ancora di un fenomeno tutto da esplorare che raccoglie innumerevoli e diversificate tipologie di attività, di gruppi, di singoli operatori, tra cui va distinto ciò che di positivo potrebbe contenere il fenomeno da ciò che, come in ogni situazione, potrebbe essere utilizzato in modo distorto o con effetti manipolativi verso le persone.

Si ritiene essenziale muoversi «per conoscere» e capire onde evitare pregiudizi o colpevolizzazioni così come posizioni fideistiche.

A questo scopo il gruppo ristretto di lavoro, composto da tre esperti dell'Università di Roma, Milano e Bologna, incaricati con decreto 13 agosto 1999, si è riunito tre volte presso la sede del Dipartimento per gli affari sociali ed ha analizzato e confrontato i materiali informativi pubblicati e quelli disponibili nelle tre sedi universitarie sulla materia. Ha quindi esaminato e discusso le ipotesi ottimali e quelle percorribili per effettuare un'indagine conoscitiva di tipo qualitativo sul fenomeno dei movimenti afferenti alla ricerca personale interiore ed alle terapie di benessere olistico. Come da incarico, ha fornito un prototipo di indagine, da dettagliare nel momento in cui verrà definito il campione su cui testare un modello di rilevazione.

Il percorso previsto è il seguente:

il gruppo dei tre esperti universitari fornisce il «modello» di un'indagine con definizione di aree di intervento sia tematiche che territoriali (fase attuale);

il «modello» verrà testato su un ristretto campione per verificare efficacia, attendibilità e costi di esecuzione;

in seguito l'indagine potrà essere affidata ad un ente di ricerca di livello nazionale (ad esempio il Censis), laddove le risorse finanziarie lo permetteranno.

Il gruppo di esperti è chiamato a selezionare una grande quantità di materiale sull'argomento a causa della varietà e quantità di movimenti, di associazioni, di comunità e di singoli «maestri» ed operatori, nonché a causa della frantumazione del fenomeno e della sua connotazione spontanea e non facilmente fotografabile né tanto meno codificabile.

È, comunque, intendimento e interesse di questo Dipartimento portare avanti il percorso previsto nel modo più congruo e completo, così da avere uno «spaccato» di realtà socio-etico-culturale di cui non è più possibile non tenere conto.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale
TURCO

(22 dicembre 1999)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che Filippo Mataluna, lavoratore di 41 anni, residente a Caserta, ha iniziato il 26 febbraio 1998 lo sciopero della fame perchè è stato escluso, dopo diciannove anni, da socio-lavoratore della cooperativa di vigilanza privata «Terra di lavoro» srl con sede in Caserta;

che Filippo Mataluna, guardia giurata con i gradi di maresciallo ordinario, era rappresentante del sindacato intercategoriale dei comitati di base (S.In.Cobas) e membro del coordinamento provinciale di Caserta;

che la guardia giurata ha sempre svolto con impegno ed abnegazione il proprio lavoro, che prevede turni di lavoro giornalieri e notturni, talvolta di dodici ore continuative e, in alcuni casi, per trenta giorni consecutivi; non ha mai commesso, nè gli è mai stata contestata alcuna inadempienza degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale, così come dispone l'articolo 2286 del codice civile, tant'è che ha sempre ricevuto i premi di produzione e, come nell'anno 1997, due giorni di ferie premio perchè nell'anno precedente non si è mai assentato per malattia;

che nell'ambito del S.In.Cobas il Mataluna si è sempre battuto per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori come l'applicazione del regolamento della cooperativa, così come redatto dal commissario governativo durante il periodo di commissariamento della cooperativa (in seguito all'azione giudiziaria del 1993 scaturita da un'indagine per falso in bilancio); ha sostenuto e chiesto l'applicazione dell'orario di lavoro contrattuale di 173 ore mensili e non di 182 come imposto dal consiglio di amministrazione della cooperativa; la perequazione dei trattamenti contributivi con l'eliminazione delle indennità assegnate arbitrariamente dal consiglio di amministrazione della cooperativa ad un ristretto numero di soci; la riassunzione di alcuni lavoratori ingiustamente licenziati; la corresponsione delle indennità notturne; la revisione dei ruoli del personale con l'eliminazione dei privilegi; la possibilità di partecipare alle assemblee della società per esercitare il diritto al controllo dei bilanci ed alla vita della società; la denuncia degli organi della cooperativa preposti alla tutela dei soci lavoratori per la loro sistematica incapacità e latitanza rispetto ai problemi dei lavoratori stessi;

che la decisione di escludere da socio Filippo Mataluna appare una ritorsione posta in essere dal consiglio di amministrazione e dal presidente della cooperativa di vigilanza «Terra di lavoro» di Caserta per l'attività sindacale dallo stesso espletata,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno verificare eventuali responsabilità degli organi istituzionali preposti al controllo della cooperativa e se non si intenda intervenire perchè il socio Filippo Mataluna venga reintegrato nel posto di lavoro.

(4-10034)

(12 marzo 1998)

Risposta. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si riferiscono gli esiti delle indagini effettuate da ispettori della direzione provinciale del lavoro di Caserta alla cooperativa «Terra di Lavoro», con sede in Centurano.

Con verbale del consiglio di amministrazione del 21 gennaio 1998 veniva deliberata l'esclusione del socio signor Filippo Mataluna per comportamenti contrari ai doveri imposti dalla legge, dallo statuto e dal

regolamento della cooperativa, che avevano danneggiato moralmente e materialmente la società.

In precedenza la cooperativa aveva inviato al socio menzionato alcune note di richiamo, a seguito di contestazioni effettuate da alcuni clienti: richiesta di giustificazioni datata 12 marzo 1993, dopo la segnalazione da parte dell'Ipermercato di Capodrise, a firma del presidente, in quanto il signor Mataluna era stato trovato addormentato presso l'Ipermercato durante il turno di servizio; lettera di richiamo datata 3 ottobre 1996, in quanto, il presidente dello stabilimento Pavi Sud di Marcianise, a seguito di controllo effettuato nella notte tra il 30 settembre e il 1° ottobre 1996, constatava che il signor Mataluna dormiva durante l'orario di servizio; note del 16 giugno 1997 e 17 giugno 1997 con cui il centro commerciale Giardini del sole di Capodrise richiedeva la sostituzione del Mataluna con altra guardia.

L'interessato ha impugnato la delibera di esclusione presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Si fa presente che il giudice istruttore, con sentenza depositata in data 22 settembre 1998, ha respinto la richiesta di sospensione e la trattazione della causa, fissata in un primo momento per il giorno 11 marzo 1999, è stata rinviata all'udienza del 18 maggio 2000 per istruzione probatoria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(15 dicembre 1999)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che il lavoratore Vito Nocera, dipendente presso il comune di Torre del Greco (Napoli), ha partecipato nella sua qualità di delegato sindacale alla riunione di delegazione trattante, così come previsto dal contratto nazionale di lavoro, regolarmente convocata con nota scritta a firma dell'assessore al personale e svoltasi il giorno 1° aprile 1999;

che la suddetta riunione, convocata con all'ordine del giorno il tema del decreto legislativo n. 626 del 1994 per la sicurezza sui luoghi di lavoro, di fronte al manifestarsi di una emergenza relativa al settore del personale ausiliario dell'area scolastica (emergenza che se non affrontata rischiava di compromettere il regolare svolgimento della consultazione referendaria del 18 aprile 1999), veniva successivamente svolta sull'ordine del giorno dettato da tale emergenza, così come proposto dallo stesso assessore al personale e accettato alla unanimità da tutte le componenti della delegazione trattante, compresi gli altri rappresentanti dell'ente presenti nelle persone del vice sindaco e del vice segretario generale;

che nel corso della discussione il delegato sindacale Nocera e altri delegati presenti venivano fatti oggetto da parte del sindaco, successivamente sopraggiunto, di pesanti anche se del tutto generiche accuse di aver strumentalizzato i lavoratori;

che il suddetto amministratore di fronte alla legittima reazione dei delegati sindacali e di altri lavoratori presenti dichiarava proferendo frasi sibillinamente minacciose più volte l'intento di assumere non meglio precisati provvedimenti disciplinari e persino si spingeva ad ipotizzare presunte responsabilità penali (allo scopo evidente di condizionare l'esito della trattativa sindacale in corso intimidendo non tanto il Nocera e i delegati sindacali più esperti, consapevoli dei propri diritti, ma i delegati sindacali di più fresca nomina e i diversi lavoratori presenti, più a digiuno delle regole stabilite dalle vigenti leggi in materia di diritti sindacali);

che la trattativa, nonostante l'intimidazione, accentuata dalla scelta di far accorrere nella sala del confronto la guardia giurata in servizio di vigilanza presso il comune, grazie alla fermezza e al senso di responsabilità dei delegati sindacali veniva egualmente portata a termine addivenendo persino ad una conclusione unitaria, come risulta dal verbale redatto in cui è contenuto un dispositivo di intesa proposto dallo stesso Nocera e accolto e controfirmato da tutte le componenti della delegazione trattante (sindacato, amministratori, funzionari),

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover intervenire a tutela delle regolari relazioni sindacali nel comune di Torre del Greco considerato che appaiono del tutto illegittime le minacce proferite dal sindaco nei confronti del delegato sindacale Nocera e degli altri suoi colleghi (minacce di cui danno testimonianza diversi dei presenti) nonchè lesive del diritto al libero esercizio della funzione sindacale, così come previsto e regolato dalle leggi vigenti, considerato anche che il lavoratore Nocera è delegato sindacale che gode di larghissima stima, impegnato da anni nella vita sociale e politica, attualmente peraltro dirigente nazionale del Partito della Rifondazione comunista con la funzione di coordinatore del dipartimento Mezzogiorno.

(4-14801)

(7 aprile 1999)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica l'esito degli accertamenti effettuati dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli.

In data 1° aprile 1999 ha avuto luogo presso il comune di Torre del Greco una riunione sindacale con la partecipazione del vice sindaco, dell'assessore al personale e del segretario generale supplente in rappresentanza dell'amministrazione e di vari rappresentanti del personale per discutere dei problemi della sicurezza sui luoghi di lavoro.

In tale sede il dipendente del comune e delegato sindacale signor Vito Nocera proponeva che fosse messa all'ordine del giorno la trattazione di questioni inerenti il lavoro straordinario da effettuare in preparazione delle operazioni di voto per la consultazione referendaria del 18 aprile 1999.

Tale proposta determinava l'insorgere di un animato battibecco. Il forte baccano, alimentato anche dalla presenza, non giustificata e non autorizzata, nella sala ove si svolgeva la riunione, di circa quaranta dipendenti comunali, non delegati, interessati alla trattazione dell'argomento proposto dal Nocera, provocava l'accorrere di alcune persone, tra cui una guardia giurata addetta alla sorveglianza dell'edificio, la quale si limitava, però, ad informarsi su quel che stava accadendo.

Interveniva anche il sindaco, che a sua volta aveva uno scontro verbale con il Nocera.

Successivamente, placatisi gli animi e convinti i quaranta dipendenti non delegati ad allontanarsi, l'incontro proseguiva regolarmente e si concludeva con un accordo che accoglieva nella sostanza la proposta del delegato Nocera.

L'episodio, nonostante i toni certamente troppo accesi della discussione, non ha avuto alcun seguito. Infatti, come è stato accertato, non sono stati adottati nei confronti del Nocera provvedimenti disciplinari ovvero trasferimenti di sede o spostamento di mansioni, nè risulta essere stata promossa dalle organizzazioni sindacali alcuna azione per la repressione di condotta antisindacale, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(23 dicembre 1999)

SARTO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che il Ministero dei lavori pubblici ha bandito con decreto ministeriale n. 1058 del 5 marzo 1997 un concorso a 11 posti di dirigente tecnico;

che con decreto ministeriale n. 344 del 1º aprile 1999 è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati;

che con nota n. 447 del 21 aprile 1999 della Direzione generale del personale si comunicava che i posti disponibili erano 26, uno dei quali al Magistrato alle acque di Venezia e ben 17 a Roma, presso vari servizi;

considerato:

che da notizie assunte presso la Direzione generale del personale ora risulta che il posto disponibile a Venezia sarebbe stato spostato anch'esso a Roma a causa del Giubileo del 2000;

che i lavori del Giubileo dovevano essere non solo appaltati ma anche completati entro il dicembre 1999,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto esposto in premessa corrisponda a verità e per quale motivo il Magistrato alle acque di Venezia, interessato da una grave carenza di personale che incide sulla sua operatività tanto da non riuscire ad espletare in modo efficace alcuni compiti di sua competenza per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna e per l'effettivo controllo sul concessionario unitario dello Stato, venga privato di un'ulteriore unità che gli era stata assegnata dal bando di concorso a favore di Roma che pur non appariva penalizzata;

se sia stato il Magistrato alle acque di Venezia a dichiarare di non necessitare dell'ingegnere dirigente tecnico o se si sia trattato di una decisione centrale da parte del Ministero dei lavori pubblici.

(4-17011)

(3 novembre 1999)

Risposta. – In merito all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che per particolari e pressanti esigenze operative di diversi servizi di questa amministrazione, investiti di nuove competenze, è stata effettuata una indagine sulla possibilità di riduzione di uffici dirigenziali per l'accorpamento di funzioni omogenee.

Tra gli altri, il presidente del Magistrato alle acque, con nota del 16 giugno 1999, ha proposto un nuovo organigramma dell'assetto dirigenziale dell'istituto, accorpando le competenze dell'Ufficio speciale per l'attuazione della legge per la salvaguardia di Venezia a quello dell'Ispettorato generale per la laguna di Venezia, Marano e Grado.

Il risultato dell'operazione è, in sostanza, l'elevazione al livello di Ispettorato generale dell'ex Ufficio speciale per l'attuazione della legge per la salvaguardia di Venezia che, peraltro, espleterà anche le funzioni proprie per la laguna di Venezia, Marano e Grado, perseguendo con ciò il fine di una visione globale dei problemi concernenti il comparto di che trattasi.

Pertanto, con decreto ministeriale n.1154 del 15 settembre 1999, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1999, registro 2, foglio 359, si è data attuazione alla deliberazione del consiglio di amministrazione del 3 agosto 1999 istituendo un nuovo ufficio tecnico di livello dirigenziale presso il provveditorato di Roma, tenuto conto delle numerose ed indifferibili attività derivanti non solo dalla definizione degli interventi del programma giubilare, ma anche delle numerose richieste di enti pubblici di delega dell'attività di stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, comma 3, della legge 18 novembre 1998, n. 415.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(22 dicembre 1999)

SENESE. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che con decreto riportato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1998 codesto Ministero ha pubblicato un bando di mobilità per la copertura di ottanta posti nell'area della promozione culturale;

che per l'ammissione alle prove selettive è richiesto, tra gli altri requisiti, quello di aver svolto le funzioni di addetto presso gli istituti italiani di cultura o di lettore presso le università straniere o di aver prestato attività presso la direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri o presso altre amministrazioni quale operatore della promozione culturale (articolo 2, comma 1, lettera *c*);

si chiede di sapere:

per quali ragioni non sia stata prevista, tra le pregresse situazioni che a norma dell'articolo 2 del bando integrano uno dei requisiti per l'ammissione alle prove, anche la circostanza di aver superato l'ultimo concorso per addetto negli istituti italiani di cultura all'estero collocandosi nella graduatoria dalla quale il Ministero degli affari esteri attingeva sino al momento dell'approvazione della legge di riforma dei suddetti istituti;

se non si ritenga che l'omessa previsione di cui sopra integri una grave disattenzione per una situazione d'ingiustizia venutasi a determinare a seguito della legge di riforma sopra ricordata, situazione d'ingiustizia che codesto Ministero aveva riconosciuto tentando di porvi rimedio con la presentazione di un disegno di legge che prevedeva, tra l'altro, l'utilizzazione dei vincitori dell'ultimo concorso pre-riforma per addetto negli istituti culturali come lettori nelle università straniere; tale disegno di legge, approvato dal Senato, decadde per l'anticipata fine della legislatura ma l'esigenza cui attraverso di esso s'intendeva rispondere resta a tutt'oggi insoddisfatta e l'occasione del bando in argomento costituiva un'opportunità per provvedere;

se e quali provvedimenti si intenda assumere per realizzare l'intento riparatorio cui tendeva il ricordato disegno di legge, già approvato da questa Camera e poi decaduto.

(4-13304)

(2 dicembre 1998)

Risposta. – In merito a quanto richiesto dall'onorevole interrogante si fa presente che, con decreto del direttore generale del personale del Ministero degli esteri del 15 marzo 1999, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* speciale n. 26 del 2 aprile 1999 si è provveduto a revocare il bando di concorso relativo alla mobilità per 80 posti nell'area della promozione culturale.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Toia

(7 dicembre 1999)

SPERONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Per quale motivo sull'autostrada A8, in direzione di Milano, poco prima dell'inserimento sull'autostrada A4, vi è un cartello indicante la fine del limite di velocità di 120 km/h quando manca il cartello indicante l'inizio di tale limite?

(4-15113)

(4 maggio 1999)

Risposta. – Si comunica che nell'ambito dei lavori di ripristino della corsia di emergenza interessanti l'autorstrada A8 era stata apposta la prevista segnaletica di colore giallo indicante il limite di velocità di 80 chilometri l'ora. L'originaria segnaletica indicante l'inizio del limite di velocità di 120 chilometri l'ora era stata per contro coperta dall'impresa appaltatrice dei lavori in questione. La ditta medesima ha inoltre provveduto al mascheramento del segnale indicante la fine di tale limite cui si fa riferimento.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
Bargone

(17 dicembre 1999)

STANISCIA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la serie di licenziamenti che ha colpito i lavoratori dell'industria abruzzese in questi primi giorni di settembre impone la ricerca di soluzioni immediate;

che al ritorno dalle ferie, i 48 lavoratori della Bellco spa del gruppo SNIA sono stati licenziati a causa della cessazione dell'attività in Abruzzo per ristrutturazione aziendale;

che la stessa sorte è toccata anche alle operaie della Confar, messe in mobilità a fronte della crisi, dovuta alla forte concorrenza, che aveva colpito negli ultimi anni l'azienda del settore tessile;

che la catena di licenziamenti che si è innescata nel mese di settembre ha coinvolto, inoltre, gli undici lavoratori della IMT, licenziati in tronco dalla società del gruppo Luciano Travaglini che si occupava di imballaggi all'interno della Honda di Val di Sangro;

che in questo ultimo caso non è stata fornita nessuna motivazione al momento del licenziamento; solo in seguito il titolare ha dichiarato che i licenziamenti erano dovuti alla diminuzione della produzione dell'azienda Honda;

che resta da chiarire, poi, la correttezza delle modalità di licenziamento, sembra infatti che questo sia stato comunicato ai lavoratori da un responsabile dell'azienda solo verbalmente;

che la gravità della situazione ha messo in allarme i rappresentanti territoriali di CGIL, CISL e UIL;

che nel caso che vede coinvolta la Honda la Fillea-CGIL chiede un tavolo di confronto che dovrebbe coinvolgere i dirigenti della Honda e della IMT ed i lavoratori licenziati,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti menzionati;

se non ritengano necessario avviare un'indagine al fine di accertare la correttezza delle modalità di licenziamento avviate dalle aziende suindicate;

se non reputino, inoltre, indispensabile un intervento per far fronte alla difficile situazione occupazionale che coinvolge l'Abruzzo.

(4-16324)

(16 settembre 1999)

Risposta. – In ordine all'interrogazione in oggetto si rappresenta, per la parte di competenza, quanto comunicato al riguardo dalla direzione regionale del lavoro dell'Aquila. Si espongono, di seguito, le notizie acquisite, nonché i dati disponibili per ciascuna delle ditte menzionate nell'interrogazione in esame.

Bell.Co. spa - stabilimento di Gissi

La società, con sede e stabilimento a Mirandola, a fronte del perdurare della situazione di criticità del mercato dei prodotti per la dialisi, ha ritenuto di attuare un programma di interventi strutturali tesi al recupero dei costi. Pertanto ha deciso la cessazione dell'attività di assemblaggio delle linee ematiche svolta a Gissi ed ha concentrato la produzione in un altro sito, a più alta automazione e a maggiore integrazione produttiva.

Conseguentemente, la Bell.Co. ha attivato, in data 30 agosto 1999, la procedura di mobilità prevista dalla legge n. 223 del 1991 per tutto il personale in forza a Gissi, costituito da 48 dipendenti.

Nell'ambito della predetta procedura di mobilità si sono svolti diversi incontri, dapprima fra le sole parti interessate e, successivamente, con la mediazione della direzione provinciale del lavoro di Chieti. Inoltre, ai suddetti incontri hanno partecipato, oltre alle rappresentanze sindacali, anche il sindaco di Gissi, l'assessore all'industria dell'amministrazione provinciale di Chieti, nonché l'assessore al lavoro e alla formazione professionale dell'ente regione Abruzzo, che hanno fornito contributi di costruttiva mediazione e definizione dei contrasti.

La riunione conclusiva sulla procedura di mobilità si è tenuta presso la sede della direzione provinciale del lavoro di Chieti, in data 28 ottobre 1999, con la sottoscrizione di un apposito verbale di accordo, nel quale si prevede l'impegno della Bell.Co, attraverso la società di consulenza DBM/SOFIT, a ricercare un'attività imprenditoriale alternativa che, nelle more del periodo di mobilità e a fronte di un adeguato progetto industriale, rilevi lo stabilimento di Gissi ed il personale ivi occu-

pato. Nell'accordo citato si prevede, inoltre, l'impegno delle pubbliche istituzioni ad operare per creare condizioni idonee a favorire le attrattive sia economiche che produttive dello stabilimento. Le parti hanno, poi, concordato che, a far data dal 2 novembre 1999 ed entro il 30 novembre 1999, tutti i lavoratori interessati saranno collocati in mobilità, salvo 3 unità che lo saranno entro il periodo di 120 giorni. Inoltre, all'atto della risoluzione del rapporto verrà corrisposto un importo per ogni lavoratore, come incentivazione all'esodo e come integrazione al trattamento di fine rapporto. Ugualmente con le stesse causali, verrà corrisposta una somma al personale che, alla data del 30 giugno 2000, non dovesse essere assunto da un subentrante nella titolarità dello stabilimento. Per quest'ultima eventualità è stata prevista, infine, la frequentazione di corsi di riqualificazione professionale.

CONFAR con sede in Fara San Martino

La società, operante nel settore delle confezioni, a causa di gravi perdite nel bilancio che non consentivano la continuazione dell'attività, ha deciso di cessare la produzione. All'inizio dello scorso settembre ha avviato la procedura di mobilità per i 39 dipendenti (2 impiegati e 37 operai).

La procedura di mobilità si è conclusa con un verbale di accordo, sottoscritto presso la direzione provinciale del lavoro di Chieti il 5 ottobre 1999. Risultano in essere contatti ed iniziative per l'individuazione di un altro imprenditore, che garantendo il proseguimento dell'attività potrebbe rioccupare tutti i lavoratori collocati in mobilità.

IMT srl con sede in Atessa

La ditta opera per le commesse dello stabilimento di Atessa della Honda Italia per la quale realizza lavorazioni di assemblaggio delle parti meccaniche. A seguito della duratura flessione degli ordini, ha fatto ricorso alla cassa integrazione per 6 settimane a far data dal 14 giugno 1999 per tutti gli 11 dipendenti (uno a termine e 10 a tempo indeterminato). Al riguardo, è stato sottoscritto un verbale di accordo dalla CISL e dalla UIL, ma non dalla CGIL. Inoltre, si precisa che la relativa istanza presentata all'INPS non è stata ancora definita. Alla fine del mese di agosto la IMT ha ritenuto di dover procedere al licenziamento di tutti i 10 dipendenti a tempo indeterminato per la cessazione dell'attività produttiva. Su richiesta della FILLEA-CGIL, la direzione provinciale del lavoro è intervenuta nel tentativo di conciliare la controversia, in merito ai licenziamenti, senza addivenire ad una soluzione. Cinque lavoratori avevano già accettato il licenziamento. Al momento è dato di conoscere che i citati ex dipendenti della IMT proseguono la controversia in sede giudiziaria, assistiti dalla FILLEA-CGIIL, per l'impugnazione dei licenziamenti, la reintegrazione, l'omessa contribuzione, nonchè differenze

salariali. Il 4 novembre 1999 la competente commissione, per il tentativo obbligatorio di conciliazione, ha tenuto una prima riunione per l'esame della situazione ed ha programmato ulteriori incontri per una soluzione transattiva della controversia.

Travaglini Luciano srl con sede in Atessa

La società, che occupa in media 15 lavoratori, è nell'indotto dello stabilimento di Atessa della Honda Italia spa ed appartiene allo stesso gruppo imprenditoriale della IMT. Recentemente, in connessione con le vicende sopra riportate della IMT, ha rapporti molto tesi con la FILLEA-CGIL, nonché con la CISL e UIL a seguito di una comunicazione dell'Associazione industriali di Chieti del 14 settembre 1999, nella quale si manifestava l'intenzione, da parte della Travaglini Luciano srl, di ricorrere alla cassa integrazione ordinaria per 14 dipendenti, a far data dal 16 settembre 1999, per 13 settimane.

La direzione provinciale del lavoro di Chieti ha convocato le parti per la soluzione della controversia, ma un primo incontro fissato per il 7 ottobre 1999 non ha avuto alcun esito per l'assenza dei rappresentanti della FILLEA-CGIL. È doveroso precisare che quest'ultima non si è presentata poiché attendeva l'esito imminente dell'udienza del magistrato del lavoro, fissata per l'8 ottobre 1999 presso il tribunale di Lanciano, per il ricorso *ex* articolo 28 della legge n. 300 del 1970. In data 28 ottobre 1999 il tribunale di Lanciano ha accettato il ricorso citato, ordinando alla società Travaglini la cessazione immediata del comportamento illecito con l'immediato richiamo dei dipendenti sospesi in regime di integrazione salariale.

Si precisa che, al momento, sono in corso le consultazioni tra le parti per il ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria, permanendo le difficoltà produttive.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(15 dicembre 1999)

VALLETTA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la direzione dello stabilimento della Componentistica Europea di Pozzilli (Isernia) via Camarelle, zona industriale, azienda a tutti gli effetti unità produttiva della Atoma Roltra Divisione Motrol, ha comunicato di cessare l'attività produttiva, procedendo al licenziamento di tutto il personale in forza e sostenendo la cessazione di congrue commesse e il cambiamento della linea di produzione;

che si intende concentrare tutta la produzione presso la sede principale di Pisa;

che il personale dipendente (trentadue unità) è così suddiviso:

un impiegato responsabile produzione e logistica sesta categoria;

un impiegato addetto all'officina - sesta categoria;

un impiegato addetto alla qualità - sesta categoria;

un impiegato addetto all'assistenza ai clienti - sesta categoria;

una impiegata della contabilità - sesta categoria;

un impiegato addetto alla contabilità e all'amministrazione dei dipendenti - sesta categoria;

due operai addetti alla logistica - quinta categoria;

due operai capo turno produzione - quinta categoria;

ventidue operai addetti alla produzione;

che la Componentistica Europea avrebbe preso contatto con altre imprese locali (vedi gruppo Aries) per l'utilizzo della propria struttura industriale e dei suoi dipendenti;

che le organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori, venute a conoscenza che nello stesso sito industriale si aprono altre possibilità occupazionali (contratto d'area), hanno chiesto di modificare la eventuale mobilità in cassa integrazione guadagni straordinaria di un anno (sei mesi più sei mesi) ed in questo periodo operare congiuntamente con le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali per trovare una soluzione per rioccupare gli attuali lavoratori, anche con forme flessibili di orari di lavoro;

che le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie sostengono di essere potenzialmente contrarie alle mobilitazioni addotte dalla Componentistica Europea (Atoma Roltra spa) per la cessazione dell'attività produttiva con conseguenti licenziamenti proposti, poichè ritengono che l'azienda non abbia difficoltà nè per la diminuizione di commesse nè per i dichiarati squilibri fra costi e benefici, ricordando anche di aver concordato con l'azienda stessa strumenti per ridurre i costi;

che ci sono ricadute fortemente negative sul piano occupazionale e sociale con la chiusura di un'attività produttiva non per problemi di produzione ma per uno spostamento al Nord della stessa, anche alla luce della politica industriale illustrata dagli stessi imprenditori,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative, per la soluzione del problema, si intenda prendere visto che l'Atoma Roltra di Pozzilli dovrebbe chiudere i battenti il 19 settembre 1999 con conseguente licenziamento di trentuno persone senza ricollocazione nè altro sostegno in una regione come il Molise, già con una difficile situazione occupazionale, senza dimenticare che spesso le aziende si insediano nel nostro territorio e nel Sud in genere accompagnate da supporti agevolativi che l'attuale legislazione consente.

(4-16310)

(16 settembre 1999)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunicano le risultanze delle indagini esperite dalla direzione provinciale del lavoro di Isernia.

In data 7 luglio 1999 la ditta Atoma Roltra spa avviava la procedura di mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991 per tutti i dipendenti (31 lavoratori) nell'intento di cessare l'attività produttiva dello Stabilimento componentistica europea di Pozzilli (Isernia) a causa di una caduta di commesse verificatasi nel corso degli ultimi anni con conseguente squilibrio economico ed organizzativo ed altissimi costi di gestione a fronte di una produzione di scarsa entità.

L'esame congiunto della situazione, effettuato con i rappresentanti sindacali nella prima fase della procedura, non produceva esiti d'intesa sebbene, nel corso di un incontro tenutosi presso il Ministero dell'industria in data 14 luglio 1999, lo stesso Ministero avesse proposto all'azienda di sospendere la procedura di mobilità per ricercare, di concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, soluzioni più opportune. Ciò anche alla luce dei nuovi strumenti di programmazione come il contratto d'area del Molise interno, territorio che si trova in prossimità del sistema produttivo FIAT del Centro-Sud.

Con nota del 20 agosto 1999, pertanto, l'azienda comunicava alla direzione provinciale di lavoro di Isernia la conclusione con mancato accordo della prima fase della procedura.

La seconda fase della procedura di mobilità si è svolta presso il suddetto ufficio attraverso diversi incontri con la partecipazione dell'assessore al lavoro della regione Molise, nel corso dei quali l'originaria netta contrapposizione delle parti si affievoliva per giungere ad un accordo definitivo intervenuto in data 15 settembre 1999.

L'intesa raggiunta prevedeva il licenziamento di tutti i dipendenti alla data del 16 ottobre 1999 ed inoltre:

la possibilità di trasferimento, da concordare entro la suddetta data, presso la divisione Motrol di Pisa con trattamenti prestabiliti;

la possibilità di richiedere volontariamente di esser posti in mobilità entro il 30 settembre 1999 con apposito incentivo;

un incentivo all'esodo per i lavoratori che, alla data del 16 ottobre 1999, non avessero effettuato le opzioni di cui ai precedenti punti;

la possibilità, anche se ancora incerta, di ricollocare parte dei lavoratori presso la società Aries che si dichiarava disponibile ad assumerli dopo aver espletato tutte le necessarie formalità per iniziare una nuova attività produttiva.

Da informazioni assunte presso l'azienda, alla data del 20 ottobre 1999 risulta che tutte le maestranze erano state licenziate per essere inserite nelle liste di mobilità; nessun dipendente aveva scelto il trasferimento presso la divisione Motrol di Pisa; 14 dipendenti non avevano manifestato la volontà di rientrare nel concordato programma di ricollo-

cazione presso altre aziende del luogo e 17 dipendenti avevano dichiarato la loro disponibilità alla eventuale ricollocazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi

(23 dicembre 1999)

VERALDI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che l'amministrazione provinciale di Reggio Calabria aveva inoltrato al dirigente del compartimento dell'ANAS di Reggio Calabria, in data 6 ottobre 1998, una lettera nella quale faceva presente che, dovendo la provincia procedere alla stesura di un piano programmatico di sviluppo della rete viaria provinciale, aveva la necessità di conoscere lo stato di progettazione della strada statale che dal comune di Bovalino Marina conduce alla strada statale n. 18, località Ceramida di Pellegrina del comune di Bagnara;

che, comunque, se entro il prossimo mese di dicembre tale progetto non sarà inviato all'Unione europea decadrà il cofinanziamento dello stesso;

che se ciò dovesse accadere l'ANAS si assumerebbe una gravissima responsabilità della quale dovrebbe rispondere davanti alle popolazioni interessate ed in tutte le altre sedi;

che i ritardi dell'ANAS possono causare la dispersione dell'opportunità di realizzare un'opera indispensabile per lo sviluppo di una grande area, la quale non potrà decollare senza tale importante snodo stradale,

si chiede di sapere:

se si ritenga corretto il comportamento del compartimento dell'ANAS di Reggio Calabria;

se tale grave omissione nasconda la volontà della Direzione generale dell'ANAS di disattendere l'impegno assunto per realizzare il progetto esecutivo e la costruzione del tratto di strada sopra richiamato;

se ci siano responsabilità omissive o di abuso da parte dei dirigenti dell'ANAS e quali provvedimenti si intenda adottare;

quando si potrà avere risposta alla richiesta inoltrata ed entro quale tempo sarà predisposta la progettazione per la realizzazione di tale strada, indispensabile per lo sviluppo della provincia di Reggio Calabria.

(4-13143)

(18 novembre 1998)

Risposta. – In merito alla interrogazione in oggetto indicata, l'ANAS conferma che la nota inviata dall'amministrazione provinciale di Reggio Calabria è effettivamente pervenuta in data 14 ottobre 1998 alla sezione staccata dell'ente e che, con la stessa, veniva richiesto lo stato

di progettazione, ove fosse già stato predisposto, della strada statale che dal comune di Bovalino Marina conduce alla strada statale n. 18 in località Ceramida di Pellegrina (comune di Bagnara). Ciò al fine di consentire all'amministrazione provinciale di procedere alla stesura di un piano programmatico di sviluppo della propria rete viaria.

Inoltre, con la stessa nota veniva richiesto un incontro con l'assessore ai lavori pubblici da concordare «in tempi possibilmente brevi» per chiarire alcuni aspetti afferenti l'elaborazione del citato piano programmatico e, in particolare, il collegamento Bovalino – Bagnara.

Nel corso dell'incontro, avvenuto nel gennaio scorso, il capo della sezione staccata ANAS di Reggio Calabria ha fornito, per quanto di propria competenza, tutte le informazioni richieste.

Alla luce di tali eventi quindi l'ente riferisce che non appaiono emergere elementi atti a confermare la fondatezza delle doglianze espresse nell'atto ispettivo, né tantomeno «responsabilità omissive di abuso da parte dei dirigenti dell'ANAS».

Per quanto concerne, tuttavia, la costruzione di una trasversale in alternativa alla strada statale n. 112 (Bagnara e Bovalino Marina), si fa presente che attualmente non vi è alcuna previsione di finanziamenti europei né di ulteriori finanziamenti, oltre quello di 70 miliardi previsto nel piano triennale 1997-1999, relativo al progetto di costruzione di un'opera d'arte singolare costituita dalla cosiddetta «galleria dello Zilastro».

Si fa inoltre presente che la realizzazione del tratto Bovalino Marina-Ceramida di Pellegrina non figura tra quelli inclusi nella bozza di proposta formulata dall'ANAS relativa agli interventi prioritari tra i quali procedere alla ripartizione dei fondi rientranti nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.

Per quanto concerne la regione Calabria, infatti, risultano invece segnalati nella summenzionata bozza di proposta interventi relativi alla strada statale n. 106, con un'ipotesi di costo complessivo per interventi anche nella regione Basilicata pari a 2.000 miliardi.

Analoga priorità è inoltre riconosciuta nell'ambito dello schema di intesa istituzionale di programma proposta dalla regione Calabria e trasmessa a questa amministrazione dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(17 dicembre 1999)

VERALDI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il 19 giugno 1998 il salumificio Sta di Feroleto (Catanzaro) veniva distrutto da un incendio sicché, qualche giorno dopo, l'azienda chiedeva la cassa integrazione per i 50 dipendenti;

che la richiesta di cassa integrazione per ristrutturazione aziendale veniva rigettata;

che, a distanza di quasi 15 mesi dalla data di messa in cassa integrazione guadagni straordinaria, i lavoratori sono senza alcun reddito e senza la benché minima possibilità di reimpiego,

si chiede di sapere se non si intenda aprire un tavolo di trattativa al fine di recuperare il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, e ricercare tutte le soluzioni possibili per la ripresa dell'attività aziendale.

(4-16302)

(16 settembre 1999)

VERALDI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la STA – Società trasformazioni alimentari di Feroleto Antico (Catanzaro), a seguito dell'incendio verificatosi nella propria azienda il 19 giugno 1998, ha cessato l'attività ed ha chiesto la cassa integrazione per i propri dipendenti;

che tale richiesta è stata rigettata ma la STA, il 16 settembre 1999, l'ha riproposta adducendo nuovi, fondati motivi a sostegno,

si chiede di conoscere se non si intenda accogliere l'istanza, tenuto conto altresì della gravissima situazione occupazionale della zona e delle concrete prospettive di rilancio dell'impresa ove fosse possibile l'avvio del ciclo produttivo.

(4-16380)

(22 settembre 1999)

Risposta. (*) – La Società trasformazioni alimentari con sede in Feroleto Antico, a seguito di un incendio che ha distrutto i prodotti alimentari finiti, le materie prime esistenti in fabbrica e quasi tutti gli impianti tecnologici, compresi i macchinari, ha prodotto istanza tendente ad ottenere la cassa integrazione guadagni straordinaria per i 52 dipendenti rimasti disoccupati motivandola con la necessità di ristrutturare l'opificio andato distrutto.

Tale richiesta è stata respinta dall'ufficio competente di questo Ministero – con decreto dell'8 luglio 1999 – in quanto da verifica ispettiva della direzione provinciale del lavoro di Catanzaro dell'8 febbraio 1999 è stata riscontrata la «completa assenza di interventi che possano configurarsi come ristrutturativi».

Avverso il suddetto provvedimento la società ha chiesto, con istanza del 16 settembre 1999, il riesame della pratica ribadendo la necessità della ristrutturazione al fine di riprendere l'attività svolta e ridare il la-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

voro alle maestranze interessate ed ha altresì inoltrato istanza per ottenere la proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria dal 22 giugno 1999 al 21 dicembre 1999.

Per entrambe le questioni questa amministrazione non si è ancora pronunciata in attesa di conoscere le risultanze degli ulteriori accertamenti ispettivi disposti in merito dalla suddetta direzione provinciale del lavoro.

Al riguardo, si comunica che nei giorni 20 e 21 ottobre 1999 è stato sentito l'amministratore unico della Società trasformazioni alimentari srl, il quale ha dichiarato quanto segue:

sono stati presi contatti con una ditta specializzata per la rimozione di tutti i materiali bruciati e gran parte di detti materiali è stata già portata via;

è stata presentata domanda al sindaco del comune di Lamezia Terme perché rilasci autorizzazione alla ripresa, nell'immediato, della produzione industriale del salumificio nei locali siti in via Marconi di quella città, in attesa che venga ristrutturato il vecchio stabilimento di Feroleto Antico ed allo scopo di riassumere almeno il 50 per cento dei lavoratori, o addirittura, di concerto con le rappresentanze sindacali, a rotazione, tutto il personale;

è stata avviata una pratica di finanziamento ai sensi della legge n. 488 del 1992, per consentire la ricostruzione dello stabilimento di Feroleto Antico, richiedente un apporto di capitali di quasi 8 miliardi.

Per quanto sopra, è stato chiesto al responsabile della società di fornire ogni utile documentazione che possa comprovare le dichiarazioni rese dall'amministratore unico.

Appena in possesso degli atti richiesti questa amministrazione procederà al riesame delle pratiche di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Il MInistro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(15 dicembre 1999)

WILDE. – *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che, in relazione all'introduzione degli studi di settore specialmente nello specifico del commercio, tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e della pelletteria, strettamente legato alla moda, è da valutare attentamente l'opportunità di applicazione di determinati parametri, visto che in taluni casi possono creare vere e proprie distorsioni;

che gli studi di settore consentono di effettuare accertamenti presuntivi indiretti dei redditi e del volume d'affari dei contribuenti; in tal caso i microimprenditori commerciali che presentano specifiche caratteristiche soggettive e oggettive potrebbero trovarsi in serie difficoltà dovendo subire la ricostruzione di utili presunti che tali non sono,

specialmente in relazione alla valutazione delle consistenze finali di magazzino che di anno in anno si accumulano, ma che in realtà costituiscono un grosso peso per l'impresa, perché di fatto diventano invendibili, o vendibili solo in stock; tale situazione non permette una reale valutazione dell'utile dichiarato e di fatto blocca il rinnovo del magazzino e quindi irrigidisce il mercato;

che il fisco non dovrebbe discriminare il lavoratore autonomo, anzi deve saper recepire le esigenze, le caratteristiche e le tipicità che molto spesso variano da settore a settore, per cui nel caso specifico della consistenza di magazzino per settori quali il tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e della pelletteria, che sono strettamente collegati alla moda, deve essere attentamente valutata la sua reale consistenza finanziaria, altrimenti si creano delle distorsioni anche fiscali che portano ad un irrigidimento dell'attività della micro-impresa,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo, anche in relazione all'importanza ed all'efficacia che lo strumento degli studi di settore dovrebbe garantire, non ravvisino l'opportunità di dare chiare risposte in merito alla valutazione della consistenza finale di magazzino specialmente per i suindicati settori e, nel caso, trovare il sistema di abbattere il loro valore applicando parametri che riconoscano tale distorsione;

se i Ministri in indirizzo intendano permettere abbattimenti anche in relazione alla possibilità di rivedere le scorte e far ripartire a monte anche una domanda che in tale momento è assolutamente assente.

(4-14472)

(11 marzo 1999)

Risposta. – In relazione all'introduzione degli studi di settore, l'onorevole interrogante, nell'evidenziare che l'applicazione di determinati parametri soprattutto per i settori tessile, dell'abbigliamento, delle calzature e della pelletteria può determinare distorsioni (a causa della non reale valutazione delle consistenze finali di magazzino in quanto, trattandosi di prodotti soggetti all'alea della moda, essi diventano invendibili o vendibili soltanto in *stock*), chiede di conoscere se saranno date chiare risposte in merito alla valutazione della consistenza finale di magazzino nei predetti settori nonchè se si intendano introdurre abbattimenti al fine di rivedere il valore delle scorte.

Al riguardo il competente Dipartimento delle entrate ha riferito che la commissione di esperti, nominata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, ha emesso un parere in merito all'idoneità degli studi, riguardanti i menzionati settori, a rappresentare la realtà cui si riferiscono; tale parere è risultato sostanzialmente positivo. È stato, però, chiesto di valutare la possibilità di introdurre due parametri atti a caratterizzare le imprese operanti nei citati settori: i parametri individuati sono l'indice di rotazione del magazzino e la composizione dello stesso.

Rispetto a tali ultime caratteristiche sarebbe opportuno, secondo il parere della commissione, rilevare le informazioni relative all'ammontare dei corrispettivi conseguiti con le vendite in blocco (registrate contabilmente secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441), all'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto della merce oggetto di successiva vendita in blocco e alla composizione percentuale, secondo l'anno d'acquisto, del valore delle rimanenze finali relative alle merci.

Informazioni di questo tipo potrebbero, infatti, fare emergere situazioni tali da giustificare ricavi dichiarati inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dello studio di settore e, nel contempo, fornirebbero maggiori e più specifiche informazioni da tenere presente nell'attività d'accertamento.

In particolare le vendite in blocco o quelle effettuate in occasione dei saldi di fine stagione trovano la loro motivazione nello smaltimento delle rimanenze di capi d'abbigliamento acquistati anche alcuni anni prima; pertanto risulta evidente che in questi casi il prezzo di vendita risulti essere più basso del normale e, talvolta, inferiore al prezzo d'acquisto, allorché si tratta di merce strettamente legata al fattore moda.

La composizione percentuale secondo l'anno d'acquisto del valore delle rimanenze finali relative alle merci fornirebbe, invece, all'amministrazione finanziaria informazioni sul valore commerciale delle rimanenze di merci, nel caso in cui queste fossero state acquistate alcuni anni prima.

In ossequio alle suindicate considerazioni, il Dipartimento delle entrate ha assicurato che di esse si terrà conto nell'emanazione, con circolare, delle istruzioni con le quali saranno fornite agli uffici dipendenti le prime direttive per l'utilizzo degli studi di settore.

Il Ministro delle finanze
Visco

(17 dicembre 1999)